



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 264/10

di iniziativa del Consigliere O. GRECO recante:

"Modifiche alla Legge regionale 18 maggio 2017, n.18, Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato.";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	03/08/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	03/08/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 04/08/2017

Testo del Provvedimento

P.L. n. 264 - 10^ Testo del provvedimento pag. 3

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 pag. 8

Normativa regionale

Regione Calabria – Legge 18 maggio 2017, n. 18 pag. 34

Normativa comparata

Regione Emilia Romagna - L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 pag. 43

Regione Lombardia - L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 pag. 55

Regione Toscana – Legge 28 dicembre 2011, n. 69 pag. 110

PROPOSTA DI LEGGE

4^A COMM. CONSILIARE

N.ro 264/10^A

2^A COMM. CONSILIARE

Progetto di Legge d'iniziativa del Consigliere Regionale Orlandino Greco recante: "modifiche alla Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato"

Reggio Calabria, li

On. Orlandino Greco



11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017
11/08/2017

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 33023 del 03.08.2017

Classificazione 02_05

RELAZIONE DESCRITTIVA

La legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, ha istituito l'Autorità Idrica della Calabria, ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. All'articolo 8, per l'individuazione dei comuni che fanno parte dell'assemblea, si prevede un meccanismo di voto e una divisione in fasce che non è in grado di garantire adeguata rappresentatività a tutti i Comuni calabresi.

Pertanto, al fine di coinvolgere tutti i sindaci in questo importante strumento decisionale, all'articolo 1 si propone di non prevedere membri di diritto e di modificare le fasce demografiche secondo il modello utilizzato a livello governativo per l'individuazione del numero dei componenti di consigli comunali.

All'articolo 2 si propone, coerentemente a quanto appena espresso, di modificare l'allegato A utilizzando un metodo di calcolo che tiene in stretta considerazione il numero dei comuni e il numero di abitanti per ogni fascia demografica. Si avvalorà così il criterio della rappresentanza dei sindaci, soprattutto quello dei piccoli comuni, che nella legge attualmente in vigore sono sfavoriti nonostante siano più numerosi. Non a caso, per l'individuazione del numero dei comuni per ogni fascia, nella ponderazione tra numero di abitanti e numero di sindaci è stato assegnato nel calcolo un valore aggiunto alla seconda variabile.

La proposta di legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'art. 3.

Infine, l'art. 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA**Tabella 1: oneri finanziari**

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia al testo dell'articolato, si prefigge lo scopo di modificare il comma 1 dell'articolo 8 e l'allegato A della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato).

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame contempla solo una modifica ordinamentale e non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Tabella 1: copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Proposta di legge:

"Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18(Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato)".

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18)

1. Il comma 1 recante: "Individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea" viene integralmente sostituito da: "I quaranta comuni che costituiscono l'assemblea dell'Aic vengono individuati mediante il procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al comma 3".
2. Il secondo periodo del comma 2 dopo le parole "fasce demografiche:" è così modificato:
 - "a) popolazione maggiore o uguale a 30.001 abitanti;
 - b) popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
 - c) popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;
 - d) popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;"
3. Nel comma 4 si elimina la frase "di cui al comma 1, primo periodo, e"

Articolo 2

(Modifiche all'allegato A della legge regionale 18 maggio 2017, n. 18)

1. La tabella dell'allegato A è sostituita dalla seguente:

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	FASCE DEMOGRAFICHE (articolo 8, comma2)				TOTALE
	a	b	c	d	
COSENZA	2	2	4	7	15
REGGIO CALABRIA	1	2	3	4	10
CATANZARO	2	0	2	3	7
VIBO VALENTIA	1	0	1	2	4
CROTONE	1	1	1	1	4
	7	5	11	17	40

Articolo 3


(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.


On. Orlandino Greco

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale".

(1) *Publicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.*

(2) *In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.*

(...)

SEZIONE III**GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE****TITOLO I****PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE****ART. 141 (Ambito di applicazione) ⁽⁵¹³⁾**

1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

(513) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 142 (Competenze) ⁽⁵¹⁶⁾

1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione. ^{(514) (515)}

2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.

3. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito ⁽⁵¹⁷⁾ di cui all'*articolo 148*, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.

(514) A norma dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, in vigore dal 25 novembre 2006, tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel presente decreto sono soppressi.

(515) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(516) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(517) A norma dell'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrenti, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

ART. 143 (Proprietà delle infrastrutture) ⁽⁵¹⁸⁾

1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche all'ente di governo dell'ambito ⁽⁵¹⁹⁾ la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.

(518) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(519) A norma dell' art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrenti, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

ART. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche) ⁽⁵²⁰⁾

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l'estrazione di shale gas e di shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso. ⁽⁵²¹⁾

5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato.

(520) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(521) Comma inserito dall' art. 38, comma 11-quater, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

ART. 145 (Equilibrio del bilancio idrico) ⁽⁵²²⁾

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di dispiuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

(522) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 146 (Risparmio idrico) ⁽⁵²⁴⁾ ⁽⁵²⁶⁾

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ⁽⁵²³⁾, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:

- a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
- b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
- c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
- d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
- e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
- f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
- h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.

2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'ente di governo dell'ambito ⁽⁵²⁷⁾ competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi. ⁽⁵²³⁾ ⁽⁵²⁵⁾

(523) A norma dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, in vigore dal 25 novembre 2006, tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel presente decreto sono soppressi.

(524) A norma dell'art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente provvedimento.

(525) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono state sostituite dalle parole «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e le parole «APAT» sono state sostituite dalle parole «ISPRA».

(526) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(527) A norma dell'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrenti, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

TITOLO II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**ART. 147** (*Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato*) ⁽⁵²⁹⁾

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della *legge 5 gennaio 1994, n. 36*. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. ⁽⁵³⁰⁾

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4. ⁽⁵³¹⁾

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) unicità della gestione; ⁽⁵²⁸⁾
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti. ⁽⁵³²⁾

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

⁽⁵²⁸⁾ Lettera modificata dall'art. 2, comma 13, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e, successivamente, così sostituita dall' art. 7, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

⁽⁵²⁹⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

⁽⁵³⁰⁾ Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

⁽⁵³¹⁾ Comma inserito dall' art. 7, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-10 marzo 2016, n. 51 (Gazz. Uff. 16 marzo 2016, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto n. 2), limitatamente alle parole «e dalle province autonome».

⁽⁵³²⁾ Comma inserito dall' art. 7, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, così modificato dall' art. 62, comma 4, L. 28 dicembre 2015, n. 221.

ART. 148 (*Autorità d'ambito territoriale ottimale*) ⁽⁵³⁵⁾ ⁽⁵³⁸⁾ ⁽⁵³⁹⁾

[1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad

essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'*articolo 143*, comma 1.

2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.

3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere. ⁽⁵³⁴⁾ ⁽⁵³⁶⁾ ⁽⁵³⁷⁾

4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.

5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente. ⁽⁵³³⁾]

(533) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 14, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(534) A norma dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, in vigore dal 25 novembre 2006, tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel presente decreto sono soppressi.

(535) A norma dell'art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente provvedimento.

(536) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 luglio 2009, n. 246 (Gazz. Uff. 29 luglio 2009, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che: «I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente».

(537) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(538) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(539) L'art. 2, comma 186-bis, L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto la soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale di cui al presente articolo. Il medesimo art. 2, comma 186-bis ha inoltre abrogato il presente articolo, a decorrere dal 31 dicembre 2012, per effetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

ART. 149 (Piano d'ambito) ⁽⁵⁴¹⁾ ⁽⁵⁴³⁾

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁴⁴⁾ provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.

3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. ⁽⁵⁴⁵⁾

4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso

è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'ente di governo dell'ambito⁽⁵⁴⁴⁾, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.^{(540) (542)}

(540) A norma dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, in vigore dal 25 novembre 2006, tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel presente decreto sono soppressi.

(541) A norma dell'art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente provvedimento.

(542) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(543) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(544) A norma dell'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrenti, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

(545) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

ART. 149-bis (Affidamento del servizio)⁽⁵⁴⁶⁾

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.⁽⁵⁴⁷⁾

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento
previgente.

Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

2-bis. Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.

2-ter. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso.

(546) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. d), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(547) Comma così modificato dall'art. 1, comma 615, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

ART. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento)^{(552) (551) (553) (555)}

[1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.^{(548) (550)}

2. L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'*articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia. ^{(549) (554)}

3. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'*articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione del comma 5, lettera b), dell'*articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, purché il socio privato sia stato scelto, prima dell'affidamento, con gara da espletarsi con le modalità di cui al comma 2.

4. I soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto dall'*articolo 148, comma 5.*]

(548) Comma così modificato dall'art. 2, comma 13, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(549) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(550) Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 12, comma 1, lett. b), D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(551) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(552) Articolo abrogato dall' art. 7, comma 1, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(553) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 25 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. – Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente articolo, come modificato dall'articolo 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nel testo risultante dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168; richiesta dichiarata legittima con ordinanza emessa in data 6 dicembre 2010, depositata in data 7 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

(554) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

(555) Vedi, anche, l'art. 26-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

ART. 151 (Rapporti tra enti di governo dell'ambito ⁽⁵⁶¹⁾ e soggetti gestori del servizio idrico integrato) ⁽⁵⁶⁶⁾

1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'*articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, e dall'*articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214.* ⁽⁵⁵⁷⁾

2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare: ⁽⁵⁵⁸⁾

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; ⁽⁵⁵⁹⁾

b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara; ⁽⁵⁶⁵⁾

c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; ⁽⁵⁶⁰⁾

d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁶¹⁾ e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;

f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;

g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;

h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'*articolo 165*;

- i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁶¹⁾ ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁶¹⁾ del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;
- m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli *articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente; ⁽⁵⁶²⁾
- n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
- p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore.
3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predisporre uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico. ⁽⁵⁶³⁾
4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione.
5. L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
- [7. L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale. ⁽⁵⁶⁴⁾]
8. Le società concessionarie del servizio idrico integrato, nonché le società miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

(556) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(557) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(558) Alinea così sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(559) La presente lettera era stata sostituita dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 12 settembre 2014, n. 133; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 11 novembre 2014, n. 164).

(560) Lettera così modificata dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 4), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(561) A norma dell' art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrenti, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

(562) Lettera così modificata dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 5), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(563) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 6), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(564) Comma abrogato dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 7), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(565) Lettera inserita dall' art. 7, comma 1, lett. e), n. 3-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

ART. 152 (Poteri di controllo e sostitutivi) ⁽⁵⁶⁷⁾ ⁽⁵⁶⁹⁾

1. L'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁷⁰⁾ ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁷⁰⁾ interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁷⁰⁾, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Qualora l'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁷⁰⁾ non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario «ad acta». Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario «ad acta». ^{(566) (568)}
4. L'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁷⁰⁾ con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione. ^{(566) (568)}

(566) A norma dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, in vigore dal 25 novembre 2006, tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel presente decreto sono soppressi.

(567) A norma dell'art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente provvedimento.

(568) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(569) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(570) A norma dell'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrono, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

ART. 153 (Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) ⁽⁵⁷¹⁾

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. ^{(572) (574)}
2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. ⁽⁵⁷³⁾

(571) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(572) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(573) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(574) La Corte costituzionale, con ordinanza 14 - 23 aprile 2010, n. 144 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, all'art. 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'art. 16, comma 1, numero 3), del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost., all'art.

1, commi 1 e 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e all'art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006.

ART. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) ⁽⁵⁷⁶⁾ ⁽⁵⁸⁰⁾

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁸¹⁾, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. ⁽⁵⁷⁸⁾ ⁽⁵⁸²⁾
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. ⁽⁵⁷⁵⁾ ⁽⁵⁷⁷⁾
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale. ⁽⁵⁷⁷⁾
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. ⁽⁵⁷⁹⁾
5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

(575) A norma dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, in vigore dal 25 novembre 2006, tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel presente decreto sono soppressi.

(576) A norma dell'art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente provvedimento.

(577) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(578) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, con effetto a decorrere dal 21 luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 1, D.P.R. n. 116/2011.

(579) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 29, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

(580) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(581) A norma dell'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrenti, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

(582) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2011, n. 26 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2011, n. 5, ediz. straord. - Prima serie speciale), aveva dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del presente comma, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Il referendum popolare è stato indetto con D.P.R. 23 marzo 2011. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 febbraio 2012 - 7 marzo 2012, n. 48 (Gazz. Uff. 14 marzo 2012, n. 11, 1ª Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, nella parte in cui stabiliva che la tariffa del servizio idrico integrato andasse determinata tenendo conto anche «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

ART. 155 *(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)* ⁽⁵⁸⁴⁾

1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'*articolo 154*, a un fondo vincolato intestato all'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁸⁵⁾, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁸⁵⁾, ⁽⁵⁸³⁾ ⁽⁵⁸⁶⁾
2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
5. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate e sulla base del principio «chi inquina paga». È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i relativi sistemi di depurazione abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁸⁵⁾.
6. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo, che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate.

⁽⁵⁸³⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 8-10 ottobre 2008, n. 335 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2008, n. 43 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

⁽⁵⁸⁴⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

⁽⁵⁸⁵⁾ A norma dell'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrono, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

⁽⁵⁸⁶⁾ Vedi, anche, l'art. 8-sexies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

ART. 156 *(Riscossione della tariffa)* ⁽⁵⁸⁸⁾

1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. ⁽⁵⁸⁹⁾
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione. ⁽⁵⁹⁰⁾
3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall' *articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica. ⁽⁵⁸⁷⁾

⁽⁵⁸⁷⁾ Comma sostituito dall'art. 2, comma 10, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

⁽⁵⁸⁸⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

⁽⁵⁸⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(590) Comma così modificato dall' art. 7, comma 1, lett. g), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

ART. 157 (Opere di adeguamento del servizio idrico) ⁽⁵⁹¹⁾

1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'ente di governo dell'ambito ⁽⁵⁹²⁾ e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

(591) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(592) A norma dell' art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorroni, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

ART. 158 (Opere e interventi per il trasferimento di acqua) ⁽⁵⁹⁴⁾

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei distretti idrografici, le Autorità di bacino, sentite le regioni interessate, promuovono accordi di programma tra le regioni medesime, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 144 del presente decreto. A tal fine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono di concerto le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata od anche in presenza di istanza presentata da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati, fissando un termine per definire gli accordi. ⁽⁵⁹³⁾

2. In caso di inerzia, di mancato accordo in ordine all'utilizzo delle risorse idriche, o di mancata attuazione dell'accordo stesso, provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽⁵⁹³⁾

3. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione, se di iniziativa pubblica, possono essere poste anche a totale carico dello Stato mediante quantificazione dell'onere e relativa copertura finanziaria, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esperisce le procedure per la concessione d'uso delle acque ai soggetti utilizzatori e definisce la relativa convenzione tipo; al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti compete la determinazione dei criteri e delle modalità per l'esecuzione e la gestione degli interventi, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti. ⁽⁵⁹³⁾

(593) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(594) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 158-bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante) ⁽⁵⁹⁵⁾

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

(595) Articolo inserito dall' art. 7, comma 1, lett. h), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

TITOLO III

VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE

ART. 159 (Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti) ⁽⁵⁹⁶⁾ ⁽⁵⁹⁷⁾

[1. Alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, assume la denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di seguito denominata «Autorità», con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto. ⁽⁵⁹⁸⁾

2. Sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato esecutivo ed il consiglio, che si articola in due sezioni denominate «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» e «Sezione per la vigilanza sui rifiuti»; ciascuna sezione è composta dal presidente dell'Autorità, dal coordinatore di sezione e da cinque componenti per la «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» e da sei componenti per la «Sezione per la vigilanza sui rifiuti». Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Autorità e dai coordinatori di sezione. Il consiglio dell'Autorità è composto da tredici membri e dal presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'Autorità e quattro componenti del consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, due su proposta del Ministro per la funzione pubblica, uno su proposta del Ministro delle attività produttive relativamente alla «Sezione per la vigilanza sui rifiuti», quattro su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Le proposte sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il Presidente dell'Autorità è il legale rappresentante, presiede il comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si articola. Il comitato esecutivo è l'organo deliberante dell'Autorità e provvede ad assumere le relative decisioni sulla base dell'istruttoria e delle proposte formulate dal consiglio o dalle sue sezioni.

4. L'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, dell'Autorità sono disciplinati, in conformità alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta del presente decreto, da un regolamento deliberato dal Consiglio dell'Autorità ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza nel settore, durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza attinente al settore di competenza dell'Autorità; essi non possono essere dipendenti di soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o, se professori universitari, in aspettativa, senza assegni, per l'intera durata del mandato. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il Presidente ed i componenti del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di Presidente dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e di componenti della «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche», tra i quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina il coordinatore. Analogamente, il Presidente ed i componenti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di coordinatore e di componenti della «Sezione per la vigilanza sui rifiuti».

7. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica, composta da esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità. Per essi valgono le incompatibilità di cui al comma 5 con le relative conseguenze previste. L'Autorità può richiedere ad altre amministrazioni pubbliche di avvalersi di loro prestazioni per funzioni di ispezione e di verifica. La dotazione organica della segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente, e le spese di funzionamento sono determinate con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Autorità e della segreteria tecnica, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Si applicano le norme in materia di pubblicità, partecipazione e accesso.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità e ai componenti della segreteria tecnica.

10. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti al controllo della Corte dei conti ed alle forme di pubblicità indicate nel regolamento di cui al comma 6; della loro pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

11. L'Autorità definisce annualmente e con proiezione triennale i programmi di attività e le iniziative che intende porre in essere per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, ed a garanzia degli interessi degli utenti, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

12. L'Autorità è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato]

(596) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, a decorrere dal 25 novembre 2006.

(597) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(598) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l'inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

ART. 160 *(Compiti e funzioni dell'Autorità di vigilanza)* ⁽⁵⁹⁹⁾ ⁽⁶⁰⁰⁾

[1. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1 dell'articolo 159, l'Autorità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e controlla il rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.

2. L'Autorità in particolare:

- a) assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi;
- b) tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigila sull'integrità delle reti e degli impianti;
- c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;
- d) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione dei settori e dei rispettivi servizi, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 161;
- e) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni in base all'andamento del mercato e laddove siano resi necessari dalle esigenze degli utenti o dalle finalità di tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- f) specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi da prestare nel rispetto dei regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che disciplinano la materia;
- g) controlla che i gestori adottino una carta di servizio pubblico con indicazione di standard dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;
- h) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita l'azione in sede civile avverso gli stessi comportamenti, richiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; sollecita l'esercizio dell'azione di responsabilità per i danni erariali derivanti dalla violazione delle norme medesime;
- i) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predisporre ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e all'uso delle risorse idriche, all'andamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché all'utilizzo dei medesimi nella produzione di energia;

m) definisce, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti;

n) esercita le funzioni già di competenza dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dall'*articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*;

o) può svolgere attività di consultazione nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni, previa adozione di apposito decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la disciplina delle modalità, anche contabili, e delle tariffe relative a tali attività.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorità:

a) richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti nei settori idrico e dei rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita poteri di acquisizione, accesso ed ispezione alle documentazioni in conformità ad apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3 dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

b) irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ai sensi della lettera a) o intralciano l'accesso o le ispezioni; irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a sessantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri; le stesse sanzioni sono irrogate nel caso di violazione degli obblighi di informazione all'Osservatorio di cui all'articolo 161;

c) comunica, alle autorità competenti ad adottare i relativi provvedimenti, le violazioni, da parte dei gestori, delle Autorità d'ambito e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto, in particolare quelle lesive della concorrenza, della tutela dell'ambiente, dei diritti degli utenti e dei legittimi usi delle acque; adotta i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibitori, assicurando tuttavia la continuità dei servizi;

d) può intervenire, su istanza dei gestori, in caso di omissioni o inadempimenti delle Autorità d'ambito.

4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti dell'Autorità spetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva e alla competenza del TAR del Lazio.]

(599) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284*, a decorrere dal 25 novembre 2006.

(600) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il *D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116* e il *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30*.

ART. 161 Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ^{(601) (602) (607) (608) (609)}

1. La Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui al *decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 284, articolo 1, comma 5*, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'*articolo 141, comma 2* del presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell'interesse degli utenti.

2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. ⁽⁶⁰³⁾

3. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi; qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri della Commissione. ⁽⁶⁰⁴⁾

4. La Commissione, nell'ambito delle attività previste all'*articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90*, in particolare:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'*articolo 154* e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra gli enti di governo dell'ambito ⁽⁶¹⁰⁾ e i gestori in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'*articolo 151*, e la trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, degli enti di governo dell'ambito ⁽⁶¹⁰⁾, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore;

l) predispone annualmente una relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta.

5. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, la Commissione si avvale della segreteria tecnica di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera o*. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica dell'Osservatorio di cui al comma 6 e di altre amministrazioni.

6. La Commissione svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: ⁽⁶⁰⁵⁾

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

6-bis. Le attività della Segreteria tecnica sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ⁽⁶⁰⁶⁾

7. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati e le informazioni di cui al comma 6. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

8. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

(601) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 15, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

(602) A norma dell'art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche è soppresso e, conseguentemente, la denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche».

Per la successiva soppressione della suddetta Commissione, vedi l'art. 10, comma 26, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e, successivamente, l'art. 21, comma 20, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

(603) Comma così sostituito dall'art. 9-bis, comma 6, lett. a), n. 1), D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

(604) Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 6, lett. a), n. 2), D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

(605) Alinea così modificato dall'art. 9-bis, comma 6, lett. a), n. 3), D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

(606) Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 6, lett. a), n. 4), D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.

(607) Per la durata in carica degli organismi, di cui al presente articolo, vedi l'art. 9, comma 4, D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140.

(608) Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 10, comma 26, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, con i limiti ivi indicati.

(609) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(610) A norma dell'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del presente provvedimento, ovunque ricorrono, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».

ART. 162 (Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti) ⁽⁶¹³⁾

1. Il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale per le grandi derivazioni di acqua da fiumi transnazionali e di confine. ⁽⁶¹²⁾

3. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti alle domande di concessione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità degli atti delle amministrazioni pubbliche. ⁽⁶¹¹⁾

(611) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(612) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(613) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 163 (*Gestione delle aree di salvaguardia*) ⁽⁶¹⁴⁾

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

⁽⁶¹⁴⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 164 (*Disciplina delle acque nelle aree protette*) ⁽⁶¹⁵⁾

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'*articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

⁽⁶¹⁵⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 165 (*Controlli*) ⁽⁶¹⁶⁾

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.
2. Coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare annualmente al soggetto gestore del servizio idrico il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento.
3. Le sanzioni previste dall'*articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31*, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto nel caso in cui, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, egli non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire il consumo o l'erogazione di acqua non idonea.

⁽⁶¹⁶⁾ Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

TITOLO IV**USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE****ART. 166** (*Usi delle acque irrigue e di bonifica*) ⁽⁶¹⁷⁾

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le

successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'Autorità di bacino esprime entro centoventi giorni la propria determinazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende accettata. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'*articolo 3* del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*.⁽⁶¹⁹⁾

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del *regio decreto 8 maggio 1904, n. 368*.

3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

4. Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'*articolo 112* del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al *decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30*, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.⁽⁶¹⁸⁾

(617) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(618) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 6-sexies, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 e, successivamente, così modificato dall'art. 14, comma 8, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(619) Vedi, anche, l'art. 3, comma 5-bis, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205.

ART. 167 (*Usi agricoli delle acque*)⁽⁶²⁰⁾

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 102*.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'*articolo 145*, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'*articolo 93*, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'*articolo 145* del presente decreto.

(620) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 168 (*Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico*)⁽⁶²²⁾

1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività

produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione: ⁽⁶²¹⁾

- a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere;
- b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
- c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

(621) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(622) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 169 (Piani, studi e ricerche) ⁽⁶²³⁾

1. I piani, gli studi e le ricerche realizzati dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici aventi competenza nelle materie disciplinate dalla parte terza del presente decreto sono comunicati alle Autorità di bacino competenti per territorio ai fini della predisposizione dei piani ad esse affidati.

(623) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 170 (Norme transitorie) ⁽⁶²⁸⁾

1. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 65*, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla *legge 18 maggio 1989, n. 183*.

2. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 dicembre 2000, n. 365*, i riferimenti in esso contenuti all'*articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 1998, n. 267*, devono intendersi riferiti all'*articolo 66* del presente decreto; i riferimenti alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, devono intendersi riferiti alla sezione prima della parte terza del presente decreto, ove compatibili.

2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla *legge 18 maggio 1989, n. 183*, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'*articolo 63* del presente decreto. ⁽⁶²⁴⁾

3. Ai fini dell'applicazione della parte terza del presente decreto:

- a) fino all'emanazione dei decreti di cui all'*articolo 95*, commi 4 e 5, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 28 luglio 2004*;
- b) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 99*, comma 1, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185*;
- c) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 104*, comma 4, si applica il *decreto ministeriale 28 luglio 1994*;
- d) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 112*, comma 2, si applica il *decreto ministeriale 6 luglio 2005*;
- e) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 114*, comma 4, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 30 giugno 2004*;
- f) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 118*, comma 2, continuano ad applicarsi il *decreto ministeriale 18 settembre 2002* e il *decreto ministeriale 19 agosto 2003*;
- g) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 123*, comma 2, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 19 agosto 2003*;
- h) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 146*, comma 3, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99*;

i) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 150*, comma 2, all'affidamento della concessione di gestione del servizio idrico integrato nonché all'affidamento a società miste continuano ad applicarsi il *decreto ministeriale 22 novembre 2001*, nonché le circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 dicembre 2004; ⁽⁶²⁷⁾

l) fino all'emanazione del decreto di cui all'*articolo 154*, comma 2, continua ad applicarsi il *decreto ministeriale 1° agosto 1996*.

4. La parte terza del presente decreto contiene le norme di recepimento delle seguenti direttive comunitarie:

a) *direttiva 75/440/CEE* relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) *direttiva 76/464/CEE* concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

c) *direttiva 78/659/CEE* relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

d) *direttiva 79/869/CEE* relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

e) *direttiva 79/923/CEE* relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

f) *direttiva 80/68/CEE* relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

g) *direttiva 82/176/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

h) *direttiva 83/513/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio;

i) *direttiva 84/156/CEE* relativa ai valori limite ed obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini;

l) *direttiva 84/491/CEE* relativa ai valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano;

m) *direttiva 88/347/CEE* relativa alla modifica dell'*Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'*Allegato della direttiva 76/464/CEE*;

n) *direttiva 90/415/CEE* relativa alla modifica della *direttiva 86/280/CEE* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della *direttiva 76/464/CEE*;

o) *direttiva 91/271/CEE* concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

p) *direttiva 91/676/CEE* relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

q) *direttiva 98/15/CE* recante modifica della *direttiva 91/271/CEE* per quanto riguarda alcuni requisiti dell'*Allegato 1*;

r) *direttiva 2000/60/CE*, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

5. Le regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di adeguamento alle prescrizioni, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell'*articolo 101*, comma 2, contenute nella legislazione regionale attuativa della parte terza del presente decreto e nei piani di tutela di cui all'*articolo 121*.

6. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128*, e dai decreti legislativi di attuazione della *direttiva 96/92/CE*.

7. Fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'*articolo 112*, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

8. Dall'attuazione della parte terza del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

9. Una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al quindici per cento degli stanziamenti previsti da disposizioni statali di finanziamento è riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati all'attuazione della parte terza del presente decreto.

10. Restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare.

11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'*articolo 175*.

12. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.* ⁽⁶²⁶⁾

[13. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Sezione per la vigilanza sui rifiuti, pari ad unmilione duecento quarantamila euro, aggiornato annualmente in relazione al tasso d'inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'*articolo 224* con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Consorzio nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. ⁽⁶²⁵⁾]

14. In sede di prima applicazione, il termine di centottanta giorni di cui all'*articolo 112, comma 2,* decorre dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.

(624) *Comma inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, a decorrere dal 25 novembre 2006, sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, e, successivamente, così modificato dall' art. 51, comma 9, L. 28 dicembre 2015, n. 221. Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, del citato D.Lgs. n. 284 del 2006. Inoltre, per gli atti posti in essere dal 30 aprile 2006 dall'Autorità di bacino, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208.*

(625) *Comma soppresso dall'art. 2, comma 29-bis, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*

(626) *Comma così modificato dall'art. 9-bis, comma 6, lett. b), D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77.*

(627) *A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

(628) *Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.*

ART. 171 (Canoni per le utenze di acqua pubblica) ⁽⁶²⁹⁾

1. Nelle more del trasferimento alla regione Sicilia del demanio idrico, per le grandi derivazioni in corso di sanatoria di cui all'*articolo 96, comma 6,* ricadenti nel territorio di tale regione, si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i seguenti canoni annui:

- a) per ogni modulo di acqua assentito ad uso irrigazione, 40,00 euro, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
- b) per ogni ettaro del comprensorio irriguo assentito, con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, 0,40 euro;
- c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, 1.750,00 euro, minimo 300,00 euro;
- d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, 12.600,00 euro, minimo 1.750,00 euro. Il canone è ridotto del cinquanta per cento se il concessionario attua un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'*articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,* convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 giugno 1990, n. 165,* non si applicano per l'uso industriale;
- e) per ogni modulo di acqua assentito per la piscicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 300,00 euro, minimo 100,00 euro;
- f) per ogni kilowatt di potenza nominale assentita, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico 12,00 euro, minimo 100,00 euro;
- g) per ogni modulo di acqua assentita ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle lettere da a) ad f), 900,00 euro.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a 250,00 euro per derivazioni per il consumo umano e a 1.500,00 euro per derivazioni per uso industriale.

(629) *Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.*

ART. 172 (*Gestioni esistenti*) ⁽⁶³⁰⁾ ⁽⁶³¹⁾

1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. ⁽⁶³²⁾

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. ⁽⁶³²⁾

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. ⁽⁶³²⁾

3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in particolare:

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio. ⁽⁶³⁴⁾

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. ⁽⁶³²⁾

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione. ⁽⁶³²⁾

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'*articolo 50* del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218*, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati. ⁽⁶³³⁾

(630) A norma dell'art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente provvedimento.

(631) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(632) Comma così sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5.

(633) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(634) Comma inserito dall' art. 7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, che ha sostituito gli originari commi da 1 a 5 con gli attuali commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 5.

ART. 173 (Personale) ⁽⁶³⁵⁾

1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

(635) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 174 (Disposizioni di attuazione e di esecuzione) ⁽⁶³⁷⁾ ⁽⁶³⁹⁾

1. Sino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994. ⁽⁶³⁸⁾

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predisponde uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva. ⁽⁶³⁶⁾ ⁽⁶³⁸⁾

(636) A norma dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284, in vigore dal 25 novembre 2006, tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel presente decreto sono soppressi.

(637) A norma dell'art. 9-bis, comma 6, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente provvedimento.

(638) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, nel presente provvedimento le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono state sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

(639) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 175 (Abrogazione di norme) ⁽⁶⁴⁰⁾

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:

a) l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

- b) la legge 10 maggio 1976, n. 319;
- c) la legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
- d) la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
- e) la legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
- f) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
- g) la legge 25 luglio 1984, n. 381, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
- h) gli articoli 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;
- i) gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
- l) la legge 18 maggio 1989, n. 183;
- m) gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16;
- n) l'articolo 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- o) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130;
- p) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131;
- q) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- r) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133;
- s) l'articolo 12 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;
- t) l'articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408;
- u) la legge 5 gennaio 1994, n. 36, ad esclusione dell'articolo 22, comma 6;
- v) l'articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552;
- z) la legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;
- aa) l'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
- bb) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;
- cc) l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.

(640) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

ART. 176 (Norma finale) ⁽⁶⁴¹⁾

1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.
2. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

(641) Ad integrazione di quanto disposto nella parte terza, comprendente gli articoli da 53 a 176, vedi il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30.

(...)

Regione Calabria – Legge 18 maggio 2017, n. 18 recante: “Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato”.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 18 maggio 2017, n. 48.

CAPO I**Disposizioni generali****Art. 1 Finalità.**

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale).

2. In particolare, con la presente legge:

a) è riconosciuta e istituita l'Autorità idrica della Calabria, rappresentativa dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale individuato con l'*articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34*, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale. L'Autorità idrica della Calabria svolge le funzioni già attribuite ai soppressi enti d'ambito di cui all'*articolo 148 del D.Lgs. n. 152/2006*;

b) è disciplinata l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Art. 2 Istituzione dell'Autorità idrica della Calabria.

1. È istituito l'ente pubblico Autorità idrica della Calabria (AIC).

2. L'ente di cui al comma 1 è individuato, ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e dall'*articolo 147, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006*, quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, per il servizio idrico integrato, comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.

3. L'AIC è un ente pubblico non economico rappresentativo dei comuni della Calabria tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

4. L'AIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

5. L'AIC è titolare di un proprio patrimonio costituito:

a) da un fondo di dotazione composto da beni risultanti dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei cessati ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla *legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10* (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato), nonché da eventuali trasferimenti di ciascun ente locale ricadente nell'ambito e eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione;

b) da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;

c) a eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.

Art. 3 Funzioni dell'AIC.

1. All'AIC sono attribuite le funzioni già esercitate dai cessati enti o autorità d'ambito ai sensi della legislazione vigente.

2. L'AIC svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'AEEGSI.

3. L'AIC esercita le predette funzioni assicurando il necessario raccordo con l'amministrazione regionale.

Art. 4 *Partecipazione degli enti territoriali all'AIC.*

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 3, esercitano le funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di servizio idrico integrato tramite l'AIC alla quale partecipano obbligatoriamente.

Art. 5 *Organi dell'AIC.*

1. Gli organi dell'AIC sono:

- a) l'assemblea;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.
-

Art. 6 *Assemblea.*

1. L'assemblea dell'AIC è costituita dai quaranta comuni individuati mediante il procedimento disciplinato dall'articolo 8. Ai fini dello svolgimento dei lavori l'assemblea è composta dai sindaci dei comuni di cui al primo periodo, o loro delegati.

2. I quaranta comuni individuati ai sensi del comma 1 costituiscono l'assemblea per cinque anni decorrenti dalla convalida dei risultati del procedimento di cui all'articolo 8.

3. I componenti dell'assemblea eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di coordinamento e direzione dei lavori. Nelle more dell'elezione di cui al primo periodo le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune capoluogo di regione, o suo delegato.

4. Qualora un componente dell'assemblea cessi per qualsiasi causa, nel corso dei cinque anni di cui al comma 2, dalla carica di sindaco, allo stesso subentra il nuovo titolare della carica fino alla scadenza originaria del quinquennio.

5. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di zona di cui all'articolo 12. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

6. Lo statuto dell'AIC, da approvarsi da parte dell'assemblea nella prima seduta, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della medesima, regola il funzionamento dell'AIC e della stessa assemblea, nonché del consiglio direttivo. Lo statuto dell'AIC regola, altresì, il funzionamento delle conferenze territoriali di zona di cui all'articolo 12. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il voto favorevole dei due terzi dei componenti nella prima seduta, l'assemblea è riconvocata entro sette giorni per procedere ad una seconda votazione. In caso di mancato raggiungimento del quorum dei due terzi è sufficiente, dalla terza votazione in poi, la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.

7. Alle sedute dell'assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, l'assessore regionale e il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competenti in materia di servizio idrico integrato, nonché i presidenti delle quattro province calabresi ed il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria.

8. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone o indennità.

Art. 7 *Funzioni dell'assemblea.*

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'AIC in coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria e dalle determinazioni dell'AEEGESI. In particolare provvede:

- a) all'approvazione dello statuto;
- b) alla nomina del consiglio direttivo;
- c) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito e dei correlati piani operativi;
- d) alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale di regolazione del settore;

- e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
- f) alla scelta della forma di gestione;
- g) alla definizione dei principi e criteri per l'affidamento del servizio idrico integrato in favore del soggetto gestore;
- h) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
- i) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- j) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, sulla base delle proposte di ciascuna conferenza di zona;
- k) alla regolamentazione dei rapporti con il fornitore d'acqua all'ingrosso;
- l) alla nomina del direttore generale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, nonché alla nomina del revisore unico dei conti;
- m) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'AIC;
- n) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;
- o) all'approvazione della relazione annuale, predisposta dal direttore generale, sullo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati ed al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito.

Art. 8 *Individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea.*

1. I comuni capoluogo delle quattro province calabresi e il Comune di Reggio Calabria fanno parte di diritto dei quaranta comuni che, ai sensi dell'articolo 6, costituiscono l'assemblea dell'AIC. Fermo quanto disposto al comma 3, gli altri trentacinque comuni sono individuati mediante il procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al primo periodo e al comma 3.
2. Al fine di garantire una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale dei comuni delle quattro province calabresi e della Città metropolitana di Reggio Calabria, sulla base delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, i comuni di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati in conformità ai parametri indicati nella tabella di cui all'allegato A della presente legge, in relazione alle seguenti fasce demografiche:
 - a) popolazione maggiore o uguale a 15.001 abitanti;
 - b) popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti;
 - c) popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
 - d) popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
 - e) popolazione minore o uguale a 1.000 abitanti.
3. Nel caso in cui un comune sia l'unico appartenente a una delle fasce demografiche di cui al comma 2, esso fa parte di diritto dell'assemblea.
4. L'individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea è effettuata nell'ambito dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 3.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data, di cui al comma 10, secondo periodo, per lo svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea, in una domenica compresa tra il decimo e il quarantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 2. Col medesimo decreto sono individuate le sezioni da istituire presso ciascun seggio ai sensi del comma 9.
6. Tra la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria del decreto di cui al comma 5 e la data fissata ai sensi del medesimo comma devono intercorrere non meno di trenta giorni.
7. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo le quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria costituiscono ciascuna una circoscrizione territoriale, per come specificato nella tabella di cui all'allegato A.
8. Le operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea sono effettuate nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 7. A tal fine presso la sede di ciascuno dei comuni capoluogo delle quattro province calabresi e presso la sede del Comune di Reggio Calabria è istituito un seggio.
9. Presso i seggi di cui al comma 8, secondo periodo, è istituita una sezione per ciascuna delle fasce demografiche in relazione alle quali, in base alla tabella di cui all'allegato A e tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, si deve procedere all'individuazione di uno o più comuni.

10. L'individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea è effettuata con voto diretto, libero e segreto dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo. Le operazioni sono svolte contemporaneamente e in unica giornata, tra le ore 8 e le ore 22, presso i seggi istituiti ai sensi del comma 8, secondo periodo, nelle sezioni di cui al comma 9. Le schede sono fornite a cura dei comuni di cui al comma 8, secondo periodo. Ciascuno dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo, può esprimere una sola preferenza, nell'ambito dei comuni, di cui al comma 4, ricompresi nella stessa circoscrizione territoriale e nella stessa fascia demografica del comune di appartenenza dei sindaci predetti.

11. Per ciascuna delle sezioni di cui al comma 8 risultano individuati quali comuni che costituiscono l'assemblea i comuni che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di comuni da individuare in relazione alla sezione medesima in base alla tabella di cui all'allegato A. Nel caso di parità di preferenze tra più comuni l'ordine progressivo è determinato in base al maggior valore della popolazione residente in tali comuni secondo i dati dell'ultimo censimento.

12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo:

- a) sono convalidati i risultati delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea e sono determinati i comuni medesimi;
- b) è indetta la prima seduta dell'assemblea conseguente alle operazioni di cui al presente articolo.

13. I componenti dell'assemblea cessano dalla carica per effetto dell'insediamento dei nuovi componenti nella seduta di cui al comma 12, lettera b), ed esercitano le loro funzioni fino al ventesimo giorno antecedente alla data fissata ai sensi del comma 5, primo periodo.

14. L'assemblea disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono la stessa assemblea.

15. Con regolamento della Giunta regionale può essere modificata la tabella di cui all'allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, primo periodo, nonché dai commi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo, qualora la variazione delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, con riferimento all'anno precedente a quello in cui vengono effettuate le operazioni per il rinnovo della composizione dell'assemblea dell'AIC, comporti una diversa determinazione dei valori espressi nella tabella predetta in relazione alle fasce demografiche e alle circoscrizioni territoriali.

Art. 9 *Direttore generale.*

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità idrica ed è individuato tra soggetti che abbiano maturato una particolare qualificazione professionale nel settore della gestione delle risorse idriche. Nello statuto dell'AIC sono determinate le modalità e i requisiti per l'individuazione del direttore nonché la durata del relativo incarico.

2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'AIC e provvede, in particolare, all'organizzazione interna e al suo funzionamento, dirigendone la struttura operativa, ed all'affidamento del servizio. La retribuzione non può essere superiore a quella di dirigente di settore della Regione.

3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'AIC è attribuita al presidente dell'assemblea.

Art. 10 *Consiglio direttivo.*

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza delle conferenze territoriali di zona di cui all'articolo 12.

2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e verifica la coerenza dell'attività del direttore rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone la stessa.

3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. I membri del consiglio direttivo eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.

5. I membri del consiglio direttivo non percepiscono alcuna indennità.

Art. 11 *Revisore unico dei conti.*

1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente, secondo le modalità previste dallo statuto, fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39* (Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la *direttiva 78/660/CEE* e la *direttiva 83/349/CEE*, e che abroga la *direttiva 84/253/CEE*).

2. Il revisore resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.

3. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

Art. 12 *Articolazione organizzativa dell'AIC. Conferenze territoriali di zona.*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'AIC è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche. Queste ultime operano su zone territoriali coincidenti con gli ambiti come delimitati ai sensi degli *articoli 38 e 39 della L.R. n. 10/1997*.

2. In ciascuna zona territoriale opera una conferenza territoriale di zona (CTZ) composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nel corrispondente ambito territoriale.

3. I sindaci di ciascuna CTZ, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:

a) definire, nei limiti delle risorse stabilite dall'assemblea, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito e nel piano operativo pluriennale da proporre all'assemblea;

b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento di utenza.

4. L'assemblea può accogliere anche parzialmente o respingere le proposte di cui al comma 3, lettera a), dandone espressa motivazione. Qualora le CTZ non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 3, lettera a), l'assemblea assegna loro un congruo termine decorso il quale delibera autonomamente.

5. La Giunta regionale, previa intesa con l'assemblea dell'AIC e sentiti i comuni interessati, può accorpate più zone di cui al comma 1.

6. Il coordinamento delle attività delle singole CTZ è demandato alle province rispettivamente competenti per territorio ed alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 13 *Funzionamento delle CTZ.*

1. Le deliberazioni di ciascuna CTZ sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci o loro delegati che la compongono a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nella zona di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.

2. Le CTZ sono presiedute dai presidenti delle province rispettivamente competenti per territorio o dal Sindaco metropolitano di Reggio Calabria i quali provvedono alla loro convocazione.

3. I sindaci o i loro delegati, i presidenti delle province ed il Sindaco metropolitano che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.

Art. 14 *Gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia delle gestioni esistenti.*

1. I servizi di cui all'*articolo 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006*, sono affidati, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, al soggetto gestore, nelle forme prescelte in conformità alle disposizioni legislative vigenti, dall'AIC, ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.
2. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico, e relativo disciplinare, sono individuate le gestioni esistenti da salvaguardare in conformità alle disposizioni dell'*articolo 172 del D.Lgs. n. 152/2006*.
3. Con specifico riferimento alle procedure di project finance finanziate con i fondi previsti dalla Delib.CIPE n. 60/2012 e già aggiudicate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'AIC, coerentemente con le previsioni del piano d'ambito, regola nella convenzione per la gestione la facoltà del soggetto gestore di subentrare nei rapporti con i promotori concessionari ovvero di risolverne le convenzioni, ed a quali condizioni, nel rispetto delle deliberazioni AEGSI.

CAPO II

Vigilanza e controllo

Art. 15 *Vigilanza e controllo sul soggetto gestore.*

1. L'AIC vigila sull'attività del soggetto gestore, secondo quanto previsto all'*articolo 152 del D.Lgs. n. 152/2006*.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale dell'AIC redige una relazione con i contenuti di cui al comma 3, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa alla Regione ed ai comuni.
3. La relazione illustra:
 - a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
 - c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
 - d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;
 - e) la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni.

Art. 16 *Trasmissione dei dati e delle informazioni.*

1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di servizio idrico, un'apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'Autorità nazionale di regolazione del settore.
2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dall'AIC mediante sistemi informativi che consentano la condivisione delle informazioni.
3. L'AIC, con il coinvolgimento dei gestori, trasmette al dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico e per ogni singola gestione:
 - a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
 - b) le convenzioni stipulate con i gestori;
 - c) le tariffe applicate all'utenza;
 - d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.

Art. 17 *Funzioni della Regione.*

1. Nell'ambito del servizio idrico la Regione:
 - a) verifica la coerenza del piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte del soggetto competente. In tale contesto, al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'*articolo 121 del D.Lgs. n. 152/2006*, e con il piano

di gestione delle acque di cui alla *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in relazione allo stato di deficit infrastrutturale che ancora caratterizza il sistema di opere del servizio idrico integrato:

1) predispone un apposito programma finalizzato al conseguimento del risparmio idrico di cui all'*articolo 146, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006*. In particolare, per l'adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni, dello Stato e dell'ATERP Regionale, il programma prevede l'installazione di contatori di misura, con tecnologie di telelettura, in ogni singola unità residenziale e relativi interventi di adeguamento dell'impianto idrico; tale programma comprende anche le misure necessarie per il censimento, riordino e bonifica delle utenze in capo ad amministrazioni pubbliche;

2) individua gli interventi strategici di interesse regionale, tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, sentito il gestore del servizio idrico integrato e l'AIC, con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensione sovra comunale;

3) individua le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e degli interventi di cui ai numeri 1 e 2, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche della Regione;

b) può promuovere la determinazione di criteri per la articolazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali, in armonia con le disposizioni normative nazionali in materia di costi del servizio per le determinazioni delle tariffe.

2. Il dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, avvalendosi delle informazioni di cui all'articolo 16, esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale, relativamente all'organizzazione dei servizi, segnala all'AEEGSI eventuali criticità e formula alla stessa proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio, formula pareri preventivi o osservazioni, se richiesti, sugli atti di stretta competenza dell'assemblea dell'AIC.

CAPO III

Tutela degli utenti e partecipazione

Art. 18 *Tutela degli utenti e partecipazione.*

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'AIC è istituito il Comitato consultivo degli utenti del servizio e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito sulla base di un regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale che determina, in particolare, i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

2. Il Comitato consultivo degli utenti del servizio idrico integrato e dei portatori di interesse, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale.

3. L'AIC mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti del servizio idrico integrato e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali e norma finanziaria

Art. 19 *Subentro dell'AIC alle autorità d'ambito territoriale ottimali soppresse.*

1. Dalla data dell'effettivo insediamento degli organi, l'AIC subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità d'ambito territoriale ottimali soppresse in virtù dell'*articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191* (legge finanziaria 2010).

2. A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'*articolo 47, comma 3, della L.R. n. 34/2010*, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall'AEEGSI.

Art. 20 *Disposizioni transitorie relative al personale.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente già assunto mediante le procedure di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'*articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, (legge finanziaria 2008), e in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2012 presso gli Enti d'ambito di cui alla *L.R. n. 10/1997*, è trasferito nei ruoli dell'AIC, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 31 del D.Lgs. n. 165/2001*.
2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale è posto alle dipendenze dell'AIC e mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata. I contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, in atto presso gli Enti d'ambito e trasferiti all'AIC, cessano alla scadenza del relativo termine.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall'effettivo insediamento, il direttore generale dell'AIC definisce la dotazione organica e la sottopone per l'approvazione all'assemblea.
4. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'AIC, in sede di prima applicazione della presente legge e fino alla definizione a regime del costo del servizio idrico, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Art. 21 *Disposizioni transitorie.*

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data per lo svolgimento delle operazioni per la prima individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea dell'AIC. Alle operazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate in sede di prima applicazione le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l'assemblea dell'AIC sentita l'ANCI Calabria.
3. Nella prima seduta convocata, all'esito delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'assemblea delibera l'approvazione dello statuto dell'AIC ai sensi del comma 12 dell'articolo 8.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC, la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest'ultimo opera mediante una struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, avvalendosi di personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
5. Le procedure di cui all'*articolo 47, comma 3 della L.R. n. 34/2010*, rimangono sospese fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC.
6. Entro trenta giorni dalla seduta di cui al comma 3, l'AIC delibera la forma di gestione tra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ai sensi dell'*articolo 149-bis del D.Lgs. n. 152/2006*, da disporsi entro i successivi trenta giorni. Qualora l'AIC non provveda nei termini stabiliti la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'*articolo 172 del D.Lgs. n. 152/2006*.

Art. 22 *Poteri sostitutivi.*

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione vigila sulle attività dell'ente di governo dell'ambito e, in caso di inadempimento, ovvero nella ipotesi di accertata inerzia nell'adozione di tutti gli atti relativi all'organizzazione del servizio idrico integrato nonché di quelli necessari a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione, rispettivamente, degli enti d'ambito o dei comuni inadempienti.

Art. 23 *Relazione annuale.*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli comunali dei comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale nonché al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.

2. La relazione di cui al comma 1, illustra:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
- b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
- c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
- d) le caratteristiche delle tariffe applicate e le entrate del gettito tariffario.

Art. 24 *Abrogazioni.*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la *legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10* (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato) ad eccezione degli articoli dal 6 al 29 e dal 57 al 60;

b) i commi 1 e 2 dell'*articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34* (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011).

Art. 25 *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 26 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A
Tabella

Circoscrizioni territoriali	Comuni capoluogo	Fasce demografiche (articolo 8, comma 2)					Totale
		a)	b)	c)	d)	e)	
Cosenza	1	4	2	3	4	1	15
Reggio C.	1	2	1	2	3	1	10
Catanzaro	1	1	0	3	1	1	7
Crotone	1	0	1	0	1	1	4
Vibo Val.	1	0	0	1	1	1	4
Totale	5	7	4	9	10	5	40

Regione Emilia Romagna - L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante: "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente".

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 193.

TITOLO I

Disposizioni relative ai servizi pubblici ambientali

Capo I

Principi e norme generali

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.

2. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

a) riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;

b) tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;

c) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;

d) salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;

e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.

3. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:

a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;

b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità, anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;

c) riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;

d) promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.

4. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la quantità di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista all'*articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) in attuazione della *direttiva 2008/98/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e del Sesto Programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea.

Art. 2 *Disposizioni generali.*

1. Con la presente legge la Regione dà attuazione alla *legge 23 dicembre 2009, n. 191*: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), *articolo 2*, comma 186-bis.

2. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, è emanata in conformità all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del *decreto legislativo n. 152 del 2006*, e nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonché in coerenza con i principi generali dell'ordinamento regionale. Con riferimento al servizio idrico integrato, i modelli di affidamento sono quelli previsti dall'ordinamento europeo.

Art. 3 *Ambito territoriale ottimale.*

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'*articolo 118, comma primo, della Costituzione*, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformità agli *articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

2. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la Regione contermina, nel rispetto dell'*articolo 117, comma ottavo, della Costituzione*. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermina.

Capo II**Organizzazione territoriale****Art. 4** *Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.*

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal *decreto legislativo n. 152 del 2006* e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è costituita un'Agenzia denominata "Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

3. L'Agenzia informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. L'Agenzia, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall'*articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dallo statuto.

4. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.

6. Nel processo di definizione ed approvazione del piano d'ambito di cui all'*articolo 13*, l'Agenzia rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali, sociali e sindacali del territorio.

7. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato. Relativamente alla gestione integrata dei rifiuti urbani, la presente disposizione si applica fino alla data di decorrenza dell'applicazione del regolamento previsto dall'*articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214* ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall' art. 42, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46 della medesima legge).

Art. 5 *Organi dell'Agenzia.*

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio d'ambito;
 - c) i Consigli locali;
 - d) il Collegio dei revisori.
 2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Agenzia sono stabilite dallo statuto.
-

Art. 6 *Presidente.*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è nominato in seno al Consiglio d'ambito nella seduta di insediamento.
 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'ambito e cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli locali.
 3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con i Consigli locali ad un componente del Consiglio d'ambito.
-

Art. 7 *Consiglio d'ambito.*

1. Il Consiglio d'ambito svolge le funzioni di primo livello, è nominato dal Consiglio locale ed è costituito da Sindaci, Presidenti della Provincia o Amministratori da loro delegati in via permanente. Il Consiglio è rinnovato ogni cinque anni.
2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza del Consiglio d'ambito, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale cui apparteneva il titolare della carica. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1.
3. Le deliberazioni del Consiglio d'ambito sono validamente assunte a maggioranza dei votanti e ogni componente ha a disposizione un voto.
4. Al Consiglio d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'Agenzia e che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In particolare il Consiglio d'ambito approva lo statuto dell'Agenzia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio d'ambito delibera l'assunzione del direttore, ai sensi dell'*articolo 11*.
5. Il Consiglio d'ambito provvede sia per il servizio idrico integrato sia per quello di gestione dei rifiuti:
 - a) all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
 - b) alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
 - c) all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
 - d) all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
 - e) alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
 - f) all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
 - g) alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
 - h) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
 - i) al monitoraggio e valutazione, tenendo conto della qualità ed entità del servizio reso in rapporto ai costi, sull'andamento delle tariffe all'utenza deliberate dai Consigli locali ed all'eventuale proposta di modifica e aggiornamento;
 - j) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
 - k) a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;

l) ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.

Art. 8 *Consigli locali.*

1. I Consigli locali svolgono le funzioni di secondo livello ai sensi dell'*articolo 4*, comma 4. Ogni Consiglio locale è costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre Regioni che siano stati inclusi nell'ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente, o dagli amministratori locali delegati, in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all'*articolo 11 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6* (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
 2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati, all'interno di ogni Consiglio locale, dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato secondo quanto previsto al comma 4 con riferimento a tutti i Comuni associati.
 3. Ogni Consiglio locale elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
 4. Il Consiglio locale è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale.
 5. I Consigli locali esprimono un parere sulla proposta di bilancio preventivo entro trenta giorni dalla trasmissione della stessa.
 6. I Consigli provvedono, per entrambi i servizi:
 - a) all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
 - b) a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
 - c) all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'*articolo 7*, comma 5, lettera g);
 - d) alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'*articolo 7*, comma 5, lettera g);
 - e) al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.
 7. Per il funzionamento del Consiglio locale gli Enti locali concludono un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l'organizzazione e l'eventuale costituzione di un ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso assegnati. I Consigli locali, ovvero i loro uffici di presidenza, possono riunirsi in seduta congiunta per esaminare decisioni che coinvolgano più territori provinciali.
 8. Con deliberazione assunta con la maggioranza delle quote di partecipazione è possibile fondere più Consigli locali. Il Consiglio locale derivante dalla fusione di più Consigli esprime nel Consiglio d'ambito un numero di rappresentanti pari a quello espresso originariamente dai territori aggregati.
 9. Il Consiglio locale, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti. A tal fine il Consiglio locale adotta un apposito regolamento entro novanta giorni dall'insediamento.
 10. Il Consiglio locale invia ai Consigli comunali una relazione annuale sullo stato dei servizi ai fini della sua discussione.
-

Art. 9 *Collegio dei revisori.*

1. Il Presidente, su proposta del Consiglio d'ambito, nomina il Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti nel rispetto delle disposizioni di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000* e di quanto previsto all'*articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.
-

Art. 10 *Compensi.*

1. Ai componenti degli organi dell'Agenzia di cui agli *articoli 6, 7 e 8* non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 11 *Direttore.*

1. L'Agenzia ha un direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio d'ambito, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000*.

2. Il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, ed in particolare:

- a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'ambito e ai Consigli locali;
 - b) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - c) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - d) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - e) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - f) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
 - g) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
 - h) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo ed alla sua sottoposizione preliminare ai Consigli locali al fine dell'esercizio delle prerogative di cui all'*articolo 8*, comma 5;
 - i) il bilancio di cui alla lettera precedente dovrà essere redatto secondo principi di trasparenza, leggibilità e strutturato mediante disaggregazione delle voci al fine di renderlo accessibile ai cittadini.
-

Art. 12 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione, in raccordo con le Autonomie locali, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge e nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, esercita le proprie attribuzioni in materia di regolazione dei servizi pubblici prevedendo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- a) la formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione ed il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali secondo le finalità di cui alla presente legge, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'*articolo 23 dello Statuto* ⁽³⁾;
- b) la definizione degli elementi di dettaglio inerenti la regolazione economica, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'*articolo 23 dello Statuto* ⁽³⁾;
- c) le modalità di conferimento alla Regione delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;
- d) l'esercizio della vigilanza ⁽³⁾;
- e) l'esercizio del potere di sanzione, ad eccezione delle sanzioni connesse alla violazione del contratto di affidamento;
- f) lo svolgimento delle attività specifiche relative alla tutela dei consumatori di cui all'*articolo 15*;
- g) la definizione delle modalità e degli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuovendo inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti ⁽³⁾.

2. La Regione, anche al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli *articoli 121, 152 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006* relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvede:

- a) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e

valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;

b) allo svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della *legge regionale 19 aprile 1995, n. 44* (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed in raccordo con gli Osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'*articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93* (Disposizioni in campo ambientale);

c) alla definizione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, del limite del costo di funzionamento dell'Agenzia e della quota parte massima di cui all'*articolo 4, comma 7*;

d) alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione;

e) al controllo sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.

3. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera e), la Commissione competente dell'Assemblea legislativa attiva le opportune forme di consultazione del Comitato di cui all'*articolo 15*, assicurando il raccordo con l'Agenzia, che fornisce ulteriore supporto informativo sugli obiettivi e lo stato di realizzazione degli stessi. Per tali finalità, la Commissione si avvale di tre esperti nelle materie della regolazione del servizio idrico e della gestione dei rifiuti, ai quali spetta il solo rimborso delle spese di trasferta. Tali esperti vengono eletti all'interno della Commissione in una unica votazione e con voto limitato ad un solo nominativo.

4. La Regione esercita altresì il potere di sanzione e, in particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:

a) alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla presente legge;

b) al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione del comma 2, lettera a).

5. Per le violazioni di cui al comma 4 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000, commisurata alla gravità dell'inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all'Autorità competente la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio.

6. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata.

(3) Con *Delib. G.R. 11 giugno 2012, n. 754* sono state approvate le linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, ai sensi della presente lettera.

Art. 13 *Piano d'ambito per la gestione dei servizi.*

1. Il Consiglio d'ambito approva il piano d'ambito per il servizio idrico integrato ed il piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. I piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

3. I piani d'ambito sono di norma aggiornati in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.

4. Al fine di rafforzare la gestione industriale dei servizi, i bacini di affidamento previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di partizione del perimetro territoriale per i nuovi affidamenti dei servizi a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della partizione, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolante della Regione. Il Consiglio d'ambito assume la relativa decisione con la maggioranza dei suoi componenti ⁽⁴⁾.

5. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, dando attuazione in particolare a quanto previsto dall'*articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006*, prevede:

- a) la ricognizione delle infrastrutture;
- b) il programma degli interventi;
- c) il modello gestionale ed organizzativo;
- d) il piano economico finanziario.

6. Il piano d'ambito dei rifiuti costituisce, in attuazione della pianificazione sovraordinata adottata secondo i contenuti previsti dall'*articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006*, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. Nel caso l'attività di smaltimento e quella di raccolta e avviamento allo smaltimento siano svolte da soggetti distinti, il piano d'ambito dei rifiuti assicura l'integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dalla pianificazione sovraordinata ai fini della determinazione del costo dello smaltimento. Il piano d'ambito dei rifiuti individua altresì, nella descrizione del modello organizzativo e gestionale, le attività che il concessionario del servizio pubblico può svolgere mediante ricorso a soggetti esterni, nonché le modalità di avvalimento delle cooperative sociali di tipo B di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)* per la gestione dei centri di raccolta di cui all'*articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 15 ottobre 2012, n. 1470.

Art. 14 Clausola valutativa.

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'*articolo 12, comma 2, lettera b)*, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:

- a) alla realizzazione delle finalità di cui all'*articolo 1*;
- b) alla definizione di un ambito territoriale ottimale unico regionale e istituzione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, con il conseguente riassetto della struttura di governance;
- c) all'esercizio delle funzioni della Regione di cui all'*articolo 12*.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente un rapporto sull'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione dell'Agenzia e sulla liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'*articolo 20*.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Capo III

Tutela degli utenti

Art. 15 Tutela degli utenti e partecipazione.

1. La Regione, ai fini della tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolge i seguenti compiti:

- a) segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra l'Agenzia ed i gestori dei servizi, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti;
- b) segnala all'Agenzia e al gestore, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i loro rapporti, in particolare quando ciò sia richiesto da rilevanti esigenze degli utenti.

2. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto alla Regione i reclami, le istanze, le segnalazioni di cui al comma 1, dopo che i gestori interessati o l'Agenzia hanno risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorsi

di norma almeno 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della stessa richiesta. Tramite apposita direttiva regionale sono individuate le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori o all'Agenzia ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.

3. Solo qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, la Regione invia una segnalazione all'Agenzia per gli interventi opportuni nell'esercizio delle proprie competenze, fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate e segnalando l'opportunità di applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di servizio, per gli adempimenti di competenza. La Regione può, inoltre, avviare autonomamente una procedura sanzionatoria nei confronti dei gestori in caso di violazioni ai sensi dell'*articolo 12*, comma 4.

4. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presso il Consiglio d'ambito dell'Agenzia è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è formato sulla base di una direttiva della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione assembleare, che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.

5. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare:

- a) coopera con l'Agenzia e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
- b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
- c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
- d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
- e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
- f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
- g) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
- h) trasmette all'Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

6. La Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, le forme di partecipazione di cui alla *legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3* (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). A tal fine il Comitato consultivo degli utenti si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di cui all'*articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2010*.

7. L'Agenzia mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato ed uno in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Capo IV

Disposizioni specifiche per il settore rifiuti

Art. 16 Disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

1. In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'*articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006*, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'*Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006*, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia provvede alla ricognizione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche in fase di gestione post operativa, all'analisi del loro stato operativo ed alla ricognizione degli impianti previsti nella pianificazione di settore al fine di integrare e aggiornare la pianificazione d'ambito.

Art. 17 *Avvalimento di cooperative sociali.*

1. Fermo restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge n. 381 del 1991* per la gestione operativa dei centri di raccolta o per l'effettuazione di attività amministrativa connessa alle operazioni preliminari per l'avvio al recupero o allo smaltimento.

2. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali ai sensi del comma 1 restano titolari e responsabili delle attività connesse all'effettuazione del servizio.

Capo V

Disposizioni specifiche per il settore idrico

Art. 18 *Acquedotti pubblici industriali.*

1. Al fine di ridurre i prelievi da falda e di garantire un ottimale utilizzo della risorsa in relazione alla sua qualità e agli usi connessi, in particolare nelle aree caratterizzate da carenza di risorsa idrica, la Regione promuove la realizzazione di acquedotti pubblici industriali. In tale caso la realizzazione delle opere e la gestione delle stesse può essere svolta dal soggetto gestore del servizio idrico integrato qualora detta possibilità sia stata prevista nell'ambito del procedimento di affidamento del servizio.

2. La gestione dell'acquedotto pubblico industriale è separata da quella del servizio idrico integrato ed i relativi costi, determinati sulla base della disciplina vigente e regolati dalla Regione, sono posti a carico dei soli utenti serviti.

TITOLO II

Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 *Attivazione dell'Agenzia ⁽⁵⁾.*

1. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti è istituita a far data dall'1 gennaio 2012 e dalla medesima data l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'*articolo 30 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10* (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). Dall'1 gennaio 2012 le suddette forme di cooperazione sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'Agenzia, che, fino alla nomina del direttore di cui all'*articolo 11*, le esercita tramite il soggetto di cui al comma 3.

2. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca i Consigli locali. Ciascun Consiglio locale nomina un componente del Consiglio d'ambito ed il proprio coordinatore. La Regione convoca i componenti del Consiglio d'ambito per la seduta di insediamento. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio d'ambito approva lo statuto dell'Agenzia e il bilancio d'esercizio. Sino alla nomina dei coordinatori dei Consigli locali, ogni Consiglio locale è presieduto dal Presidente della soppressa forma di cooperazione di cui all'*articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008*.

3. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'*articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008*, sulla base della specifica individuazione a tal fine effettuata con precedente deliberazione della Giunta regionale.

4. Il soggetto incaricato di cui al comma 3 è scelto preferibilmente nell'ambito dei dirigenti regionali con competenze inerenti le attività da svolgersi. La nomina ha effetto dalla data del 1° gennaio 2012. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere. Per gli adempimenti di competenza il soggetto incaricato si avvale del personale adibito alle funzioni delle forme di cooperazione nonché del personale della Regione.

5. Il soggetto incaricato ha la legale rappresentanza dell'Ente fino alla nomina del Presidente, cura la gestione ordinaria e adotta gli atti strettamente necessari per assicurare la corretta erogazione dei servizi e provvede alla definizione del primo bilancio di funzionamento dell'Agenzia. A tal fine il soggetto incaricato proroga l'incarico di uno dei revisori dei conti delle forme di cooperazione di cui all'*articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008* fino alla nomina del collegio dei revisori ai sensi dell'*articolo 9*.

6. La dotazione organica dell'Agenzia in sede di prima applicazione è fissata in misura pari al personale già assegnato alle forme di cooperazione di cui all'*articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008*.
7. Il costo della struttura temporanea di attivazione dell'Agenzia trova copertura secondo le modalità già previste per le Autorità di ambito soppresse.
8. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone uno schema di statuto dell'Agenzia al fine di facilitarne l'adozione.
9. Al fine di assicurare la continuità gestionale nella fase transitoria i soggetti delegati dalle forme di cooperazione alla sottoscrizione dei contratti garantiscono la gestione di bilancio in conto terzi anche a favore dell'Agenzia. Per la gestione delle funzioni di tesoreria, l'Agenzia può avvalersi della Tesoreria della Regione Emilia-Romagna previa convenzione.

(5) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 gennaio 2012, n. 80.

Art. 20 *Liquidazione delle forme di cooperazione.*

1. La gestione di liquidazione delle forme di cooperazione è svolta dal soggetto incaricato di cui all'*articolo 19* che provvede:
 - a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
 - b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili da trasferire all'Agenzia;
 - c) alla ricognizione del personale assegnato alle soppresse forme di cooperazione di cui all'*articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008* da trasferire all'Agenzia;
 - d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria.
2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2012. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'Agenzia i saldi di bilancio delle forme di cooperazione, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.

Art. 21 *Personale dell'Agenzia.*

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, assegnato presso i soggetti partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'*articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008*, continua a svolgere i compiti relativi all'espletamento delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'Agenzia a seguito della ricognizione di cui all'*articolo 20*, comma 1, lettera c). Il trasferimento avviene nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile, come richiamato dall'*articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001*.
3. All'atto del trasferimento del personale gli Enti di provenienza adeguano le proprie dotazioni organiche. Sono inoltre acquisite dall'Agenzia anche le risorse correlate al salario accessorio relative al personale trasferito che sono corrispondentemente decurtate dal relativo fondo dell'Ente di provenienza.
4. L'Agenzia applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.
5. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento ⁽⁶⁾.
6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo, in essere presso le forme di cooperazione di cui all'*articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008* alla data del 31 dicembre 2011, continuano con l'Agenzia fino alla loro naturale scadenza. I contratti in scadenza successivamente all'entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino al termine della gestione di liquidazione di cui all'*articolo 20*, ferme restando le norme generali sul lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni ⁽⁷⁾.

7. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Consiglio d'ambito ridetermina, su proposta del direttore, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di costo della prima dotazione organica e nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.

8. Nei sei mesi successivi all'approvazione della dotazione organica, in considerazione delle opportunità di miglior utilizzo del personale, l'Agenzia e gli enti già partecipanti alle forme di cooperazione di cui all'*articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2008* possono attuare tra di essi processi di mobilità del personale, nei limiti delle dotazioni organiche rideterminate e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente. Il predetto termine è prorogato, in riferimento alla mobilità verso le Province, fino a tre mesi dopo il termine del periodo transitorio di cui all'*articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135* ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall' art. 42, comma 2, L.R. 21 dicembre 2012, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46 della medesima legge).

(7) Comma così modificato dall' art. 42, comma 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46 della medesima legge).

(8) Comma così modificato dall' art. 42, comma 4, L.R. 21 dicembre 2012, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46 della medesima legge).

Art. 22 *Vigilanza e sanzioni.*

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'Agenzia si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali che la partecipano.

2. Compete all'Agenzia provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai propri regolamenti.

3. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Agenzia.

3-bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione ⁽⁹⁾.

(9) Comma aggiunto dall' art. 10, comma 1, L.R. 5 ottobre 2015, n. 16.

Art. 23 *Esercizio dei poteri sostitutivi.*

1. In caso di accertata e persistente inattività degli Enti locali nell'esercizio obbligatorio delle funzioni di cui alla presente legge, trova applicazione quanto previsto all'*articolo 30 della legge regionale n. 6 del 2004*. A tal fine è sentito il Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 24 *Altre disposizioni transitorie.*

1. Le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione fino all'approvazione del piano d'ambito da parte del Consiglio d'ambito.

2. Prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, l'Agenzia procede alla ricognizione dell'impiantistica esistente al fine di individuare le soluzioni gestionali ottimali in relazione al nuovo perimetro di ambito territoriale e al bacino di affidamento, provvedendo all'adeguamento del piano d'ambito.

3. Sino alla costituzione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all'*articolo 15*, le funzioni spettanti a detto organismo sono svolte dal Comitato consultivo degli utenti istituito ai sensi dell'*articolo 31 della legge regionale n. 10 del 2008*.

4. Le società degli Enti locali di cui all'*articolo 113, comma 13, del decreto legislativo n. 267 del 2000*, in ogni caso continuano la propria attività almeno fino alla scadenza degli organi in essere, fermo quanto disposto in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. La presente disposizione non trova applicazione per le società che svolgano anche la funzione di produzione e fornitura all'ingrosso della risorsa idrica che continuano la propria attività secondo le disposizioni statutarie ⁽¹⁰⁾.

5. Le direttive regionali in materia di servizi pubblici ambientali emanate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora compatibili.

(10) Comma così modificato dall' art. 42, comma 5, L.R. 21 dicembre 2012, n .19, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46 della medesima legge).

Art. 25 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogati gli *articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10* (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

2. Sono abrogati gli *articoli 2, 3, 6, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25* (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani). Sono soppressi il comma 1 dell'*articolo 13* e il comma 2 dell'*articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1999*.

Art. 26 *Disposizioni finali.*

1. Le disposizioni di cui alla *legge regionale n. 25 del 1999* non oggetto di espressa abrogazione continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.

2. Nelle disposizioni della *legge regionale n. 25 del 1999* che continuano a trovare applicazione il riferimento all'Agenzia di Ambito è sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

3. Le disposizioni della presente legge relative al funzionamento dell'Agenzia sono da considerare disposizioni speciali rispetto a quelle del *decreto legislativo n. 267 del 2000*, che ne integra la disciplina per quanto qui non previsto.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge trova applicazione la disciplina di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*.

Art. 27 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Regione Lombardia - L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 recante: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 16 dicembre 2003, n. 51, I S.O.

(2) A parziale modifica della presente legge vedi l'art. 2, comma 4, L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(3) Il testo coordinato con le modifiche è stato pubblicato sul B.U. n. 43 del 26 ottobre 2006, III S.S.

(4) Si veda il D.Dirett. reg. 16 ottobre 2006, n. 11444: "Indicazioni agli Enti locali e alle Autorità d'Ambito per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'organizzazione del servizio idrico integrato".

(5) Si veda la Delib.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3789: Programma di tutela e uso delle acque - Indicazioni alle Autorità d'ambito per la definizione degli interventi prioritari del ciclo d'acqua.

(6) Si veda la Delib.G.R. 26 settembre 2007, n. 8/5448: "Metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Lombardia".

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e oggetto.

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

2. I servizi locali di interesse economico generale, di seguito denominati servizi, sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini della presente legge sono comunque servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani;
- b) la distribuzione dell'energia elettrica e termica e del gas naturale;
- c) la gestione dei sistemi integrati di alloggiamento delle reti nel sottosuolo;
- d) la gestione del servizio idrico integrato.

3. Il titolo II disciplina la gestione dei rifiuti e stabilisce i criteri in base ai quali attuare la valorizzazione della risorsa rifiuto con politiche di riduzione a monte e di massimizzazione del recupero.

4. Il titolo III disciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

5. Il titolo IV stabilisce i criteri in base ai quali garantire l'uso razionale della risorsa sottosuolo, in condizioni di sicurezza ed efficienza, e favorire le condizioni per nuove opportunità di crescita economica e sociale.

6. Il titolo V disciplina le risorse idriche, stabilisce i criteri in base ai quali tutelare e garantire l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo.

7. Le finalità di cui al comma 1, per le quali la Regione fornisce agli enti locali strumenti di assistenza e supporto, sono perseguite nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei seguenti criteri generali:

- a) copertura territoriale dei servizi, che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili;
- b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e di protezione dell'ambiente anche più elevati rispetto agli standard vigenti nelle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;
- c) monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utente, mediante individuazione di standard di misurazione;

d) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti svantaggiati;

e) garanzia della possibilità di accesso e interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali;

f) trasparenza dell'azione amministrativa e partecipazione attiva dei cittadini e degli erogatori di servizi alle fasi attuative della presente legge anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di confronto e di adeguati strumenti di monitoraggio.

8. La pianificazione e la programmazione regionale in materia di servizi è integrata con la valutazione ambientale di cui alla *direttiva 2001/42/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

9. Gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento dei servizi.

9 bis. La Giunta regionale individua con gli enti locali forme e modi per favorire il raccordo delle funzioni conferite ai sensi della presente legge. ⁽⁷⁾

(7) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.*

Art. 2

Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi.

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, esclusivamente a società patrimoniali di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile: Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo. Le società patrimoniali perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

1-bis. [Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche i soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma]. ⁽¹⁰⁾.

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse. [I proprietari applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi per l'attività di gestione delle proprie reti e impianti] ⁽¹¹⁾. L'assetto proprietario e il modello gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione ⁽¹²⁾.

3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati dell'erogazione del servizio. I proprietari, i gestori e gli erogatori applicano la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture ⁽¹³⁾.

4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.

5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti.

6. L'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà ⁽¹⁴⁾.

6-bis. Alla scadenza dell'eventuale periodo di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali dell'ente locale rientrano nella piena disponibilità di quest'ultimo. Fatta eccezione per il servizio idrico integrato e salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità

e urgenza, gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono totalmente ammortizzati durante il periodo dell'affidamento, così da garantirne il trasferimento all'ente locale a titolo gratuito con modalità che assicurino il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza. Gli enti locali determinano la durata degli affidamenti in conformità con le disposizioni del presente comma ⁽¹⁵⁾.

7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato; le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata anche sulla base della disciplina vigente in altro Stato membro dell'Unione europea.

8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è consentito l'affidamento contestuale con le procedure di cui al comma 6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.

9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) in maniera diffusa sul territorio;
- b) con regolarità e continuità della prestazione;
- c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
- e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
- f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
- g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza;
- h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella carta dei servizi di cui all'articolo 7, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.

10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie locali:

- a) sono fissati, nel rispetto della normativa statale, standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi; ⁽¹⁶⁾
- b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di eccellenza regionale di cui all'articolo 8, comma 4 e le modalità di applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore penalizzante. ⁽¹⁷⁾

(8) Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1 e dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge. Si veda, anche, l'art. 9, comma 1, della citata L.R. n. 1/2009.

(9) Per la disapplicazione di alcune disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 27, comma 1, L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18 e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1.

(11) Periodo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1.

(12) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(13) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1.

(14) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1.

(15) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18 e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(16) Lettera così modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a), della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

(17) Si veda, in attuazione del presente comma, il Reg. 3 aprile 2007, n. 4.

Art. 3

Garante dei servizi locali di interesse economico generale.

1. È istituito il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, di seguito denominato Garante dei servizi, a tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio.
2. Il Garante dei servizi, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4, vigila sull'applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi e rilascia i pareri nei casi previsti dalla presente legge.
3. Il Garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori ed i gestori delle reti e delle infrastrutture.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura del Garante dei servizi, stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del servizio.

Art. 4

Osservatorio regionale risorse e servizi.

1. L'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 3, commi 172 bis, ter e quater della L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), è ridenominato Osservatorio regionale risorse e servizi, di seguito denominato Osservatorio risorse e servizi.
2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), attraverso l'Osservatorio risorse e servizi, assicura le seguenti attività:
 - a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale, per misurarne il grado di soddisfazione, anche sulla base della valutazione dei reclami trasmessi dal comune e dalle associazioni dei consumatori;
 - b) supportare le aggregazioni degli enti locali nell'attività di affidamento dei servizi;
 - c) monitorare l'evoluzione del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia;
 - d) garantire la verifica costante delle iniziative e dei progetti proposti, promossi e realizzati da enti ed istituzioni privati e pubblici nei quali sia prevista la partecipazione di capitali pubblici;
 - e) costituire e gestire una banca dati strutturata per ogni servizio erogato da immettere in un sito telematico;
 - f) redigere capitolati tipo per le gare per l'affidamento dei servizi;
 - g) comparare le carte dei servizi di cui all'articolo 7, mediante indici di qualità, assicurandone ampia divulgazione;
 - h) stabilire e pubblicare il sistema degli indicatori atti a comparare il grado di soddisfazione dell'utente, la qualità, l'efficienza e l'economicità dei servizi prestati al fine di assegnare l'attestato di eccellenza o applicare la sanzione e misure correttive al contratto di servizio di cui all'articolo 6;
 - i) pubblicizzare le esperienze pilota nazionali e internazionali;
 - j) censire le reti esistenti, rilevandone dati economici, tecnici e amministrativi;
 - k) rilevare, sulla base di studi e ricerche, le tendenze del mercato dei servizi;
 - l) effettuare azioni di informazione permanente tramite strumenti di comunicazione multimediali;
 - m) monitorare lo stato delle risorse connesse all'erogazione dei servizi.

3. L'Osservatorio risorse e servizi redige un rapporto annuale contenente le informazioni relative ai titoli previsti dalla presente legge da inviare al Consiglio regionale.

Art. 5

Zone territoriali e soggetti svantaggiati.

1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché i soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate, garantendo, a completamento e rafforzamento dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali stabiliti per tutto il territorio nazionale dalle norme statali, la fornitura dei servizi di cui alla presente legge. I criteri specifici relativi alle modalità di tutela sono stabiliti nei titoli relativi alle norme di settore.

2. Con regolamento regionale, sentiti l'Unione province lombarde (UPL), l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCHEM) ed il Garante dei servizi, sono individuati le condizioni di appartenenza alle categorie di popolazione di cui al comma 1, la caratterizzazione delle zone territorialmente svantaggiate, nonché i criteri di formazione e destinazione dei fondi di cui al comma 3.

3. La Regione istituisce un fondo integrativo a favore degli enti locali per il finanziamento degli obblighi di prestazioni non remunerative e individua i meccanismi di applicazione e di coordinamento delle misure di sostegno che gli enti locali devono attuare, anche mediante l'impiego di quote tariffarie di rispettiva spettanza, a favore dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 6

Contratto di servizio.

1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti all'articolo 2 e che prevede in particolare:

- a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
 - b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
 - c) il livello e la qualità delle prestazioni;
 - d) le modalità di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto;
 - e) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
 - f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti;
 - g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate;
 - h) la definizione dei rapporti economici che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti ⁽¹⁸⁾;
 - i) l'approvazione della carta dei servizi di cui all'articolo 7, predisposta dal soggetto erogatore;
 - j) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
 - k) le garanzie fideiussorie a carico dell'erogatore;
 - l) l'obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità della prestazione;
 - m) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa.
-

(18) Lettera modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12.

Art. 7

Carta dei servizi.

1. I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e in base a linee guida adottate dalla Giunta regionale, integrative degli schemi predisposti a livello nazionale, al solo scopo di assicurare agli utenti un livello di tutela più elevato nella fruizione del servizio, con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni. La carta dei servizi prevede, in particolare ⁽¹⁹⁾:

- a) l'eguaglianza e imparzialità di trattamento degli utenti;
- b) le condizioni specifiche riservate alle zone e ai soggetti svantaggiati;
- c) l'accessibilità, la continuità, la sicurezza, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- d) gli standard di qualità relativi alla prestazione;
- e) le condizioni del rapporto contrattuale con l'utente;
- f) la garanzia del flusso di informazioni all'utente, per le quali quest'ultimo esercita il diritto di accesso;
- g) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utente;
- h) la tutela per la violazione dei principi e degli standard fissati, con conseguente rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti. Contestualmente sono individuati gli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando massima celerità nella corresponsione dello stesso; queste procedure devono essere improntate a criteri di semplicità, trasparenza, rapidità e imparzialità.

2. Gli erogatori trasmettono la carta dei servizi al Garante dei servizi ed all'Osservatorio risorse e servizi. Gli erogatori inoltre inviano semestralmente all'Osservatorio risorse e servizi i dati e le informazioni richiesti da quest'ultimo.

3. Gli erogatori provvedono alla distribuzione capillare della carta dei servizi agli utenti ⁽²⁰⁾.

(19) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(20) Lo schema tipo della carta dei servizi di cui al presente articolo è stato approvato con Delib.G.R. 12 dicembre 2007, n. 8/6144.

Art. 8

Monitoraggio dell'erogazione dei servizi.

1. L'attività di monitoraggio dell'esatta e regolare esecuzione del contratto di servizio contempla, in particolare:

- a) la verifica periodica a campione;
- b) il riscontro sulla congruenza e sull'affidabilità delle procedure di rilevazione ed elaborazione dei dati;
- c) il controllo di qualità sui servizi prestati;
- d) l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti sulla qualità del servizio reso.

2. La Giunta regionale, sentiti l'UPL, l'ANCI, l'UNCEM e d'intesa con il Garante dei servizi, al fine di verificare la corrispondenza delle prestazioni fornite al cittadino rispetto ai parametri fissati, integra gli strumenti tradizionali di controllo con nuove tecniche gestionali.

3. La Giunta regionale, tramite l'Osservatorio risorse e servizi, pubblica annualmente la frequenza e le motivazioni degli episodi di scostamento dai livelli di qualità delle prestazioni del singolo erogatore, i rapporti sulla qualità dei servizi resi e il relativo grado di soddisfazione presso l'utenza.

4. La Regione, sulla base delle informazioni acquisite nella fase di monitoraggio, sentito il Garante dei servizi, e sulla scorta di una pluralità di parametri riguardanti il servizio, assegna agli erogatori un'attestazione annuale di eccellenza, che premia l'impegno nel campo della soddisfazione dell'utente.

5. Il comune, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, trasmette all'Osservatorio risorse e servizi le osservazioni e i reclami degli utenti.

Art. 9

Sostegno alle forme di associazione per l'affidamento dei servizi.

1. La Regione promuove azioni a sostegno degli enti locali che affidano in forma associata il servizio, ovvero procedono all'affidamento congiunto di più servizi, al fine di raggiungere livelli ottimali nell'erogazione dei servizi.
 2. Con regolamento regionale sono approvati criteri e modalità per la concessione di contributi che favoriscono:
 - a) il processo di riorganizzazione sovracomunale delle strutture preposte all'affidamento dei servizi ed alle funzioni di vigilanza e di controllo sull'erogazione dei servizi;
 - b) la realizzazione di infrastrutture a rete in aree territoriali connotate da marginalità e da obiettive condizioni di disagio.
-

Art. 10

Diritto di accesso e di interconnessione delle reti.

1. Al fine di consentire l'estensione dei servizi offerti agli utenti, i proprietari e i gestori delle reti, degli impianti e delle infrastrutture che insistono sul territorio lombardo, necessari per l'erogazione di un determinato servizio devono garantire l'accesso agli erogatori e l'interconnessione di altre reti esistenti.
 2. I proprietari e i gestori devono praticare condizioni tariffarie trasparenti, non discriminatorie e di economicità. Il diritto di accesso e di interconnessione, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c), e quanto contenuto nelle normative relative ai servizi, sono tutelati davanti al Garante dei servizi.
-

Art. 11

Incentivi e altri interventi agevolativi.

1. La Regione favorisce la realizzazione, da parte di enti locali, preferibilmente associati, di opere, impianti produttivi e infrastrutture interessanti il settore dei servizi, nel rispetto delle regole della concorrenza, dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori. A tal fine la Regione può intervenire mediante la finanziaria regionale Finlombarda S.p.a., di cui alla *L.R. 24 gennaio 1975, n. 23* (Partecipazione della Regione alla Finlombarda S.p.a. per lo sviluppo della Lombardia), con operazioni di finanziamento di progetto, prestazioni di garanzie, assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza, né comunque di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché favorendo la costituzione di appositi organismi di investimento collettivi del risparmio da parte di Finlombarda Gestioni SGR s.p.a.
 2. La Regione assume iniziative, anche mediante il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata, dirette a favorire una sollecita e sicura realizzazione dell'intervento, anche per quanto concerne lo svolgimento dei necessari procedimenti autorizzativi.
-

Art. 12

Disposizioni particolari.

1. Ferme restando specifiche disposizioni contenute nelle leggi statali, le erogazioni di servizi già affidate con procedure diverse dall'evidenza pubblica proseguono fino alla scadenza stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, differibile alle condizioni indicate dall'articolo 113, comma 15 bis, del *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di mancata accettazione della proposta di associazione di cui all'articolo 55, comma 3 al gestore uscente è riconosciuto un indennizzo, a carico del gestore entrante, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'*articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578* (Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province). Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
-

Art. 13

Educazione e formazione nell'ambito dei servizi.

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica ⁽²¹⁾.

2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità specifiche nei soggetti verificatori dell'attività di erogazione del servizio e assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli enti locali, le università, il terzo settore, il sistema camerale lombardo, le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla *L.R. 24 luglio 1993, n. 22* (Legge regionale sul volontariato), delle cooperative sociali di cui alla *L.R. 18 novembre 2003 n. 21* (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi.

(21) *Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.*

Art. 13-bis

Potere sostitutivo della Regione.

1. La Regione, negli ambiti di propria competenza legislativa e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con specifico riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali ai sensi della presente legge, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di accertata inattività nel compimento di atti obbligatori per legge ⁽²²⁾.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta o provvede direttamente al compimento dell'atto.

3. Il commissario ad acta è nominato per un termine non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta ⁽²³⁾.

(22) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.*

(23) *Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18. Si vedano, anche, la Delib.G.R. 19 novembre 2008, n. 8/8474 e la Delib.G.R. 28 ottobre 2009, n. 8/10401 per le nomine dei commissari ad acta.*

TITOLO II

Gestione dei rifiuti ⁽²⁴⁾

Capo I

Disposizioni generali

Art. 14

Sistema integrato di gestione dei rifiuti.

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

- a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
- b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
- c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;
- d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
- f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.

2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza ⁽²⁵⁾.

3. È di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti.

3-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'*articolo 35, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133* (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, nel rispetto della programmazione regionale dei flussi dei rifiuti urbani, nonché dell'obiettivo di autosufficienza per il recupero e smaltimento degli stessi sul territorio regionale, con il termine "rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale" si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani ⁽²⁶⁾.

3-ter. Il contributo previsto dall'*articolo 35, comma 7, del d.l. 133/2014* convertito dalla *L. 164/2014*, è determinato nella misura di 20,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate ⁽²⁷⁾.

3-quater. Gli introiti derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, stimati in 200.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, confluiscono al titolo 3 "Entrate extratributarie" - Tipologia 200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2015-2017; gli stessi sono destinati in spesa alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" rispettivamente per 100.000,00 euro al programma 01 "Difesa del suolo" e per 100.000,00 euro al programma 03 "Rifiuti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017 ⁽²⁸⁾.

(24) Si veda il *Dirett. reg. 28 settembre 2007, n. 10875*.

(25) *Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18*.

(26) *Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2014, n. 35. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile - 12 maggio 2016, n. 101 (Gazz. Uff. 18 maggio 2016, n. 20, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.*

(27) *Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2014, n. 35. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile - 12 maggio 2016, n. 101 (Gazz. Uff. 18 maggio 2016, n. 20, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.*

(28) *Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2014, n. 35.*

Art. 15

Funzioni dei comuni.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'*articolo 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22* (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6.

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano regionale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale. ⁽²⁹⁾

3. I comuni applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall'*articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997*, un coefficiente di riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell'importo, a favore dei soggetti svantaggiati. Per favorire e incentivare la diminuzione dei rifiuti urbani i comuni, nel determinare la quota variabile della tariffa, possono applicare il principio di causalità con l'introduzione della tassa sul sacco. ⁽³⁰⁾

3-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di compensazione o mitigazione ambientale previsti in sede di valutazione di impatto ambientale o nell'ambito dei provvedimenti autorizzatori all'esercizio di impianti di gestione rifiuti soggetti alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, o nelle relative procedure di rinnovo, i comuni interessati dalla presenza dell'opera possono stipulare convenzioni con i soggetti richiedenti, a vantaggio della collettività; tali convenzioni possono anche prevedere misure di ristoro dei disagi causati dall'esercizio delle attività soggette ad autorizzazione. ⁽³¹⁾

(29) *Comma così modificato dall'art. 8, comma 13, lett. a) e b), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

(30) *Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.*

(31) *Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.*

Art. 16*Funzioni delle province.*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'*articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997* spetta alle province:

- a) [l'adozione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sulla base dei contenuti della pianificazione regionale;] ⁽³²⁾
- b) l'approvazione ai sensi degli *articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ⁽³³⁾;
- b-bis) la funzione amministrativa in materia di gestione post-operativa delle discariche cessate, già autorizzate o da autorizzare ⁽³⁴⁾;
- c) [l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'*articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99* (Attuazione della *direttiva 86/278/CEE* concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)] ⁽³⁵⁾;
- d) [l'autorizzazione all'esercizio delle attività di eliminazione e raccolta degli olii usati, ai sensi dell'*articolo 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95* (Attuazione delle *direttiva 75/439/CEE* e *direttiva 87/101/CEE* relative all'eliminazione degli olii usati)] ⁽³⁶⁾;
- e) [la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento in discarica e dei corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati] ⁽³⁷⁾;
- f) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani nonché il monitoraggio della percentuale delle frazioni merceologiche avviate al recupero;
- g) l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti di cui all'*articolo 13 del D.Lgs. n. 22/1997*, qualora il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più comuni del proprio territorio;
- h) la stipula di convenzioni con i comuni, con il CONAI e consorzi nazionali di cui all'*articolo 40 del D.Lgs. n. 22/1997* e con le imprese singole o associate, anche sulla base di intese predisposte dalla Regione, al fine di incentivare e coordinare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, nonché il riciclo dei materiali.
- h-bis) [lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del Reg. (CEE) n. 259/1993 del Consiglio 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.] ⁽³⁸⁾
2. Entro il 30 settembre di ogni anno le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono alla Regione una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, sulla funzione autorizzatoria conferita e sulla attività di controllo, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾
- 2-bis. Entro un anno dall'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una relazione di dettaglio con relativa cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione, la Regione ne verifica la coerenza con il programma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, alle province o alla Città metropolitana di Milano la documentazione sulla localizzazione. ⁽⁴¹⁾

(32) Lettera soppressa dall'art. 8, comma 13, lett. c), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(33) Lettera prima sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12 e poi così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(34) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(35) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(36) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(37) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera d), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(38) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18 e poi soppressa dall'art. 8, comma 13, lett. c), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(39) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 13, lett. d), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(40) Si veda la Delib.G.R. 21 gennaio 2005, n. 7/20287, Criteri per la redazione, da parte delle Province della relazione annuale.

(41) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 13, lett. e), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 17

Funzioni della Regione.

1. Ferme restando le competenze stabilite dall'*articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997*, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

a) [l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti;] ⁽⁴²⁾

b) b) l'approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell'allegato 1, comma 5, punto 2, della *Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010*, limitatamente agli impianti di incenerimento che trattano rifiuti individuati dal C.E.R. 200301 con operazioni di incenerimento (D10) o recupero energetico (R1); ⁽⁴³⁾

c) l'approvazione, ai sensi dell'*articolo 211 del D.Lgs. n. 152/2006*, di impianti che effettuano ricerca e sperimentazione ⁽⁴⁴⁾;

c-bis) l'approvazione di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti. Ai fini della presente legge sono «impianti a carattere innovativo» quelli realizzati sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, diversi da quelli previsti dall'*articolo 211 del D.Lgs. 152/2006*, da autorizzare ai sensi degli *articoli 208, 209, 210 del D.Lgs. 152/2006* e del *D.Lgs. 59/2005, allegato I*, punto 5. I criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività degli impianti sono determinati con decreto dirigenziale nell'ambito della direzione generale regionale competente in materia di rifiuti, soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ⁽⁴⁵⁾;

c-ter) l'approvazione di impianti di gestione, smaltimento o recupero di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore adottati per la definitiva risoluzione di problematiche ambientali esistenti, da autorizzare ai sensi degli *articoli 208, 209, 210 del D.Lgs. 152/2006* e del *D.Lgs. 59/2005, allegato I*, punto 5 ⁽⁴⁶⁾;

c-quater) l'approvazione dei progetti di impianti esistenti per la gestione dei rifiuti da autorizzare o adeguare ai sensi dell'*articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46* (Attuazione della *Direttiva 2010/75/UE* relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)) ⁽⁴⁷⁾;

d) [la definizione dei criteri per la verifica di congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nonché per la determinazione dei corrispettivi a carico dei gestori degli impianti da versare per la realizzazione di interventi in campo ambientale a favore degli enti locali interessati] ⁽⁴⁸⁾;

e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province;

f) l'individuazione dei criteri con cui sono determinati l'importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti relativamente al rilascio delle autorizzazioni; tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle soggette a procedura semplificata, sono soggette a fidejussione;

g) la promozione di accordi con altre regioni, sentita la provincia interessata, al fine di regolare il recupero e lo smaltimento di rifiuti;

h) l'emanazione di procedure e regolamenti per la predisposizione di progetti di bonifiche, anche di gestione del rischio, e di strumenti di supporto alle decisioni; ⁽⁴⁹⁾

i) l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'*articolo 5 del D.Lgs. n. 36/2003*;

i bis) lo svolgimento delle attività attribuite alle autorità competenti in materia di spedizioni e destinazioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi del regolamento CE 14 giugno 2006, n. 1013/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. ⁽⁵⁰⁾

1-bis. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione ⁽⁵¹⁾.

1-ter. La Regione esercita le funzioni relative ai rifiuti di amianto limitatamente alle discariche monorifiuto o con celle dedicate e agli impianti di trasformazione a inerte ⁽⁵²⁾.

2. Per l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA). ⁽⁵³⁾

(42) Lettera soppressa dall'art. 8, comma 13, lett. f), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

- (43) Lettera così sostituita prima dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 12 luglio 2007, n. 12 e poi dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.
- (44) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 12 luglio 2007, n. 12.
- (45) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 29 giugno 2009, n. 10. Si veda, anche, l'art. 15, comma 4, della stessa legge regionale. Si veda, inoltre, il D. Dirett. reg. 11 dicembre 2009, n. 13866.
- (46) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera e), L.R. 29 giugno 2009, n. 10. Si veda, anche, l'art. 15, comma 5, della stessa legge regionale.
- (47) Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1, L.R. 5 agosto 2014, n. 24, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (48) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.
- (49) Si veda, per l'attuazione della presente lettera, il Reg. 28 febbraio 2005, n. 2.
- (50) Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 13, lett. g), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (51) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.
- (52) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, lettera a), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7 e poi così modificato dall'art. 8, comma 13, lett. h), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (53) Comma così modificato dall'art. 8, comma 13, lett. i), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 17-bis

Adozione d'ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti. ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵⁵⁾

1. In attuazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, nonché del principio "chi inquina paga", di cui agli articoli 3-ter e 178 del D.Lgs. 152/2006, nei casi di rischio, accertato dalle competenti autorità di vigilanza, del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale che possono costituire un pericolo per la salute pubblica, derivanti dall'attività di gestione di rifiuti in esercizio di cui al Titolo III bis, Parte II, del D.Lgs. 152/2006 e agli articoli 208, 211 e 216 dello stesso decreto legislativo, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cui agli articoli 16 e 17 dispone e, in caso di inottemperanza, esegue d'ufficio, anche tramite i comuni interessati, gli interventi necessari a impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute, in caso di accertata inadempienza del soggetto tenuto per legge all'attuazione delle misure di prevenzione e precauzione. È fatta salva l'adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui agli articoli 29-decies, comma 9, e 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, anche nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 211, nonché di divieto d'inizio ovvero di prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 216, comma 4, dello stesso decreto legislativo. La Regione provvede in sostituzione dell'autorità competente, se inattiva, nel rispetto del principio di leale collaborazione e, ove ricorra, ai sensi dell'articolo 13-bis ⁽⁵⁶⁾.

2. L'intervento di cui al primo periodo del comma 1 è disposto dall'autorità competente, che procede a:

a) determinare i criteri e le modalità idonee a prevenire o a ridurre una eventuale contaminazione, prescrivendo le azioni ritenute necessarie;

b) assegnare al soggetto obbligato un termine congruo entro cui provvedere, scaduto il quale provvede d'ufficio.

3. Se il soggetto tenuto per legge ai sensi del comma 1 non si conforma alle prescrizioni dell'autorità competente, l'autorità può adottare ed eseguire d'ufficio le misure necessarie per la prevenzione del pericolo, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse.

4. Ove sussistano le condizioni di cui al comma 1, la Regione finanzia i progetti di intervento predisposti dall'autorità competente, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita ANCI Lombardia, sulla base dei rischi in atto ⁽⁵⁷⁾.

5. Le misure di cui ai commi 1, 4 e 6 sono adottate nei limiti delle disponibilità finanziarie a bilancio. Le spese sostenute dall'autorità competente, a seguito dell'avvio delle procedure per l'escussione delle garanzie finanziarie previste dalla normativa e nelle more della loro riscossione ovvero nei casi di incapienza delle stesse, sono interamente a carico del soggetto obbligato, sul quale le autorità si rivalgono.

6. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, che comportano un intervento ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la Regione, ferma l'adozione dei provvedimenti d'urgenza di competenza, finanzia i progetti di intervento predisposti dai comuni interessati, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, sulla base dei rischi o dell'inquinamento in atto ⁽⁵⁸⁾.

6-bis. Il comma 6, come sostituito dalla legge recante "Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" è applicabile anche ai progetti di intervento già predisposti dai comuni interessati alla data di entrata in vigore della citata legge europea regionale 2015 ⁽⁵⁹⁾.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1, 4 e 6 previsti per il 2014 in euro 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" programma 03 "Rifiuti" titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.

8. Per gli esercizi successivi al 2014 le spese di cui ai commi 1, 4 e 6 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'*articolo 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) nei limiti delle risorse annualmente stanziare alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" programma 03 "Rifiuti".

(54) Articolo aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 5 agosto 2014, n. 24, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(55) In attuazione del presente articolo vedi la Delib.G.R. 18 settembre 2015, n. 10/4056, la Delib.G.R. 30 novembre 2015, n. 10/4433, la Delib.G.R. 18 novembre 2016, n. 10/5828 e la Delib.G.R. 9 giugno 2017, n. 10/6704.

(56) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), L.R. 8 aprile 2015, n. 8, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(57) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 8 aprile 2015, n. 8, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(58) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 8 aprile 2015, n. 8, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(59) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 8 aprile 2015, n. 8, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 18

Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto.

1. L'ARPA gestisce l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate, che è ridenominato Osservatorio regionale sui rifiuti e che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4; l'ARPA gestisce altresì la sezione regionale del catasto di cui all'*articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997*, in collaborazione con le camere di commercio.

2. L'ARPA opera in collaborazione con gli enti locali, tra cui gli osservatori provinciali sui rifiuti, istituiti ai sensi dell'*articolo 10, comma 5, della L. 23 marzo 2001, n. 93* (Disposizioni in campo ambientale), per la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti, compresi i dati sugli impianti che effettuano operazioni di recupero e autosmaltimento in regime di comunicazione, ai sensi degli *articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997*.

3. In materia di rifiuti la Giunta regionale, sentite l'ARPA e le province, individua le modalità di raccolta dei dati relativi alle infrastrutture e alla loro gestione attraverso l'applicativo web predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, la cui compilazione spetta obbligatoriamente ai comuni e ai gestori degli impianti di recupero e smaltimento ⁽⁶⁰⁾.

4. L'Osservatorio regionale sui rifiuti:

a) elabora i dati ricevuti e redige una relazione a consuntivo, da inviare al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno, e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici; ⁽⁶¹⁾

b) fornisce alla Giunta regionale, in modo sistematico ed informatizzato i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell'attività di pianificazione. ⁽⁶²⁾

5. La Regione, sulla base dei dati di produzione e gestione dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3, assegna ai gestori e ai comuni l'attestazione di eccellenza di cui all'articolo 8, comma 4, al fine di premiare l'impegno al conseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo ⁽⁶³⁾.

(60) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera h), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(61) Lettera così sostituita dall'art. 22, comma 1, lettera a), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(62) Lettera così modificata dall'art. 22, comma 1, lettera b), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(63) Si veda, anche, la Delib.G.R. 25 novembre 2009, n. 8/10619.

Capo II

Pianificazione

Art. 19

Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti.

1. La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all'*articolo 22 del d.lgs. 22/1997* concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. La pianificazione, inoltre, persegue la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e l'effettivo recupero di materia e di energia, sostiene l'innovazione tecnologica e valorizza le esperienze del sistema industriale lombardo. La Regione individua quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani non superiori al 20% dei rifiuti prodotti, per interventi di sussidiarietà o emergenza tra regioni.
2. La pianificazione si articola in parti tematiche distinte e separate relative alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali, sia pericolosi che non pericolosi, nonché degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e della bonifica delle aree inquinate. La parte relativa alla gestione dei rifiuti urbani contiene, in particolare, la programmazione dei flussi, ivi compresa la destinazione finale degli stessi e delle relative necessità impiantistiche da realizzare sul territorio regionale. ⁽⁶⁴⁾
3. La pianificazione regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi. La pianificazione è sottoposta ad aggiornamento almeno ogni sei anni ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁾.
4. Il programma di gestione è integrato dalla valutazione ambientale, condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli *articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2001/42/CE*.
5. L'atto di indirizzi e il programma di gestione dei rifiuti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 8, comma 13, lett. j), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽⁶⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

⁽⁶⁶⁾ Vedi la Delib.C.R. 18 maggio 2004, n. VII/1011 e la Delib.C.R. 8 novembre 2011, n. IX/280.

⁽⁶⁷⁾ Vedi la Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 7/20027, la Delib.G.R. 27 giugno 2005, n. 8/220, e la Delib.G.R. 20 aprile 2011, n. 9/1587.

Art. 20

Piani provinciali di gestione dei rifiuti. ⁽⁶⁸⁾

- [1. Le province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi, nel rispetto dei principi della tutela della salute individuale e collettiva, della salvaguardia dell'ambiente e in modo da garantire la competitività del servizio. ⁽⁶⁹⁾
2. I piani provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenute, sono supportati dalla valutazione ambientale provinciale, che integra, in particolare con le informazioni di cui all'*allegato 1, lettere f), g) e h) della direttiva 2001/42/CE*, la valutazione già compiuta dalla Regione ⁽⁷⁰⁾.
3. ⁽⁷¹⁾
4. I piani provinciali elaborati su un orizzonte temporale coincidente con quello del programma regionale contengono, in particolare ⁽⁷²⁾:
 - a) i dati di rilevazione e stima della produzione dei rifiuti e la determinazione dei flussi da avviare a recupero e smaltimento, ivi compresi i flussi destinati all'incenerimento o alla discarica; ⁽⁷³⁾
 - b) gli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di recupero e di riduzione del conferimento in discarica, nonché la definizione di un programma per la riduzione, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani ⁽⁷⁴⁾;
 - c) la programmazione di obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani in funzione di specifiche situazioni locali;
 - d) il censimento degli impianti esistenti, in termini di numero e potenzialità per quanto riguarda gli impianti relativi sia ai rifiuti urbani sia ai rifiuti speciali; ⁽⁷⁵⁾

- e) l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- f) la stima dei costi industriali di realizzazione e gestione degli impianti previsti dai piani e la valutazione di un piano economico tariffario;⁽⁷⁶⁾
- g) i meccanismi gestionali per la verifica dello stato di attuazione del piano e le modalità di controllo sulle varie fasi.
5. I piani sono adottati dalle province previa consultazione dei comuni, degli enti gestori delle aree protette e delle comunità montane, secondo le seguenti procedure⁽⁷⁷⁾:
- a) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del programma regionale di gestione dei rifiuti o del suo aggiornamento, la provincia predispone il progetto di piano, ne dà comunicazione alla Giunta regionale e agli enti locali interessati e notizia sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani locali⁽⁷⁸⁾;
- b) il progetto di piano è reso disponibile per un periodo di quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di formulare osservazioni alla provincia;
- c) entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), la provincia adotta il piano e lo trasmette alla Regione, comprensivo dell'elenco delle osservazioni e delle relative controdeduzioni.⁽⁷⁹⁾
- 5-bis. L'adozione del piano provinciale di gestione dei rifiuti deve comunque avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del programma regionale di gestione dei rifiuti. Decorso infruttuosamente tale termine, la Regione, in attuazione dell'articolo 13-bis, assegna alla provincia inadempiente un termine di sessanta giorni per provvedere⁽⁸⁰⁾.
- 5-ter. Alla pianificazione provinciale di gestione dei rifiuti si applica quanto disposto dall'*articolo 12, comma 6, del D.Lgs. 152/2006*⁽⁸¹⁾.
6. Entro novanta giorni dal ricevimento del piano provinciale, la Giunta regionale, verificatane la congruità con il programma regionale di gestione dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla provincia con prescrizioni.⁽⁸²⁾
- 6-bis. Le province avviano le procedure di adozione del piano provinciale di gestione dei rifiuti almeno diciotto mesi prima della scadenza del termine quinquennale di validità del piano stesso⁽⁸³⁾.]

(68) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 13, lett. k), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(69) Comma così modificato prima dall'art. 4, comma 1, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12 e poi dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

(70) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

(71) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L.R. 12 luglio 2007, n. 12, dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9 e dall'art. 9, comma 7, L.R. 31 luglio 2013, n. 5, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(72) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

(73) Lettera modificata dall'art. 4, comma 3, lett. a) della L.R. 12 luglio 2007, n. 12.

(74) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

(75) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 3, lett. b) della L.R. 12 luglio 2007, n. 12 e poi dall'art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

(76) Lettera prima sostituita dall'art. 4, comma 3, lett. c) della L.R. 12 luglio 2007, n. 12 e poi soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

(77) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12, dall'art. 15, comma 1, lettere b) e c), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3 e dall'art. 1, comma 1, lettere j) e k), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

(78) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

(79) Comma modificato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12.

(80) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera d), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

(81) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera d), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

(82) Si vedano la Delib.G.R. 27 giugno 2005, n. 8/220, Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), la Delib.G.R. 2 aprile 2008, n. 8/6950, Determinazioni in merito al Piano Provinciale della Gestione dei rifiuti della Provincia di Milano, la Delib.G.R. 19 novembre 2008, n. 8/8454 e la Delib.G.R. 25 novembre 2009, n. 8/10620, Approvazione del Piano della Provincia di Cremona per la gestione dei rifiuti, Delib.G.R. 20 gennaio 2009, n. 8/8890, Approvazione del Piano della Provincia di Mantova per la Gestione dei Rifiuti, la Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 8/8908, Approvazione del Piano della Provincia di Sondrio per la Gestione dei Rifiuti - Determinazioni conclusive, la Delib.G.R. 27 gennaio 2009, n. 8/8907, Approvazione del Piano della Provincia di Milano per la Gestione dei Rifiuti, la Delib.G.R. 9 novembre 2009, n. 8/10482, Approvazione del Piano della Provincia di Lecco per la Gestione dei rifiuti, la Delib.G.R. 9 novembre 2009, n. 8/10483, Approvazione del Piano della Provincia di Pavia per la Gestione dei rifiuti, la Delib.G.R. 11 dicembre 2009, n. 8/10767, Approvazione del Piano della Provincia di Bergamo per la Gestione

dei rifiuti, la Delib.G.R. 16 dicembre 2009, n. 8/10828, Approvazione del Piano della Provincia di Como per la Gestione dei rifiuti, la Delib.G.R. 10 febbraio 2010, n. 8/11323, Approvazione del Piano della Provincia di Lodi per la Gestione dei rifiuti, la Delib.G.R. 20 ottobre 2010, n. 9/660, Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Varese – Verifica della congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti ed approvazione e la Delib.G.R. 20 ottobre 2010, n. 9/661 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Brescia – Verifica della congruità con il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti ed approvazione.

(83) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lettera e), L.R. 21 febbraio 2011, n. 3 e poi soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera m), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

Capo III

Bonifiche e azioni per lo sviluppo del recupero

Art. 21

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾.

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, la Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del *D.Lgs. 152/2006* e delle ulteriori disposizioni statali in materia, incentiva ed agevola l'iniziativa dei soggetti interessati non responsabili dell'inquinamento e determina le modalità di esercizio delle sue competenze in materia.

2. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente su aree in proprietà pubblica ovvero di attivazione degli stessi ad iniziativa pubblica, di cui all'*articolo 250 del D.Lgs. 152/2006*, il soggetto cui è affidata l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è individuato dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi quelli per l'esproprio delle aree da bonificare, ed il ristoro delle spese preliminari a qualsiasi titolo sostenute dall'autorità amministrativa competente sono integralmente imputati al soggetto affidatario. Per tutte le procedure ed attività di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, con apposita convenzione, delle società e degli enti facenti parte del sistema regionale, in conformità con quanto previsto dall'*articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223* (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come modificato dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2* (Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), e ai sensi della *L.R. 27 dicembre 2006, n. 30* (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'*articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2007).

3. Al fine di garantire al soggetto affidatario di cui al comma 2 il recupero dei costi, nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso dispone delle aree bonificate, ad esso cedute in proprietà ovvero in concessione pluriennale da parte dell'autorità amministrativa competente, utilizzandole in proprio o cedendole a terzi, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 18 della legge 31 luglio 2002, n. 179* (Disposizioni in materia ambientale). Per tali finalità, ai sensi dell'*articolo 18, comma 10, della L. 179/2002*, il regolamento di cui al comma 13 disciplina le relative procedure applicative, secondo modalità che, garantendo l'attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente del sito, sono indirizzate alla massima contestualità dell'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della connessa proposta di riqualificazione delle aree interessate. A fini di semplificazione amministrativa è ammesso il ricorso ad accordo di programma, ai sensi dell'*articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2* (Programmazione negoziata regionale), per l'approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente e della proposta urbanistica di riqualificazione del sito; nell'ambito della procedura di accordo sono espletate, anche agli effetti dell'*articolo 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006*, le procedure e le istruttorie necessarie alla completa approvazione del programma di interventi.

4. Al fine di assicurare la sollecita attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione del sito, le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri necessari sono formulati e depositati agli atti con procedura d'urgenza con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3. Per agevolare la sostenibilità economica degli interventi, l'acquisizione di atti occorrenti a qualsiasi titolo per l'approvazione ed attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di riqualificazione è esente dall'obbligo di corrispondere oneri finanziari a favore della Regione, nonché dei comuni e delle province interessate, ove ciò sia compatibile con la normativa statale vigente.

5. Gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente costituiscono opere di urbanizzazione secondaria di cui all'*articolo 44 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12* (Legge per il governo del territorio). In deroga al disposto di cui all'articolo 45 della medesima legge regionale, dette opere, esclusivamente se insistenti nei siti di interesse nazionale di cui alla *legge 9 dicembre 1998, n. 426* (Nuovi interventi in campo ambientale), ed eseguite da soggetti affidatari di cui al comma 2, ovvero da soggetti a questi equiparati o comunque a tal fine indicati dal presente articolo, sono da considerare a scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento del relativo ammontare, salva la facoltà, per i comuni, di ammettere lo scomputo, in considerazione della rilevanza della bonifica, anche per quote ulteriori. Qualora le opere connesse al recupero

socioeconomico e territoriale delle aree oggetto di bonifica siano realizzate in comuni diversi da quello ove si trova il sito contaminato lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria non si applica.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, si applicano nei casi in cui l'iniziativa di bonifica o di messa in sicurezza permanente sia assunta direttamente, senza previo esperimento delle procedure di cui al comma 2, da soggetti interessati non responsabili della contaminazione, ai sensi dell'*articolo 245 del D.Lgs. 152/2006*; le agevolazioni ed incentivazioni finanziarie di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai medesimi soggetti interessati non responsabili qualora dimostrino di non aver avuto conoscenza, all'atto dell'acquisizione in disponibilità delle aree, della situazione di contaminazione, ovvero per i quali l'obbligo di bonifica sia comunque sopravvenuto, in relazione a modifiche normative, all'acquisizione in disponibilità delle aree.

7. Le agevolazioni ed incentivazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano integralmente in favore del soggetto interessato che acquisisce la proprietà delle aree nell'ambito di procedure disciplinate dal *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e normative assimilabili, ovvero nell'ambito di procedure giudiziali di esecuzione.

8. I comuni competenti, fatte salve le procedure d'urgenza di cui agli interventi previsti dall'*articolo 240, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006*, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui al comma 2, procedono d'ufficio a realizzare le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza permanente di cui all'*articolo 250 del D.Lgs. 152/2006*. La Giunta regionale può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese, secondo le priorità indicate nella pianificazione regionale di bonifica dei siti inquinati. ⁽⁸⁶⁾

9. I comuni nel cui territorio sono presenti siti contaminati riservano una quota, fino al 20 per cento delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, limite massimo da applicarsi esclusivamente nel caso di siti di interesse nazionale, determinata con riguardo ai permessi di costruire rilasciati ed alle denunce di inizio attività presentate nell'anno precedente in relazione a interventi a titolo oneroso, accantonando tale quota ogni anno in apposito fondo vincolato, risultante in modo specifico nel bilancio di previsione, destinato agli interventi di cui al comma 1 ed alle spese per le relative procedure. Tale fondo è svincolato, e le relative somme possono essere utilizzate per altre finalità, all'atto di individuazione del soggetto affidatario di cui al comma 2 ovvero, in caso di iniziativa privata diretta, alla presentazione, da parte di quest'ultimo, di progetto di bonifica o messa in sicurezza, accompagnata da congrue garanzie fideiussorie. In caso di comuni nel cui territorio sia presente una pluralità di siti contaminati, lo svincolo è effettuato in misura proporzionale all'incidenza del sito, oggetto dell'intervento da parte del soggetto interessato, rispetto al totale dei siti contaminati presenti sul territorio comunale. L'obbligo di accantonamento degli oneri in capo ai comuni decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di Giunta regionale di adozione delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, con la quale, in particolare, sono fissati i criteri di determinazione della misura minima del fondo, tenuto conto della eventuale presenza di siti di interesse nazionale di cui alla *legge 426/1998*, del numero dei siti da bonificare presenti sul territorio, dei costi prevedibili degli interventi, dell'ammontare medio annuale delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria, nonché delle eventuali possibilità di svincolo anticipato del fondo per i casi straordinari. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai piccoli comuni aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, di cui all'*articolo 2, legge regionale 5 maggio 2004, n. 11* (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), fatta eccezione per quelli ove sono presenti siti di interesse nazionale.

10. I collaudi relativi alla bonifica dei siti contaminati, qualora gli interventi di bonifica abbiano ricevuto copertura finanziaria pubblica, sono effettuati da tecnici iscritti all'albo regionale dei collaudatori di cui all'*articolo 32 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70* (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale).

11. L'elenco dei siti contaminati compresi nell'anagrafe regionale di cui all'*articolo 251 del D.Lgs. 152/2006* è periodicamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni inseriscono nel certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate la qualifica di sito contaminato, derivante dall'inclusione nell'anagrafe regionale.

12. Sono escluse dall'ambito di applicazione dei criteri di localizzazione di cui all'*articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12* (Modifiche alla *legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*, Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del *D.Lgs. 152/2006*, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. Tale messa in sicurezza permanente deve essere realizzata secondo i criteri e le modalità previste dal *D.Lgs. 36/2003* e dal *decreto ministeriale 3 agosto 2005* (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e s.m.i. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

13. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo si applica il *Reg. 28 febbraio 2005, n. 1* (Attuazione dell'*articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure

ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati), in quanto compatibile con la presente legge.

14. Agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, eseguiti dai responsabili dell'inquinamento, si applica il comma 12 del presente articolo.

15. Per i soli siti di interesse nazionale di cui alla *legge 426/1998*, qualora le attività di bonifica, riqualificazione ambientale e recupero socio-economico-territoriale delle relative aree avvengano nell'ambito di accordi di programma di cui alla *L.R. n. 2/2003* che prevedano la realizzazione di grandi strutture di vendita, ai sensi dell'*articolo 5 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14* (Norme in materia di commercio in attuazione del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*»), è ammessa, previa specifica valutazione relativa alla compatibilità commerciale, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, la rilocalizzazione, anche parziale, sull'intero territorio regionale della struttura di vendita autorizzata, anche se non attiva, nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale .

(84) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L.R. 29 giugno 2009, n. 10. Si veda, anche, l'art. 15, comma 7, della stessa legge regionale.

(85) In attuazione del presente articolo vedi il Reg. reg. 15 giugno 2012, n. 2 e la Delib.G.R. 31 maggio 2016, n. 10/5248.

(86) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 17 ottobre 2014, n. 10/2533.

Art. 21-bis

Incentivi per la bonifica di siti contaminati ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾

1. Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell'anagrafe regionale di cui al comma 11 dell'articolo 21 in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica, possono essere concessi incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i criteri previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Nelle aree oggetto della procedura di cui all'*articolo 242 del D.Lgs. 152/2006*, finalizzata alla bonifica di siti contaminati, esclusa la fattispecie di cui all'articolo 21, comma 15, può essere concesso al proprietario non responsabile della contaminazione un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie ammessa, nel caso in cui il PGT preveda il recupero, anche in funzione della loro vocazione, e la riqualificazione urbanistica dell'area finalizzata al suo riutilizzo e non precluda l'attivazione dell'agevolazione per tale area. Il comune può altresì prevedere forme incentivanti per la bonifica di aree agricole o verdi, anche attraverso l'attribuzione di indici volumetrici trasferibili in altre aree appositamente individuate nel PGT.

3. Qualora il comune intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 2 invita il proprietario non responsabile della contaminazione, anche su richiesta di quest'ultimo, ad adempiere alle procedure previste dall'*articolo 242 del D.Lgs. 152/2006*, comunicando i requisiti per accedere agli incentivi previsti dai commi 1 e 2.

4. Il proprietario che intende richiedere gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 presenta al comune entro otto mesi dalla comunicazione di cui al comma 3:

a) la proposta di riutilizzo e di riqualificazione urbanistica dell'area, redatta secondo linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo;

b) l'assenso ad eseguire gli interventi di bonifica del sito;

c) un cronoprogramma di intervento.

5. La mancata presentazione al comune, entro dodici mesi dall'invito di cui al comma 3, della documentazione di cui al comma 4, comporta la cessazione dell'efficacia del piano delle regole relativamente all'area interessata e la conseguente inefficacia di qualsiasi previsione sul regime giuridico dei suoli.

6. A seguito dell'attestazione del comune della perdita d'efficacia di cui al comma 5, si applicano le procedure di cui all'articolo 21.

(87) Articolo aggiunto dall'art. 32, comma 1, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(88) In attuazione del presente articolo vedi la Delib.G.R. 31 maggio 2016, n. 10/5248.

Art. 22

Azioni per lo sviluppo del recupero.

1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione e le province promuovono azioni e stipulano convenzioni con il settore della produzione e della distribuzione e con le camere di commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.
2. La Regione, gli enti locali e i gestori dei servizi provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.
3. La Regione promuove, anche attraverso la concessione di contributi alle imprese nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea:
 - a) l'effettuazione di ricerche per la progettazione di beni e imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti e imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
 - b) la definizione di sistemi omogenei di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti da imballaggio;
 - c) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;
 - d) la realizzazione di progetti finalizzati al riutilizzo e recupero dei rifiuti che hanno significative incidenze rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 23;
 - e) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione di rifiuti.
4. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, indicati dalla direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 (1999/31/CE) relativa alle discariche di rifiuti, promuove azioni dirette a:
 - a) realizzare nuovi impianti per la produzione di compost di qualità, da utilizzare prioritariamente alle sostanze ammendanti del suolo, e istituire un marchio di qualità del compost lombardo;
 - b) sostenere iniziative, da parte degli enti locali, per la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
 - c) incentivare l'estrazione di energia recuperabile dalla sostanza organica.
5. La Regione favorisce altresì il recupero energetico delle frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo, anche attraverso incentivi alla cocombustione del rifiuto qualificato tra cui, in particolare, il combustibile da rifiuto (CDR), le biomasse, i fanghi da depurazione, gli scarti della frantumazione dei veicoli fuori uso (fluff) e gli scarti omogenei di lavorazione industriale.

Art. 23*Obiettivi di riciclo e recupero.*

1. Le province perseguono, all'interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:
 - a) raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti:
 - 1) almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009;
 - 2) almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2011;
 - b) entro il 2010:
 - 1) riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60 per cento in peso dei rifiuti prodotti; il 40 per cento in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;
 - 2) recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60 per cento;
 - 3) riduzione delle quantità di rifiuti urbani, calcolate sul procapite, avviate a smaltimento in discarica pari ad almeno il 20 per cento rispetto a quelle avviate nel 2005 ⁽⁸⁹⁾.
2. Con decorrenza 1° gennaio 2007 possono essere conferiti in discarica solo rifiuti non valorizzabili in termini di materia ed energia, né ulteriormente trattabili ai fini della riduzione del rischio ambientale. Nei termini stabiliti dalla normativa statale non possono essere conferiti in discarica rifiuti aventi potere calorifico (PCI) superiore a 13.000 KJ/Kg, fatta salva l'incompatibilità dei rifiuti stessi con gli impianti di valorizzazione. ⁽⁹⁰⁾

3. Al fine di incentivare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione corrisponde a soggetti pubblici o privati aiuti finanziari, nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea, tra i quali la riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti residuali ai sensi e nei termini di cui all'*articolo 53 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10* (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali). [Nel caso in cui, a livello provinciale, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, la Giunta regionale applica un'addizionale del 20% alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica a carico della provincia, che la ripartisce sui comuni del proprio territorio a in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni] ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹²⁾.

(89) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera j), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(90) Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, lett. f) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(91) Comma così modificato o dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 luglio 2007, n. 12 e dall'art. 8, comma 13, lett. l), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(92) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera k), L.R. 29 giugno 2009, n. 10. Si veda, anche, il D.Dirett. 11 novembre 2008, n. 12868, Approvazione dell'atto di indirizzo recante «Definizione degli obiettivi di recupero degli impianti di trattamento rifiuti urbani e speciali».

Art. 24

Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico.

1. È istituito un fondo denominato Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico. Il fondo è finalizzato alla redazione della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, all'incentivazione di forme di gestione associata dei servizi, all'introduzione di tecnologie produttive idonee a ridurre la produzione di rifiuti e di tecnologie idonee alla bonifica dei siti contaminati.

2. Per il sostegno finanziario alla realizzazione e allo sviluppo delle azioni di recupero di materia ed energia nonché per interventi finalizzati alla mitigazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti ad elevato impatto, la Regione utilizza il fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico di cui alla *L.R. 28 aprile 1997, n. 13* (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'*articolo 3, commi da 24 a 40, della L. 28 dicembre 1995, n. 549*).

3. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso e utilizzo del fondo di cui al comma 1. La priorità di accesso è modulata, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e recupero, in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento dell'effettivo recupero, della valorizzazione territoriale dei materiali e dell'energia recuperati e della valutazione delle pressioni ambientali indotte dall'insediamento di nuovi impianti.

TITOLO III

Disciplina del settore energetico

Art. 25

Finalità.

1. Con il presente titolo, di riordino della legislazione regionale in materia di energia, la Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare

a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti;

b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto;

c) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti;

d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili;

e) garantire che la produzione, l'interconnessione, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica, dell'energia termica e del gas naturale avvengano secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I ⁽⁹³⁾;

f) tutelare i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate e di vigilare, per il tramite del Garante dei servizi e attraverso l'Osservatorio risorse e servizi. ⁽⁹⁴⁾

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, volte a:

a) favorire e incentivare forme di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, sviluppo della cogenerazione e della trigenerazione e del teleriscaldamento e aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001 (2001/77/CE), anche al fine di ridurre la dipendenza energetica della Regione ⁽⁹⁵⁾;

b) promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e di conoscenze per l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale e per l'impiego dell'idrogeno;

c) incrementare il grado di competitività del mercato energetico lombardo, prevedendo interventi a sostegno della liberalizzazione dello stesso;

d) sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti nei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dell'uso dei biocarburanti;

e) promuovere e sostenere la riduzione dei consumi degli immobili esistenti e di nuova costruzione, varando misure tese al miglioramento energetico degli stessi mediante soluzioni costruttive e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili, anche attraverso la contabilizzazione individuale dei consumi anche nei sistemi centralizzati;

f) promuovere la realizzazione di programmi di formazione e informazione finalizzati ad accrescere la consapevolezza degli attori coinvolti e dei cittadini, affinché siano adottati modelli di comportamento basati su modalità efficienti di produzione e di consumo energetico;

g) impegnare le società di gestione delle reti e di erogazione del servizio in progetti educativi rivolti agli utenti per incentivare l'uso di impianti ed apparecchi più efficienti. ⁽⁹⁶⁾

3. La Regione inoltre:

a) contribuisce al contenimento dell'incidenza dei fattori di costo connessi alla componente energia sui diversi cicli di attività produttive, promuovendo la stipulazione di accordi-quadro con produttori e commercializzatori;

b) regola l'organizzazione, su base regionale, per la contrattazione di titoli regionali di efficienza energetica, ivi compresi i certificati verdi di cui al *decreto ministeriale 11 novembre 1999* (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'*articolo 11 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79*), aperta anche alla contrattazione dei titoli e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità nazionali;

c) stabilisce annualmente, in conformità alla normativa statale, i tetti alle emissioni di gas serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione; ⁽⁹⁷⁾

d) predisporre annualmente un documento da sottoporre allo Stato contenente indicazioni relative alle esigenze di sviluppo del settore energetico lombardo e la rappresentazione delle specifiche necessità dell'utenza domestica e industriale locale, al fine di favorire l'integrazione e il coordinamento fra la politica energetica nazionale e quella regionale e di concorrere, quindi, alla definizione della politica tariffaria nazionale.

3-bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 la Regione può avvalersi dei soggetti di cui all'Allegato A1, Sezione I, della *legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30* (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'*articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - collegato 2007). Le modalità di avvalimento, di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione ⁽⁹⁸⁾.

⁽⁹³⁾ Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera l), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

⁽⁹⁴⁾ Si veda la *Delib.G.R. 27 ottobre 2005, n. 8/936, Determinazioni in merito al «Progetto per la diffusione di lampade a basso consumo energetico ai sensi del D.M. 20 luglio 2000, n. 337»*.

(95) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera m), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(96) Si veda la Delib.G.R. 27 ottobre 2005, n. 8/936, Determinazioni in merito al «Progetto per la diffusione di lampade a basso consumo energetico ai sensi del D.M. 20 luglio 2000, n. 337».

(97) Lettera così sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. b), della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

(98) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, lett. a) della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36 e poi così modificato dall'art. 1, comma 8, lettera a) della L.R. 18 giugno 2008, n. 17 e dall'art. 10, comma 3, lettera a), L.R. 16 luglio 2012, n. 12, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 26

Tutela dei consumatori e utenti.

1. La Regione promuove azioni per la tutela dei consumatori e utenti, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie anche valorizzando le competenze assegnate nella materia alle Camere di Commercio.

2. La Regione assicura altresì la protezione dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate di cui all'articolo 5, anche a integrazione di quanto definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Allo scopo, oltre ad altre specifiche iniziative, la Regione favorisce:

- a) la conclusione di accordi con le imprese del settore per la realizzazione di campagne di verifica sugli impianti domestici per l'utilizzo del gas;
- b) la compensazione dei maggiori costi sostenuti dalle imprese distributrici per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico;
- c) l'individuazione di agevolazioni economiche per i controlli e le manutenzioni sugli impianti termici;
- d) l'adozione di idonei standard di efficienza energetica, di sicurezza e comfort negli interventi di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata.

Art. 27

Funzioni dei comuni.

1. I comuni provvedono, in particolare:

- a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, anche operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari;
- b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti dalla Regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica;
- c) [a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192* (Attuazione della *direttiva 2002/91/CE* relativa al rendimento energetico nell'edilizia)] ⁽⁹⁹⁾;
- d) a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412* (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici civili degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'*art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10*), nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'*articolo 9, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102* (Attuazione della *direttiva 2012/27/UE* sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs. ⁽¹⁰⁰⁾;

d-bis) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'*articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551* (Regolamento recante modifiche al *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412* in materia di progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'*art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10*) nei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ⁽¹⁰¹⁾;

d-ter) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera d-bis), in funzione della vetustà dell'edificio, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione superiore

ai 40.000 abitanti ⁽¹⁰²⁾.

(99) Lettera prima sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18 e poi abrogata, a decorrere dal 1° settembre 2011, dall'art. 15, comma 2, L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

(100) Lettera prima sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18 e poi così modificata dall'art. 21, comma 2, lettera a), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(101) Lettera aggiunta dall'art. 29, comma 1, lettera a) della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

(102) Lettera aggiunta dall'art. 29, comma 1, lettera a) della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

Art. 28

Funzioni delle province.

1. Le province provvedono, in particolare:

a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'articolo 30;

b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal *d.P.R. n. 412/1993*;

c) a effettuare il controllo ai sensi del *d.P.R. 412/1993* sul rendimento energetico degli impianti termici civili nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'*articolo 9, comma 5, lettera d)*, del *D.Lgs. 102/2014*, ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.; ⁽¹⁰³⁾

d) a esercitare le competenze di cui all'*articolo 30 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164* (Attuazione della *direttiva n. 98/30/CE* recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'*art. 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144*) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;

e) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici limitatamente a quelli non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dall'*articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28* (Attuazione della *direttiva 2009/28/CE* sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della *direttiva 2001/77/CE* e della *direttiva 2003/30/CE*), insistenti sul territorio provinciale ⁽¹⁰⁴⁾.

e-bis) a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387* (Attuazione della *direttiva 2001/77/CE* relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) e dell'articolo 44, comma 1, lettera h) ⁽¹⁰⁵⁾;

e-ter) il rilascio del provvedimento di cui all'articolo 52 quater, relativamente a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, del *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Alla provincia sono delegate anche le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche non esercitate dal Comune ai sensi dell'*articolo 52 sexies del citato D.P.R. n. 327/2001* ⁽¹⁰⁶⁾;

e-quater) alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'*articolo 17 del D.P.R. n. 551/1999* nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti; ⁽¹⁰⁷⁾

e-quinquies) alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, sulla base delle risultanze dei catasti di cui alla lettera e-quater), in funzione della vetustà dell'edificio dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati in termini di consumo specifico di energia primaria, secondo le indicazioni assunte dalla Regione nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti ⁽¹⁰⁸⁾.

(103) Lettera così modificata dall'art. 21, comma 2, lettera b), L.R. 26 maggio 2017, n. 15, entrata in vigore il 31 maggio 2017.

(104) Lettera così modificata dall'art. 28, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(105) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(106) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(107) Lettera aggiunta dall'art. 29, comma 1, lettera b) della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

(108) Lettera aggiunta dall'art. 29, comma 1, lettera b) della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

Art. 29

Funzioni della Regione.

1. Spetta alla Regione:

a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'articolo 30;

b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;

c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;

c-bis) promuovere interventi per la realizzazione di impianti di produzione di biometano a partire da matrici di scarto o sottoprodotti delle attività agricole o agroindustriali ⁽¹⁰⁹⁾;

d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera c-bis) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali ⁽¹¹⁰⁾;

e) concedere i contributi previsti dall'articolo 13 del d.lgs. 164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;

f) rilasciare l'autorizzazione della fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 164/2000; ⁽¹¹¹⁾

g) esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e potenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate dalla L. 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);

[h) disciplinare le modalità e i criteri per certificare l'efficienza energetica degli edifici] ⁽¹¹²⁾;

i) istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b);

i-bis) adottare, con deliberazione, linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e-bis), finalizzate ad armonizzare sul territorio regionale e a semplificare le procedure amministrative e di autorizzazione all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, graduando le procedure di cui all'articolo 6, commi 9 e 11, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE) ed in conformità con i principi e i contenuti del provvedimento di Giunta che individuerà le aree non idonee di cui al comma 1-bis ⁽¹¹³⁾;

i-ter) definire, con deliberazione e ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) che tengano conto dello stato territoriale e ambientale esistente, con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica ⁽¹¹⁴⁾ ⁽¹¹⁵⁾.

1-bis. Nelle more della definizione della programmazione regionale a seguito della assegnazione alla Regione della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2008»), la Giunta regionale individua le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti a fonte di energia rinnovabile, in attuazione delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010 di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) ⁽¹¹⁶⁾.

1-ter. A partire dalla data di efficacia della delibera di cui al comma 1-bis), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nelle aree individuate come non idonee non possono essere rilasciate le autorizzazioni uniche di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, e non

possono essere effettuati gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o a comunicazione di cui all'*articolo 6 del D.Lgs. 28/2011* e al comma 1, lettera i-bis), del presente articolo ⁽¹¹⁷⁾.

1-quater. A seguito dell'entrata in vigore del decreto di cui all'*articolo 2, comma 167, della L. 244/2007*, la Giunta regionale aggiorna il Programma energetico ambientale regionale (PEAR) di cui all'*articolo 30, comma 2* ⁽¹¹⁸⁾.

1-quinquies. La Regione istituisce, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allo scopo di garantire il monitoraggio sull'andamento della produzione e di favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi ⁽¹¹⁹⁾.

1-sexies. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui all'*articolo 30, comma 2-bis*, e di valorizzare le risorse locali, la Giunta regionale adotta linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006* e dal *D.Lgs. 28/2011* ⁽¹²⁰⁾.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera c) sono concessi per l'acquisto o per la locazione finanziaria dei veicoli in misura determinata annualmente in ragione di parametri di mercato e, comunque, nella misura massima del 50% del prezzo di listino, IVA esclusa. I contributi sono concessi con priorità agli enti pubblici e sono cumulabili con eventuali interventi statali per le stesse iniziative.

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità, le condizioni e i criteri che presiedono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.

4. La Regione può avvalersi dell'ARPA per lo svolgimento delle funzioni tecniche e può affidare specifici incarichi all'IReR, a istituti universitari ed esperti esterni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'*articolo 7 della L.R. 16/1996*, per l'effettuazione di ricerche e per lo studio di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica energetica.

(109) Lettera aggiunta dall'art. 25, comma 1, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(110) Lettera così modificata dall'art. 25, comma 2, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(111) Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(112) Lettera soppressa dall'art. 29, comma 1, lettera c) della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

(113) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lettera n), L.R. 29 giugno 2009, n. 10 e poi così sostituita dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 3 agosto 2011, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(114) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 3 agosto 2011, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(115) In attuazione della presente lettera vedi la Delib.G.R. 8 febbraio 2012, n. 9/2987.

(116) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2011, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(117) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2011, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(118) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 3 agosto 2011, n. 11, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(119) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 3, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(120) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 3, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 29-bis

Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica ⁽¹²¹⁾

1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, un regolamento ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, per disciplinare la realizzazione e la gestione, sul territorio regionale, delle infrastrutture elettriche non facenti parte della RTN, secondo principi di economicità, tutela degli operatori e dei soggetti interferiti, efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

2. Le infrastrutture lineari e puntuali per la distribuzione di energia elettrica:

a) sono opere di pubblica utilità, di norma ricollocabili, se non dichiarate inamovibili, per ragioni di prevalente interesse pubblico;

b) sono soggette, fuori dai casi di cui al comma 7, a denuncia di inizio lavori (DIL), i nuovi interventi e le varianti che implicano un aumento della tensione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 1;

- c) sono soggetti ad autorizzazione amministrativa i nuovi interventi e le varianti non rientranti nelle tipologie previste dal regolamento di cui al comma 1.
3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce quanto non ricompreso nel regime autorizzatorio o di DIL per le infrastrutture lineari e puntuali di cui al comma 2.
4. I distributori di energia elettrica sono tenuti a:
- a) rendere pubblico il piano di sviluppo della rete elettrica, ai sensi dell'*articolo 18, comma 3, del D.Lgs. 28/2011*;
 - b) censire le infrastrutture elettriche di distribuzione di nuova costruzione, quelle esistenti ovvero quelle sostitutive di queste ultime, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;
 - c) inviare la comunicazione relativa all'attività di cui alla lettera b) al gestore del catasto di cui al comma 8.
5. Gli elettrodotti di distribuzione di nuova costruzione, quelli esistenti ovvero quelli sostitutivi di questi ultimi:
- a) sono progettati in coerenza con le specifiche delle "smart grid", di cui all'*articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 28/2011*;
 - b) in aree urbane, sono realizzati, di norma, in cavo interrato, ad esclusione dei casi di interferenze manifeste non ovviabili con l'applicazione delle usuali tecniche costruttive o il cui superamento richieda oneri non coerenti con l'investimento complessivo ovvero nei casi di incompatibilità con i tempi di realizzazione degli stessi stabiliti dalla AEEG ai fini della connessione;
 - c) qualora interrati, sono posati, in via prioritaria e sempre che non vi siano contrarie esigenze tecniche di esercizio, in corrispondenza di banchine stradali di aree pubbliche e di uso pubblico, compatibilmente con quanto previsto dalla *legge 22 febbraio 2001, n. 36* (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003* (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
6. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo la presentazione di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture elettriche in cavo interrato in alta tensione e aventi uno sviluppo lineare individuato dal regolamento di cui al comma 1, nonché la progettazione di aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevedono la realizzazione, quali opere di urbanizzazione primaria, di trincee polifunzionali atte ad allocare reti di sotto-servizi.
7. Le infrastrutture elettriche, di cui al comma 1, sottoposte a regime autorizzativo e contestuali e funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono autorizzate mediante un procedimento unico secondo le modalità previste dal *D.Lgs. 28/2011*.
8. È istituito il catasto regionale degli elettrodotti, di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera d), della L. 36/2001*, inteso come raccolta organizzata di informazioni e dati sulle infrastrutture elettriche lineari e puntuali insistenti sul territorio regionale, la cui gestione è affidata all'ARPA.
9. Alle spese derivanti dalla implementazione del catasto degli elettrodotti, istituito ai sensi del comma 8, si provvede con i finanziamenti statali previsti dalla *L. 36/2001* per la realizzazione dei catasti regionali, da stanziarsi all'UPB 6.4.4.2.163 "Prevenzione degli inquinamenti di natura fisica" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.
10. Ai fini dell'implementazione del catasto di cui al comma 8, il gestore della RTN è tenuto a comunicare al gestore del catasto regionale degli elettrodotti le informazioni ed i dati per il catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con gli stessi tempi e modalità previsti per l'implementazione di quest'ultimo. Ove non diversamente disposto in attuazione dell'*articolo 7 della L. 36/2001*, il gestore della RTN fornisce al gestore del catasto regionale degli elettrodotti le informazioni e i dati suddetti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo.
11. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti autorizzativi in essere all'entrata in vigore del presente articolo, ad esclusione dei casi in cui si sia conclusa la conferenza di servizi indetta dalla provincia competente ai sensi dell'*articolo 28, comma 1, lettera e)*.
12. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative, applicate secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1:
- a) 50 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di omessa presentazione della DIL, di cui al comma 2, lett. b), o in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui al comma 2, lett. c);
 - b) 70 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di non conformità delle opere ovvero di omesso adempimento alle connesse misure prescrittive;

- c) da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro per il mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 10;
- d) 100 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di accertamento di rischi per l'incolumità e la salute pubblica, pregiudizi per le componenti ambientali e territoriali locali e danni ai beni interferiti, conseguenti alle violazioni e inadempienze di cui alle lettere a) e b).
13. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 12 sono introitate dall'autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione. La Regione è competente per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 12 lettera c).
14. Sono abrogate le disposizioni della *legge regionale 16 agosto 1982, n. 52* (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt) incompatibili con le previsioni del presente articolo, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Il regolamento individua espressamente le norme abrogate ai sensi del presente comma.

(121) Articolo aggiunto dall'art. 28, comma 1, lettera b), L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 30

Pianificazione energetica regionale ⁽¹²²⁾.

1. La pianificazione energetica regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma energetico ambientale regionale (PEAR), approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono raggiunti gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzi. La Giunta regionale, con il PEAR, determina:
- a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche con riferimento:
- 1) alla riduzione delle emissioni di gas responsabili di variazioni climatiche, derivanti da processi di carattere energetico;
 - 2) allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
 - 3) al contenimento dei consumi energetici nei settori produttivo, residenziale e terziario;
 - 4) al miglioramento dell'efficienza nei diversi segmenti della filiera energetica;
- b) le linee d'azione per promuovere la compiuta liberalizzazione del mercato e il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia;
- c) i criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione di sostenibilità dei nuovi impianti, che devono comunque considerare l'adozione della migliore tecnologia disponibile, la coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e termico dell'area limitrofa alla centrale, la coerenza con le reti di collegamento energia elettrica-metano e la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate per la produzione termoelettrica ⁽¹²³⁾.
2. Il PEAR, integrato con la valutazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 8, contiene previsioni per un periodo quinquennale e può essere aggiornato con frequenza annuale ⁽¹²⁴⁾.
- 2-bis. La Giunta regionale provvede affinché il PEAR:
- a) recepisca gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 6, del D.Lgs. 28/2011;
- b) incrementi di almeno il 50 per cento gli obiettivi relativi alla copertura da fonti energetiche rinnovabili di origine termica, fotovoltaica e da biogas sul consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020 ⁽¹²⁵⁾.

(122) Vedi la Delib.C.R. 24 luglio 2012, n. IX/532.

(123) Comma modificato dall'art. 29, comma 1, lett. d) della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

(124) Comma modificato dall'art. 29, comma 1, lett. e) della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

(125) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 4, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 31

Fondo di rotazione regionale per il finanziamento di progetti di investimento ecocompatibili.

1. La Regione si avvale della finanziaria regionale Finlombarda s.p.a. per promuovere e potenziare iniziative finalizzate allo sviluppo dell'economia lombarda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese per fornire l'assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria a favore degli enti locali e delle imprese operanti in Lombardia nel settore dei servizi.
2. La Regione istituisce un fondo di rotazione, la cui dotazione annuale e pluriennale è determinata con legge di bilancio, per il finanziamento delle iniziative.
- 2-bis. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che stipulano contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della Regione Lombardia ⁽¹²⁶⁾.
3. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che intendono realizzare, con i Paesi in via di sviluppo, progetti di investimento utilizzando i meccanismi flessibili dell'accordo di Kyoto.
4. La gestione del fondo di rotazione è affidata alla finanziaria regionale Finlombarda s.p.a., che può stipulare convenzioni con aziende di credito e società di locazione finanziaria disponibili a concorrere quali cofinanziatori, ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo.
5. L'assistenza di cui al comma 1 e gli aiuti di cui al comma 3 sono erogati nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Unione europea.

(126) Comma aggiunto dall'art. 29, comma 1, lett. f) della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

Art. 32

Gas naturale ed energia elettrica.

1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento degli elettrodotti transfrontalieri, l'ampliamento della capacità di trasmissione sulle reti di trasporto ad alta tensione, nonché la loro razionalizzazione, promuove la stipula di accordi con il Gestore della rete di trasporto nazionale (GRTN) e con i proprietari della rete o di tratti di rete.
2. Con regolamento regionale è definito il funzionamento delle piccole reti isolate di distribuzione e utilizzo, nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:
 - a) sicurezza, efficienza ed economicità del servizio;
 - b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
 - c) utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili.

Art. 33

Formazione di un mercato efficiente di energia.

1. La Regione promuove forme di incentivazione tese a incoraggiare la gestione associata del servizio di distribuzione del gas alle utenze civili ed industriali, e a favorire, in particolare, la fusione tra operatori di piccole e medie dimensioni, a condizione che il soggetto gestore risultante dalla fusione serva un'utenza superiore a centomila utenti finali, ovvero operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale.
2. La Regione favorisce l'organizzazione di forme associate tra utenze pubbliche e fornisce il supporto per l'effettuazione di analisi costi-benefici che tengano conto di condizioni tecniche, economiche e di mercato che rendono utilmente praticabile l'accesso al mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas.
3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nei limiti di intensità di aiuto previsti dalla Unione europea.

Art. 33-bis

Disposizioni particolari

1. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 164/2000 è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza delle reti e degli impianti, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

2. Allo scopo di assicurare la pienezza del confronto concorrenziale, la realizzazione degli interventi di gestione spetta alla società proprietaria delle reti e degli impianti con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 2.

3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2 gli enti locali, singoli o in forma associata, possono affidare la gestione in sede di gara ai sensi e per gli effetti di cui all'*articolo 14 del D.Lgs. n. 164/2000* e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 bis dell'articolo 2. Tali elementi integrano il contratto di servizio ⁽¹²⁷⁾.

3-bis. Ai fini della presente legge, per riscaldamento urbano o teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo. L'universalità della prestazione, per quanto attiene al teleriscaldamento, si riferisce all'ambito territoriale interessato dalla diffusione delle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia termica ⁽¹²⁸⁾.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

a) l'ambito tariffario di riferimento per il servizio di teleriscaldamento destinato agli immobili di civile abitazione e le modalità per la rendicontazione dei costi del servizio medesimo;

b) i parametri per l'individuazione dei sistemi di teleriscaldamento a basso fattore di energia primaria e le linee guida per l'adeguamento, ove compatibile con i criteri di economicità e di continuità del servizio, delle infrastrutture in esercizio ⁽¹²⁹⁾.

3-quater. Gli erogatori del servizio di teleriscaldamento trasmettono al Garante dei servizi di cui all'articolo 3 e all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4, per la verifica del rispetto di quanto stabilito al comma 3-ter, i criteri di formazione del prezzo di vendita dell'energia termica per l'anno in corso, corredati dai relativi conteggi, e il bilancio aziendale relativo alla quota di teleriscaldamento dell'anno precedente. Tale adempimento è compiuto annualmente:

a) centoventi giorni prima dell'avvio della stagione termica, per quanto attiene al prezzo di vendita;

b) all'inizio del nuovo anno solare per quanto attiene al bilancio di settore ⁽¹³⁰⁾.

(127) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. d) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18 a cui si rimanda all'art. 5 per ulteriori chiarimenti.

(128) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera o), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(129) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera o), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(130) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera o), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

TITOLO IV

Disciplina per l'utilizzo del sottosuolo

Art. 34

Finalità.

1. La Regione, in forma coordinata con gli enti locali:

a) assicura un utilizzo razionale del sottosuolo anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini;

b) agevola la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a lungo termine.

2. Il presente titolo detta i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l'alloggiamento di:

a) reti di acquedotti;

b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;

c) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;

d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;

e) reti di teleriscaldamento;

f) condutture di distribuzione del gas.

3. Per infrastruttura si intende il manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

4. L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, a ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 35

Funzioni dei comuni.

1. I comuni provvedono, in particolare:

- a) alla redazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 38;
 - b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale;
 - c) alla mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesso caratteristiche costruttive;
 - d) ad assicurare il collegamento con l'Osservatorio risorse e servizi ai fini dell'aggiornamento della banca dati.
-

Art. 36

Funzioni delle province.

1. Le province provvedono, in particolare:

- a) all'individuazione, nel piano territoriale di coordinamento provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di interesse sovracomunale ivi comprese le condutture per il trasporto del gas e gli elettrodotti, salvaguardando le esigenze di continuità interprovinciale allo scopo di consentire la compiuta realizzazione di opere di rilevanza regionale o nazionale;
 - b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovracomunale ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche; qualora le infrastrutture interessino il territorio di due o più province l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell'infrastruttura, previa intesa con l'altra o le altre province.
-

Art. 37

Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione:

- a) l'individuazione dei criteri guida in base ai quali i comuni redigono il PUGSS; ⁽¹³¹⁾
 - b) la promozione di azioni a sostegno degli enti locali che adottino forme associate per gli adempimenti di cui al presente titolo;
 - c) la promozione di studi e ricerche per l'impiego di tecnologie costruttive innovative volte a facilitare l'accesso alle infrastrutture e la relativa loro manutenzione, al fine di ridurre al minimo la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze e i disagi alla popolazione dell'area interessata ai lavori e alle attività commerciali ivi esistenti;
 - d) la fissazione di criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle condizioni per l'interfacciamento delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale; ⁽¹³²⁾
 - e) la creazione di una banca dati relativa alle reti esistenti, alle modalità di gestione, alle tariffe in uso, ai disservizi riscontrati;
 - f) la verifica dello sviluppo delle infrastrutture, affinché siano raggiunte aree marginali o svantaggiate, sia assicurato il collegamento di edifici adibiti allo svolgimento di servizi pubblici quali sedi comunali, scuole e ospedali e sia assegnata priorità, nelle aree ad alta densità abitativa, agli interventi che implicano anche il riordino della viabilità.
-

(131) Vedi, per l'attuazione della presente lettera, il Reg. reg. 28 febbraio 2005, n. 3 e il Reg. reg. 15 febbraio 2010, n. 6.

(132) Vedi, anche, la Delib.G.R. 21 novembre 2007, n. 8/5900, il Reg. reg. 15 febbraio 2010, n. 6 e la Delib.G.R. 24 aprile 2015, n. 10/3461.

Art. 38

Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo.

1. I comuni redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all'*articolo 7 della L.R. 15 gennaio 2001, n. 1* (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico), e il relativo regolamento di attuazione.

2. Il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi strategici indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale, individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche ⁽¹³³⁾.

(133) Si veda il Reg. reg. 15 febbraio 2010, n. 6.

Art. 39

Realizzazione delle infrastrutture.

1. La realizzazione delle infrastrutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il medesimo servizio possa essere assicurato mediante l'utilizzo di infrastrutture esistenti rispondenti agli obiettivi del presente titolo senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

2. L'autorizzazione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, prescrive le modalità di esecuzione dei lavori, la loro durata, le modalità di ripristino ed è subordinata al versamento di un deposito cauzionale; l'autorizzazione è trasmessa entro trenta giorni dal rilascio, a cura del comune, all'Osservatorio risorse e servizi.

3. Qualora l'infrastruttura non sia prevista nei PUGSS o nel piano territoriale di coordinamento provinciale, il procedimento autorizzatorio prevede la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'*articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatta salva la disposizione di cui all'*articolo 88 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259* (Codice delle comunicazioni elettroniche).

4. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.

5. Nel caso in cui l'infrastruttura sia posizionata sotto un'area o una strada di proprietà privata o di un ente pubblico diverso dall'ente autorizzante, il soggetto istante corrisponde al proprietario un'indennità di esproprio o di asservimento da determinare in conformità a quanto previsto dal *D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

Art. 40

Gestione delle infrastrutture.

1. L'attività di gestione dell'infrastruttura è regolata da una convenzione con il comune, che prevede comunque:

a) l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;

b) le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all'Osservatorio risorse e servizi;

c) i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;

d) la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;

e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.

2. Le reti dei servizi, alloggiate all'interno delle infrastrutture, restano in ogni caso di proprietà dei rispettivi titolari. I rapporti fra i proprietari e i gestori delle infrastrutture e i proprietari e i gestori delle reti ivi alloggiate sono regolati da apposito contratto di servizio.

TITOLO V

Disciplina delle risorse idriche

Capo I

Disposizioni generali

Art. 41

Finalità.

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico; riconosce altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regola l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

2. La Regione, con le disposizioni di cui al presente titolo di riordino delle leggi regionali in materia, disciplina, in armonia con la normativa dello Stato e dell'Unione europea, le risorse idriche al fine di garantire:

- a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto degli equilibri naturali e degli ecosistemi esistenti;
- b) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- c) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
- d) il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- e) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate;
- f) il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di cui al titolo I, per la gestione del servizio idrico;
- g) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;
- h) la sicurezza delle dighe e degli sbarramenti, al fine di assicurare la pubblica incolumità e la protezione dei territori.

3. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, in forma coordinata con lo Stato e con gli enti locali:

- a) promuove la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua;
- b) individua misure e promuove la ricerca e l'adozione di tecnologie ad elevato contenuto innovativo per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
- c) sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico;
- d) incentiva l'adeguamento dei sistemi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione nell'ambito del servizio idrico integrato con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee;
- e) promuove la partecipazione attiva delle categorie interessate, degli utenti e delle loro associazioni alle fasi attuative della presente legge e agli interventi di riqualificazione ambientale.

Art. 42

Funzioni dei comuni.

1. [Ferre restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano ai comuni, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore, la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, anche in forma associata, di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria] ⁽¹³⁴⁾.

2. [I comuni, nel rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della *direttiva 91/676/CEE* relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) acquisiscono il parere dei soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2] ⁽¹³⁵⁾.

3. I comuni territorialmente competenti provvedono alla delimitazione e alla gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. La delimitazione è effettuata nei rispettivi atti di pianificazione urbanistica su proposta degli enti responsabili dell'ambito territoriale ottimale (ATO), sulla base dell'individuazione dei punti di attingimento delle acque destinate al consumo umano approvata nel piano d'ambito e nei suoi aggiornamenti ⁽¹³⁶⁾.

(134) *Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 gennaio 2009, n. 1.*

(135) *Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.*

(136) *Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.*

Art. 43

Funzioni delle province e della Città metropolitana. ⁽¹³⁷⁾

1. Fermi restando quanto previsto per la provincia di Sondrio dall'*articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19* (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") e le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:

a) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica di cui all'*articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775* (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal *r.d. 1775/1933* e dal *D.Lgs. 152/2006*;

b) le autorizzazioni allo scavo di pozzi e alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'*articolo 95 del r.d. 1775/1933*, relativamente alle derivazioni di cui alla lettera a);

c) le licenze di attingimento d'acqua, ai sensi dell'*articolo 56 del r.d. 1775/1933*;

d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'articolo 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;

e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del *D.Lgs. 152/2006*;

f) l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili;

f-bis) l'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria riguardante le funzioni di cui al presente articolo ⁽¹³⁸⁾.

2. Le province e la Città metropolitana di Milano provvedono all'aggiornamento delle banche dati regionali relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e alla gestione del catasto utenze idriche, per quanto di competenza ai sensi del comma 1.

(137) *Articolo modificato dall'art. 3, comma 5, lett. b), L.R. 20 dicembre 2004, n. 36, dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 agosto 2006, n. 18, dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 27 febbraio 2007, n. 5 e dall'art. 3, comma 1, L.R. 29 gennaio 2009, n. 1 e poi così sostituito dall'art. 8, comma 13, lett. m), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

(138) *Lettera aggiunta dall'art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 10 novembre 2015, n. 38.*

Art. 44

Funzioni della Regione.

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla Regione:

a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;

- b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I ⁽¹³⁹⁾;
- c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati ⁽¹⁴⁰⁾;
- d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'articolo 52, comma 4 ⁽¹⁴¹⁾;
- e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione di acque comuni;
- f) la nomina dei regolatori delle acque di cui all'*articolo 43 del r.d. 1775/1933* e le funzioni di cui al titolo I, capo II, del *r.d. 1775/1933*, l'affidamento della concessione della regolazione dei laghi di interesse interprovinciale e interregionale. Per l'affidamento della concessione di esercizio relativa ai laghi di interesse interregionale, la Regione acquisisce l'intesa con le regioni o province autonome interessate; ⁽¹⁴²⁾
- g) la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse; ⁽¹⁴³⁾
- h) l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d'acqua pubblica, di cui all'*art. 6 del r.d. 1775/1933*, nonché l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa di cui al *r.d. 1775/1933*; ⁽¹⁴⁴⁾
- h bis) il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe, ai sensi dell'*articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) e l'approvazione dei progetti di gestione, ai sensi dell'*articolo 114 del D.Lgs. 152/2006*, per la quale Regione si avvale del parere dell'ARPA; ⁽¹⁴⁵⁾
- h-ter) [la verifica del piano d'ambito e dei suoi aggiornamenti, approvati dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera b), ferme restando le funzioni dell'Autorità di cui all'*articolo 149, comma 6, del D.Lgs. 152/2006*] ⁽¹⁴⁶⁾;
- h-quater) il monitoraggio, ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 5, comma 5 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 18* (Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla *legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*), delle prestazioni e dei livelli di qualità del servizio erogato stabiliti nel contratto di servizio e negli standard qualitativi fissati dalla Regione ⁽¹⁴⁷⁾;
- h-quinques) l'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria riguardante le funzioni di cui al presente articolo ⁽¹⁴⁸⁾.
- 1-bis. In caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili agli enti locali e alle loro forme associative in ordine alle materie disciplinate dal presente Titolo, la Regione ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'*articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11* (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa da parte dello Stato ⁽¹⁴⁹⁾.

(139) Si veda il D. Dirett. reg. 19 maggio 2006, n. 5549.

(140) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 8 luglio 2005, n. 7/293, la Delib.G.R. 17 maggio 2006, n. 8/2557, la Delib.G.R. 20 gennaio 2010, n. 8/11045 e la Delib.G.R. 12 dicembre 2013, n. 10/1086.

(141) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. d) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(142) Lettera così sostituita prima dall'art. 4, comma 1, lett. e) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18 e poi dall'art. 8, comma 13, lett. n), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(143) Per promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse si vedano:

- per l'anno 2004 la Delib.G.R. 4 giugno 2004, n. 7/17752;

- per l'anno 2005 la Delib.G.R. 4 agosto 2005, n. 8/529;

- per l'anno 2006 la Delib.G.R. 29 marzo 2006, n. 8/2242;

- per l'anno 2007 la Delib.G.R. 14 febbraio 2007, n. 8/4135 e il D. Dirig. reg. 19 febbraio 2007, n. 1437;

- per l'anno 2008 la Delib.G.R. 23 gennaio 2008, n. 8/6496 e il D. Dirig. reg. 1° febbraio 2008, n. 753;

- per l'anno 2009 la Delib.G.R. 20 gennaio 2009, n. 8/8889 e il D. Dirig. reg. 28 gennaio 2009, n. 629;

- per l'anno 2010 la Delib.G.R. 20 gennaio 2010, n. 8/11043;

- per l'anno 2011 la Delib.G.R. 24 maggio 2011, n. 9/1779.

(144) Lettera così sostituita prima dall'art. 4, comma 1, lett. f) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18 e poi dall'art. 8, comma 13, lett. o), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(145) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5 e poi così sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1 e dall'art. 8, comma 13, lett. p), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(146) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. b), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1 e poi abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge. La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 aprile 2010, n. 142 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 4, comma 1, lettera b) della L.R. n. 1/2009 nella parte in cui aggiungeva la presente lettera.

(147) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lett. b), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1.

(148) Lettera aggiunta dall'art. 15, comma 3, L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

(149) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. c), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1.

Capo II

Pianificazione della tutela e dell'uso delle acque

Art. 45

Piano di tutela delle acque ⁽¹⁵⁰⁾.

1. Il Piano di tutela delle acque (PTA), di cui all'*articolo 121 del D.Lgs. 152/2006*, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Il Piano è redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico e ha efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali, che entro sei mesi dalla data della sua approvazione ovvero del suo aggiornamento attivano le procedure necessarie ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e territoriale. Il PTA, ove espressamente previsto, ha efficacia immediatamente vincolante per i soggetti privati.
2. I piani d'ambito di cui all'*articolo 149 del D.Lgs. 152/2006* e all'articolo 48, comma 2, lettera b), della presente legge sono adeguati entro sei mesi dalla data di approvazione o aggiornamento del PTA.
3. Gli strumenti di pianificazione di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela, l'utilizzo delle risorse idriche e la salvaguardia degli ambienti connessi, con particolare riferimento alle aree protette di cui all'allegato 9 alla parte terza del *D.Lgs. 152/2006*, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
4. Il PTA è costituito da un atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e da un Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che individua le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi.
5. Il PTUA è integrato dalla valutazione ambientale, secondo i contenuti e le procedure di cui agli *articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE* e agli *articoli 11 e seguenti del D.Lgs. 152/2006*. ⁽¹⁵¹⁾
6. Il PTA è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed è sottoposto a revisione e aggiornamento secondo la scadenza prevista dalla normativa statale. La Regione promuove la partecipazione attiva all'elaborazione, aggiornamento e revisione del PTA da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all'*articolo 14 della direttiva 2000/60/CE*.
7. La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico. Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità sono denominati contratto di fiume e contratto di lago.
8. In attuazione della normativa comunitaria e statale in materia e ai fini della identificazione della classe di qualità dei corpi idrici individuati dal Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po e della verifica del mantenimento ovvero del raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale fissato in fase di pianificazione, con deliberazione della Giunta regionale è approvata la Rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. La Giunta stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per garantire la salvaguardia dell'integrità e della funzionalità delle stazioni di monitoraggio nei casi di avvio di attività di trasformazione del territorio che possano interferire con la suddetta Rete.

(150) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(151) Comma così modificato dall'art. 8, comma 13, lett. q), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 46

Osservatorio regionale sulle risorse idriche.

1. È istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4.
 2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della L.R. 16/1996, attraverso l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:
 - a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque lombarde, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
 - b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
 - c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
 - d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;
 - e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio.
 3. La Giunta regionale definisce le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di interoperabilità e fruibilità, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e della direttiva 2003/4/CE. La Giunta regionale promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche ⁽¹⁵²⁾.
-

(152) Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. g) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

Art. 46-bis

Controllo ambientale e valutazione qualitativa e quantitativa delle acque ⁽¹⁵³⁾.

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) svolge l'attività di controllo ambientale e di valutazione delle acque ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA) e, in particolare, provvede:
 - a) al monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, secondo le scadenze previste negli strumenti di pianificazione e mediante la Rete regionale di monitoraggio di cui all'articolo 45, comma 8, senza alcun onere aggiuntivo e con le modalità e le tipologie di analisi che ogni sei anni saranno aggiornate con delibera di Giunta Regionale nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
 - b) alla proposta alla Regione di classificazione dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
 - c) alle attività di controllo del rispetto delle normative ambientali degli scarichi in ambiente degli impianti di depurazione delle acque reflue e delle installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; ⁽¹⁵⁴⁾
 - d) all'archiviazione dei dati di monitoraggio e di controllo su sistemi informativi condivisi con Regione in raccordo coi sistemi nazionali, provvedendo anche al trasferimento dei dati sui sistemi informativi ambientali nazionali, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 152/2006;
 - e) all'elaborazione periodica dei dati di cui alla lettera d) per la Giunta regionale e alla pubblicazione degli stessi sul portale di ARPA;
 - f) a fornire un supporto tecnico-scientifico alla Regione per la redazione del PTA di cui all'articolo 45.
-

(153) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(154) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 13, lett. r), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo III

Servizio idrico integrato

Art. 47

Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato.

1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, gli enti responsabili interessati, di cui all'articolo 48, comma 1-bis possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali ⁽¹⁵⁵⁾.

2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, gli enti responsabili interessati, di cui all'articolo 48, comma 1-bis individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. In tal caso articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'articolo 48, per interambiti ⁽¹⁵⁶⁾.

2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 140, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Comune di Campione d'Italia è escluso dal campo di applicazione del presente articolo ⁽¹⁵⁷⁾.

(155) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. h) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18, dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge ed infine dall'art. 6, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(156) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(157) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2014, n. 35.

Art. 48

Attribuzione delle funzioni delle Autorità di Ambito ⁽¹⁵⁸⁾ ⁽¹⁵⁹⁾.

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186-bis, della *legge 23 dicembre 2009, n. 191* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'*articolo 148 del D.Lgs. 152/2006* e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Milano. Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorità di ambito di cui all'*articolo 148 del D.Lgs. 152/2006*. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell'ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo ⁽¹⁶⁰⁾.

1-bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e la Città metropolitana di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'*articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000* e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito ⁽¹⁶¹⁾.

1-ter. [Il Comune di Milano adegua l'esistente Azienda Speciale dell'Autorità d'ATO della città di Milano, che permane, alle norme di cui alla presente legge] ⁽¹⁶²⁾.

1-quater. Per l'effetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 16, della legge 56/2014*, la Città metropolitana di Milano subentra, quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici, compresi i rapporti di lavoro, della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'ambito, di seguito denominato Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano, inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico

integrato. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla *legge regionale 8 luglio 2015, n. 19* (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'ambito del Comune di Milano sono trasferite all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano; a tal fine, entro la stessa data, l'Ufficio d'ambito del Comune di Milano trasferisce all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. ⁽¹⁶³⁾

1-quinquies. Dalla data di effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1-quater o, comunque, decorso il termine di cui ai medesimi periodo e comma, la Città metropolitana di Milano e il relativo Ufficio d'ambito subentrano rispettivamente nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'ambito inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Fino alla data di cui al primo periodo, il Comune di Milano e la Città metropolitana adottano atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, previa reciproca informativa. ⁽¹⁶⁴⁾

1-sexies. Entro la data di subentro nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'ambito di cui al comma 1-quinquies, la Città metropolitana di Milano adegua, per quanto necessario, lo statuto dell'Ufficio d'ambito e le convenzioni e la Conferenza dei comuni dell'ambito, integrata con la partecipazione del Comune di Milano, adegua il proprio regolamento. ⁽¹⁶⁵⁾

1-septies. Alla data di cui al comma 1-quinquies il consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano è composto da una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO della Città metropolitana di Milano pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, in modo che vi siano un rappresentante per i comuni fino a 15.000 abitanti, un rappresentante per i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 e un rappresentante per il comune capoluogo; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito. ⁽¹⁶⁶⁾

1-octies. L'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano opera ai sensi dell'*articolo 147, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 152/2006*, fatti salvi i contratti di concessione del servizio idrico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla *legge regionale 8 luglio 2015, n. 19* (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 172 del D.Lgs. 152/2006*. ⁽¹⁶⁷⁾

2. L'ente di governo dell'ambito esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, le seguenti funzioni e attività ⁽¹⁶⁸⁾:

- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ⁽¹⁶⁹⁾;
- b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'*articolo 149 del D.Lgs. 152/2006* e dei relativi oneri finanziari;
- c) [la definizione, in conformità allo schema tipo regionale, della convenzione tra enti locali ricompresi nello stesso ATO per l'organizzazione del servizio idrico integrato] ⁽¹⁷⁰⁾;
- d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato ⁽¹⁷¹⁾;
- e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'*articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006* e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati; ⁽¹⁷²⁾;
- f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente ⁽¹⁷³⁾;
- g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'*articolo 74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006*;
- i) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'*articolo 124, comma 7, del D.Lgs. 152/2006*, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate ⁽¹⁷⁴⁾;

j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al *D.P.R. n. 327/2001*, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo ⁽¹⁷⁵⁾.

3. Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l'ente di governo dell'ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere, l'ente di governo dell'ambito procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4-bis ⁽¹⁷⁶⁾.

4. Prima dell'approvazione del piano d'ambito o dei relativi aggiornamenti, l'ente responsabile dell'ATO trasmette alla Regione il testo del piano, comprensivo del parere della Conferenza dei comuni di cui al comma 3, per l'invio, entro i successivi sessanta giorni, di eventuali osservazioni della Regione nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull'utilizzo delle risorse idriche e la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale, in particolare al PTA; per l'adeguamento del piano alle osservazioni conformative di cui al secondo periodo del comma 4-bis, l'ente responsabile dell'ATO non necessita di ulteriore parere ai sensi del comma 3 ⁽¹⁷⁷⁾.

4-bis. Trascorsi sessanta giorni dall'invio alla Regione del testo di cui al comma 4, l'ente di governo dell'ambito approva il piano d'ambito o i relativi aggiornamenti, motivando qualora intenda discostarsi dalle osservazioni regionali. Le osservazioni tese a garantire la conformità al PTA sono vincolanti ⁽¹⁷⁸⁾.

(158) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(159) Il presente articolo, già modificato dalla L.R. 8 agosto 2006, n. 18 e dalla L.R. 27 febbraio 2007, n. 5, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 29 gennaio 2009, n. 1. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 – 23 aprile 2010, n. 142 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 5 della L.R. n. 1/2009 nella parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2 e il secondo periodo del comma 4 del presente articolo.

(160) Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge e poi così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(161) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, e poi così modificato prima dall'art. 1, comma 1, lettere a), e) e f), L.R. 26 novembre 2014, n. 29 e poi dall'art. 6, comma 1, lettere a) e c), numero 3), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(162) Comma prima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge e poi abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(163) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(164) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(165) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(166) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(167) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(168) Alinea prima sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera j), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(169) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera k), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(170) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(171) Lettera così modificata prima dall'art. 1, comma 1, lettera m), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, e poi così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(172) Lettera sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera p), L.R. 29 giugno 2009, n. 10, dall'art. 1, comma 1, lettera n), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, ed infine così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 26 novembre 2014, n. 29. Si veda,

anche, la Delib. G.R. 8 luglio 2009, n. 8/9796. La Corte costituzionale, con sentenza 14 – 23 aprile 2010, n. 142 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 3, comma 1, lettera p), della L.R. n. 10/2009.

(173) Lettera prima sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera o), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, e poi così modificata dall'art. 1, comma 1, lettere a) e h), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(174) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera p), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(175) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera i), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(176) Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(177) Comma prima modificato dall'art. 3, comma 1, lettera q), L.R. 29 giugno 2009, n. 10, poi sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera r), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, ed infine così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), e sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera j), L.R. 26 novembre 2014, n. 29. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 – 23 aprile 2010, n. 142 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 3, comma 1, lettera q), della L.R. n. 10/2009.

(178) Comma prima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera s), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, e poi così modificato dall'art. 1, comma 1, lettere a) e k), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

Art. 49

Organizzazione del servizio idrico integrato ⁽¹⁷⁹⁾.

1. Le province e la Città metropolitana di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO ⁽¹⁸⁰⁾.

2. [Gli enti locali possono costituire una società patrimoniale di ambito ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del D.Lgs. 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito] ⁽¹⁸¹⁾.

3. [Gli enti di governo dell'ambito stipulano accordi con le società di cui al comma 2, finalizzati a disciplinare i rispettivi ambiti di operatività e i rapporti giuridici di cui al comma 4] ⁽¹⁸²⁾.

4. [In ogni caso la società patrimoniale pone a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali. L'ente responsabile dell'ATO può assegnare alla società il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse] ⁽¹⁸³⁾.

5. [Nel caso di cui al comma 3, il servizio è affidato al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3, del D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008] ⁽¹⁸⁴⁾.

6. Al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ambito, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua ⁽¹⁸⁵⁾:

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;

b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;

c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

7. L'esito delle attività di cui al comma 6, riportato in apposito documento di sintesi, è pubblicato sull'albo pretorio elettronico dell'Ufficio d'ambito della provincia interessata, trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito internet della Regione. I contenuti del documento di sintesi sono propedeutici alla redazione del piano di ambito ed all'affidamento del servizio.

8. La Regione interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 172, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nei confronti gli enti di governo dell'ambito che, alla data del 31 dicembre 2011, non abbiano affidato la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine, la Giunta regionale nomina commissario ad acta il presidente della provincia interessata o il sindaco metropolitano ⁽¹⁸⁶⁾.

9. Nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigenti, dovranno essere inserite clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del

contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa.

(179) *Articolo prima modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 29 gennaio 2009, n. 1, poi sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p), L.R. 8 agosto 2006, n. 18 ed infine nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera t), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.*

(180) *Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 1, lettere l) e m), L.R. 26 novembre 2014, n. 29, dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), L.R. 8 aprile 2015, n. 8, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

(181) *Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera n), L.R. 26 novembre 2014, n. 29. La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 25 novembre 2011, n. 320 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 50, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.*

(182) *Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) e abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera n), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.*

(183) *Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera n), L.R. 26 novembre 2014, n. 29. La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 25 novembre 2011, n. 320 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 50, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.*

(184) *Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera n), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.*

(185) *Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.*

(186) *Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 26 novembre 2014, n. 29 e poi dall'art. 6, comma 1, lettera d), L.R. 12 ottobre 2015, n. 32, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

Art. 50

Incentivi per opere e altri interventi agevolativi.

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale concede incentivi e contributi con le modalità di cui all'articolo 11, [a favore delle Autorità] ⁽¹⁸⁷⁾ per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.

2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli eventuali incentivi e contributi, le priorità di concessione dei medesimi e le relative modalità di erogazione. Le priorità di concessione tengono conto di ⁽¹⁸⁸⁾:

a) [programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati direttamente dalla società di natura pubblica rappresentative dell'ambito, a condizione che sia intervenuta la separazione della gestione degli impianti e della rete dall'erogazione del servizio e che la società destinataria degli incentivi o dei contributi, ancorché proprietaria, sia affidataria della sola gestione degli impianti e della rete] ⁽¹⁸⁹⁾;

b) [programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti, realizzati in seguito a fusioni o aggregazioni dei soggetti proprietari] ⁽¹⁹⁰⁾;

c) [rispondenza dei progetti alla programmazione d'ambito e di bacino idrografico] ⁽¹⁹¹⁾;

d) [affidamenti congiunti per interambito] ⁽¹⁹²⁾;

e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;

f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico ⁽¹⁹³⁾.

f-bis) avvenuta approvazione ovvero aggiornamento del piano d'ambito ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 45 della presente legge ⁽¹⁹⁴⁾;

f-ter) avvenuta determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in conformità ai provvedimenti adottati dall'Autorità nazionale competente alla regolazione e al controllo dei servizi idrici ⁽¹⁹⁵⁾;

f-quater) avvenuta individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 152/2006 ⁽¹⁹⁶⁾;

f-quinquies) avvenuto affidamento del servizio ad un unico soggetto per ogni ATO, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 ⁽¹⁹⁷⁾.

2-bis. Nelle more dell'approvazione del primo aggiornamento del PTA successivo all'entrata in vigore della legge "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)", la concessione di eventuali incentivi e contributi, nei limiti delle risorse a bilancio, è subordinata alla sussistenza delle

condizioni di cui alle lettere f-ter), f-quater) e f-quinquies) del comma 2 e a condizione che i piani d'ambito o i relativi aggiornamenti siano stati approvati dopo la data del 1° gennaio 2011 ⁽¹⁹⁸⁾.

3. [La Regione concede [all'Autorità] ⁽¹⁹⁹⁾ contributi per far fronte a carenze idriche derivanti dalla diminuzione di portata delle fonti di approvvigionamento utilizzate dagli impianti di acquedotto, conseguenti a eventi naturali o alla disattivazione di pozzi di prelievo o di opere di captazione interessate da falde inquinate. I contributi saranno altresì erogati a fronte di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica] ⁽²⁰⁰⁾.

3-bis. [Al fine di finanziare progetti di cooperazione internazionale che garantiscano l'accesso all'acqua nei Paesi in via di sviluppo, la Regione, d'intesa con gli enti di governo dell'ambito, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a tale scopo. I progetti sono finanziati secondo le modalità previste dalla *legge regionale 5 giugno 1989, n. 20* (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) e i fondi sono attribuiti sui relativi capitoli in bilancio con il vincolo di destinazione a progetti coerenti con il presente comma. Ai fini del presente comma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'*articolo 5 della L.R. n. 20/1989* è integrato da esperti del settore idrico] ⁽²⁰¹⁾.

(187) Parole soppresse dall'art. 4, comma 1, lett. q) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(188) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(189) Lettera prima modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1 e poi abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera v), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(190) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera v), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(191) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera v), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(192) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera o), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(193) Si veda, in attuazione del presente comma, il Reg. 3 aprile 2007, n. 3.

(194) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera p), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(195) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera p), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(196) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera p), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(197) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera p), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(198) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera q), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

(199) Parole soppresse dall'art. 4, comma 1, lett. r) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(200) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera w), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(201) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b), L.R. 29 gennaio 2009, n. 1, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera x), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, dall'art. 1, comma 1, lettera a), e abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera r), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

Art. 51

Tariffa ⁽²⁰²⁾.

1. Gli enti di governo dell'ambito determinano i criteri di applicazione del sistema tariffario d'ambito, nel rispetto della normativa nazionale vigente, tenendo conto dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie e di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati ⁽²⁰³⁾.

2. La tariffa è riscossa dal gestore unico di ambito e ripartita secondo quanto stabilito nel piano d'ambito, nel contratto di servizio e nelle eventuali convenzioni stipulate ai sensi dell'*articolo 156, comma 1, del D.Lgs. 152/2006* ⁽²⁰⁴⁾.

3. [La Regione, d'intesa con gli enti di governo dell'ambito e con la conferenza regionale delle autonomie di cui all'*articolo 1, comma 16, della L.R. n. 1/2000*, individua un importo al metro cubo di acqua venduta da destinare a interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi] ⁽²⁰⁵⁾.

Con la stessa procedura sono definite le priorità e le modalità di realizzazione di tali interventi.

(202) Il presente articolo, già modificato dalla L.R. 8 agosto 2006, n. 18, è stato poi così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 29 gennaio 2009, n. 1. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 14 – 23 aprile 2010, n. 142 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 8 della L.R. n. 1/2009 nella parte in cui sostituisce il comma 1 del presente articolo.

(203) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera r), L.R. 29 giugno 2009, n. 10, dall'art. 1, comma 1, lettera y), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, ed infine così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 26 novembre 2014, n. 29. Si veda, anche, la Delib.G.R. 8 luglio 2009, n. 8/9796. La Corte costituzionale, con sentenza 14 – 23 aprile 2010, n. 142 (Gazz. Uff. 28 aprile 2010, n. 17, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 3, comma 1, lettera r), della L.R. n. 10/2009.

(204) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera z), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(205) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera aa), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge, dall'art. 1, comma 1, lettera a) e abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera s), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

Art. 51-bis

Clausola valutativa ⁽²⁰⁶⁾.

1. La Giunta regionale informa il Consiglio sugli esiti progressivamente ottenuti dalla riorganizzazione del servizio idrico integrato. A questo scopo, anche avvalendosi dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, presenta una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) come si è svolto il processo di costituzione degli uffici d'ambito nelle diverse realtà provinciali, con riferimento ai tempi, alle modalità e alle eventuali criticità incontrate;

b) quali sono state le scelte assunte in ciascun ATO nell'ambito delle funzioni previste all'articolo 48, con particolare riferimento all'approvazione dei piani d'ambito, alle decisioni organizzative e al modello di gestione adottati, alla determinazione della tariffa di base e finale per l'utente, e quali gli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza;

c) quale è lo stadio di integrazione dei servizi esistente al momento della costituzione degli uffici di ambito e quale quello successivamente raggiunto in termini di numero di gestori attivi e di gestione unificata dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

d) [quanti e quali comuni hanno costituito le società patrimoniali previste al comma 2 dell'articolo 49, quali le competenze assegnate e quali le attività svolte] ⁽²⁰⁷⁾;

e) quale è stato il grado di partecipazione degli enti locali alla Consulta dei Comuni e quale l'esito dei pareri espressi ai sensi del comma 3 dell'articolo 48;

f) in che misura gli investimenti programmati sulle infrastrutture del Servizio idrico integrato sono stati realizzati e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di riduzione delle perdite, di qualità dell'acqua;

g) quale è stata l'entità degli incentivi e contributi regionali erogati ai sensi dell'art. 50, con quali criteri sono stati assegnati, con quali risultati e a quali soggetti beneficiari.

2. Gli enti responsabili del sistema idrico integrato e i comuni forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

3. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

(206) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), L.R. 27 dicembre 2010, n. 21, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della stessa legge.

(207) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera t), L.R. 26 novembre 2014, n. 29.

Capo IV

Tutela quali-quantitativa e utilizzazione delle acque

Art. 52

Criteri generali per l'attività regolamentare.

1. Per le finalità e secondo i principi stabiliti dall'*articolo 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59* (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e in attuazione del *D.Lgs. n. 152/1999* in materia di tutela quali-quantitativa e di utilizzazione delle acque, con regolamento regionale si provvede alla disciplina:

- a) degli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ⁽²⁰⁸⁾;
- b) della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;
- c) dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua ⁽²⁰⁹⁾;
- d) dell'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;
- e) delle funzioni di cui al titolo I, capo II del R.D. n. 1775/ 1933;
- f) della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni.

[2. Con regolamento regionale sono disciplinate le procedure per l'esercizio delle funzioni conferite] ⁽²¹⁰⁾.

3. Nell'adozione dei regolamenti regionali di cui ai commi 1 e 2, la Regione si attiene ai criteri specifici individuati dal *D.Lgs. n. 152/1999* e a quelli generali indicati dall'articolo 41 e privilegia in particolare la necessità di garantire il bilancio delle risorse idriche con valutazioni integrate a livello di bacino idrografico e relative al lungo periodo, il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e, per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la salvaguardia degli ecosistemi connessi agli ambienti acquatici.

4. La Giunta regionale, in attuazione dell'*articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*) determina i canoni per l'uso delle aree del reticolo idrico principale, i canoni d'uso delle acque e i sovracani comunali, provinciali e dei bacini imbriferi montani, con riferimento alle caratteristiche delle risorse utilizzate, alla destinazione d'uso delle stesse e in applicazione del principio del risarcimento dei costi ambientali causati. ⁽²¹¹⁾

4-bis. In sede di approvazione del bilancio regionale sono destinate somme per interventi di riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi. La Giunta regionale determina, sentite le province interessate, le modalità per individuare e attuare i suddetti interventi ⁽²¹²⁾.

4-ter. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle disponibilità idriche nel territorio regionale, l'Autorità concedente stabilisce quali concessionari utenti di acque pubbliche sono tenuti, e con quali modalità, alla trasmissione dei dati relativi ai volumi accumulati nei serbatoi di regolazione e negli sbarramenti di ritenuta, dei dati relativi ai volumi di scarico ovvero le portate derivate. Gli oneri per l'adempimento di tale attività sono a carico dei concessionari. ⁽²¹³⁾

5. La Giunta regionale stabilisce procedure agevolate e di autocertificazione per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese che dispongano di un sistema di gestione ambientale certificato secondo le norme di certificazione ambientale.

(208) Si veda il Reg. 24 marzo 2006, n. 3: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie" e il Reg. 24 marzo 2006, n. 4: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne". Per la modifica della disciplina regolamentare relativa alla presente lettera vedi l'art. 31, comma 2, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(209) Si veda il Reg. 24 marzo 2006, n. 2: "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua".

(210) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. t) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(211) Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. u) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(212) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(213) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. d) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

Art. 53

Disposizione particolari per le dighe.

1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalità per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La Giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate ⁽²¹⁴⁾.
2. Le modifiche della gestione di cui al comma 1 non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione a favore dei concessionari o di terzi utilizzatori, fatto salvo il caso di svassi preventivi per motivi di emergenza con diminuzione dell'utilizzazione del bacino idrico o del serbatoio di accumulo.
3. L'Autorità competente, in caso di accertate negligenze nella gestione delle opere, può prescrivere tutte le indagini necessarie e gli interventi immediati e indispensabili per assicurare la stabilità dello sbarramento e l'incolumità pubblica, e anche gli interventi di manutenzione e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere.
4. In caso di mancata esecuzione delle indagini o dei lavori ordinati, deve essere imposta la limitazione o lo svuotamento dell'invaso o la demolizione dello sbarramento, se necessario provvedendo d'ufficio con addebito dei relativi oneri a carico del concessionario.
5. L'autorizzazione delle dighe ai sensi del comma 1 tiene luogo integralmente degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla *L. 5 novembre 1971, n. 1086* (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) ed alla *L.R. 24 maggio 1985, n. 46* (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali), fermo restando il rispetto, nella progettazione ed esecuzione delle opere, delle normative tecniche vigenti sui materiali e sistemi costruttivi.

(214) Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. z) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

Art. 53-bis

Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico ⁽²¹⁵⁾.

1. La Regione, nel perseguire la propria politica di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili in accordo con i vigenti obiettivi comunitari, al fine di migliorare la sostenibilità della gestione del sistema delle acque, bene comune da preservare e primario elemento di sviluppo territoriale e socio-economico, e per contribuire al processo di attuazione del «federalismo demaniale», di cui al *decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85* (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'*articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), promuove:
 - a) l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche demaniali;
 - b) la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica, con particolare riferimento alle aree interessate dalle opere delle grandi derivazioni idroelettriche anche mediante forme di partecipazione degli enti locali nella gestione delle acque, secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità;
 - c) la produzione di energia idroelettrica, in quanto fonte rinnovabile e strumento per la riduzione delle emissioni climalteranti.
2. La Regione, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, avvia le procedure per la ricognizione delle opere di cui all'*articolo 25 del R.D. 1775/1933* e procede ad indire le gare ad evidenza pubblica di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* (Attuazione della *direttiva 96/92/CE* recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) anche per tramite della società patrimoniali di cui al comma 7.
3. La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'*art. 12, comma 2, del D.Lgs. 79/1999*, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, non oltre il 31 dicembre 2017, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'*articolo 12 del D.Lgs. 79/1999*. ⁽²¹⁶⁾

5. La prosecuzione temporanea di cui al comma 4 è subordinata al rispetto delle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Nel periodo di prosecuzione temporanea, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione, secondo le modalità e gli importi stabiliti con la predetta deliberazione di Giunta regionale, e tenuto conto di quanto previsto al comma 5-bis, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e sovracanoni e alla cessione gratuita di energia già stabiliti. La Regione, sulla base delle intese concluse con le singole province sul cui territorio insistono le infrastrutture afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche, provvede a trasferire parte dei proventi del canone aggiuntivo di cui al presente comma alle province e comuni interessati, prevedendo particolari condizioni per quelli rivieraschi, in misura non inferiore al 50 per cento delle somme introitate; gli importi fissati sono destinati a concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale dei territori interessati. È fatto obbligo al concessionario uscente, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio di cui al comma 4, di realizzare con oneri a proprio carico i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti. Il concessionario uscente è tenuto, altresì, a comunicare alla Giunta regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, il programma degli interventi da effettuare, che restano a carico del concessionario uscente, fatta salva l'applicazione dell'*articolo 26 del R.D. 1775/1933*.^{(217) (218)}

5-bis. Il canone aggiuntivo di cui al comma 5 costituisce corrispettivo per il beneficio ottenuto dal godimento, da parte del soggetto cui è consentita la prosecuzione temporanea, della derivazione dell'acqua pubblica, nonché dell'esercizio delle opere e dei beni afferenti alla concessione oltre il termine di scadenza della medesima. Il corrispettivo è stabilito in rapporto alla rendita conseguita dal soggetto di cui al primo periodo per la prosecuzione temporanea di cui al comma 4. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) rendita, quale differenza tra ricavo e costo;

b) ricavo, quale prodotto tra il prezzo di vendita dell'energia comprensivo di eventuali incentivi e la quantità venduta;

c) costo, formato dalla somma dei costi operativi e di ammortamento, di remunerazione del capitale, degli oneri, canoni e tasse⁽²¹⁹⁾.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche alle prosecuzioni temporanee in essere alla data di entrata in vigore della legge recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'*articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34* (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015", a decorrere dalla data di scadenza delle rispettive concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica⁽²²⁰⁾.

5-quater. Gli introiti derivanti dall'applicazione dei commi 5, 5-bis e 5-ter, previsti in 100.000,00 euro per ciascun anno del triennio, confluiscono al titolo 3 "Entrate extratributarie" - Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2015-2017⁽²²¹⁾.

5-quinquies. La Giunta regionale può definire per la corresponsione del canone aggiuntivo, di cui al comma 5, forme di compensazione per lo sviluppo del territorio della provincia interessata dalla concessione⁽²²²⁾.

6. Per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, le variazioni anche sostanziali di cui all'*articolo 49, comma 1, del R.D. 1775/1933*, non danno comunque luogo a modifiche della scadenza originaria.

6-bis. Al fine di concorrere al finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale, la Giunta regionale può stabilire, in luogo della corresponsione di tutti o parte dei proventi di cui al comma 5, criteri, modalità e forme di compensazione per lo sviluppo del territorio interessato dalla concessione.⁽²²³⁾

7. La Regione, ai sensi del *D.Lgs. 85/2010*, allo scadere delle concessioni acquisisce le opere e gli impianti di cui all'*articolo 25 del R.D. 1775/1933* afferenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce, entro sei mesi dall'acquisizione, in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, cui partecipano senza oneri gli enti locali o anche loro forme di aggregazione sovra comunale interessati per territorio. La misura della partecipazione degli enti locali interessati sarà determinata previa intesa fra gli stessi e la Regione e comunque non dovrà essere inferiore al 30 per cento; la restante quota di partecipazione è detenuta dalla Regione. Le società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quella di cui al comma 9, le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione. Il soggetto affidatario esercirà le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione nel rispetto di condizioni e a fronte di un corrispettivo, da versarsi alle società patrimoniali, stabiliti dalla Giunta regionale. Il corrispettivo sarà in parte fisso e determinato sulla base della potenza nominale media annua e soggetto all'adeguamento legato al tasso annuo d'inflazione programmato, e in parte variabile e commisurato all'effettiva produzione realizzata e valorizzata in base alla collocazione dell'energia sul mercato elettrico e nel rispetto del normale rendimento di mercato dei cespiti affidati; il corrispettivo dovrà essere in parte destinato ad interventi di tutela ambientale nei territori interessati. Su richiesta delle province interessate dovrà essere costituita una società patrimoniale di scopo per ciascuna provincia, a condizione che sul territorio della stessa, a far data dall'entrata

in vigore della presente norma, siano ricompresi impianti di grande derivazione idroelettrica che complessivamente raggiungano almeno 100 MW di potenza attiva nominale installata.

8. La Regione, allo scadere delle concessioni in essere, garantendo la neutralità rispetto al mercato, affida, anche per il tramite delle società di cui al comma 7, l'esercizio industriale delle infrastrutture e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali.

9. In deroga a quanto disposto dai commi 2 e 8, in attuazione dell'articolo 44, comma secondo, della Costituzione, al fine di garantire misure di compensazione territoriale, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province montane individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), o delle province che indipendentemente dal possesso dei criteri previsti dalla stessa legge, abbiano il 50 per cento del territorio ad una quota superiore a 500 metri sul livello del mare sono affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata partecipate dalle province interessate, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) la selezione del socio privato venga effettuata mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b) la gara per la selezione del socio privato, svolta dalla provincia competente, abbia per oggetto la qualità del socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione industriale;
- c) la partecipazione del socio privato alla società mista, sia compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento del capitale sociale.

Il ricorso all'affidamento di cui al presente comma avviene su richiesta della provincia competente che deve pervenire alla Regione entro centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di Giunta Regionale di avvio delle procedure di affidamento di cui ai commi 2 e 8.

10. La Regione provvede al rilascio della concessione per l'uso delle acque pubbliche in favore dei soggetti affidatari come individuati con le procedure di cui al presente articolo.

11. Le disposizioni del presente articolo costituiscono l'attivazione della clausola di cedevolezza prevista all'articolo 15, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. Sono fatte salve:

- a) le disposizioni per le basi di calcolo dei sovracani previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovra canoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice) per le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico fissate dall'articolo 15, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010;
- b) le disposizioni di legge per le compensazioni territoriali disciplinate dall'articolo 15, comma 6-ter, lettera a), del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010.

(215) Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2010, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della stessa legge. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12 - 22 dicembre 2011, n. 339 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2011, n. 54, 1ª serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della citata L.R. n. 19/2010 nella parte in cui ha introdotto il presente articolo, il cui comma 3 dispone: «La Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo»; b) l'illegittimità costituzionale del citato art. 14 nella parte in cui ha introdotto il presente articolo e in questo i censurati commi 7, 8, 9 e 10, trascritti in motivazione.

(216) Comma così sostituito prima dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 30 dicembre 2014, n. 35 e poi dall'art. 8, comma 13, lett. s), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(217) Comma così modificato prima dall'art. 6, comma 1, lettere d) e e), L.R. 30 dicembre 2014, n. 35 e poi dall'art. 8, comma 13, lett. t), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(218) Per la determinazione del canone di cui al presente comma vedi la Delib.G.R. 9 maggio 2016, n. 10/5130.

(219) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre 2014, n. 35.

(220) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre 2014, n. 35.

(221) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre 2014, n. 35.

(222) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera f), L.R. 30 dicembre 2014, n. 35.

(223) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 13, lett. u), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 53-ter

Disposizioni per l'applicazione del deflusso minimo vitale ⁽²²⁴⁾.

1. Per le concessioni di derivazione d'acqua pubblica a scopo idroelettrico rilasciate o rinnovate a decorrere dall'entrata in vigore della legge recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alla *legge regionale n. 26/2003* (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), alla *legge regionale n. 7/2012* (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e alla *legge regionale n. 5/2010* (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)" è previsto l'obbligo di installare, presso ogni opera di presa ubicata su corsi d'acqua naturali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (di seguito DMV) rilasciato in alveo dalle opere di presa. L'installazione degli strumenti di misura non deve comportare impatti negativi sull'ambiente naturale.

1-bis. L'obbligo di installazione di cui al comma 1 è esteso a:

a) derivazioni superficiali di acqua pubblica ad uso idroelettrico già concesse o rinnovate alla data di entrata in vigore della *legge regionale 29 ottobre 2013, n. 9* (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", n. 7/2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" e n. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale") per le quali, alla data di entrata in vigore della legge recante "Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali", non è stata ultimata la procedura di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del *D.Lgs. 387/2003*;

b) le derivazioni superficiali di acqua pubblica, per qualunque tipologia di utilizzo, soggette a sperimentazione del deflusso minimo vitale, incluse le sperimentazioni già concluse o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali). ^{(225) (226)}

b-bis) le grandi derivazioni superficiali di acqua pubblica, per qualunque tipologia di utilizzo, incluse quelle in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) ⁽²²⁷⁾;

b-ter) le derivazioni superficiali di acqua pubblica ad uso idroelettrico per le quali sia stata autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), una variante della concessione ai sensi dell'articolo 25 del Reg. reg. 23 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'*articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26* "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche") ⁽²²⁸⁾.

1-ter. I termini per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1-bis sono indicati con atto del Direttore della Direzione regionale competente per materia. ⁽²²⁹⁾

2. L'autorità concedente esclude dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le opere di presa per le quali la portata concessa è inferiore allo 0,5 per cento della portata media naturale annua del corso d'acqua in corrispondenza della sezione di derivazione;

b) le opere di presa esonerate dal rilascio del DMV in attuazione delle disposizioni contenute nel "Programma di tutela ed uso delle acque" di cui all'articolo 45, comma 3.

3. I dati di monitoraggio in continuo delle portate di DMV devono essere rilevati e trasmessi per la loro elaborazione all'autorità concedente e all'ARPA. Ogni onere per l'installazione, la manutenzione degli strumenti e la trasmissione dei dati rilevati è a carico dei concessionari titolari dell'utenza di acqua pubblica ovvero dei richiedenti la concessione. Tali dati, in forma aggregata di sintesi, sono resi pubblici su apposita sezione dei siti internet dell'ARPA e dell'autorità concedente.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'ARPA, sono stabiliti tempi, specifiche tecniche e modalità operative per l'installazione dei dispositivi, le modalità per la misurazione e trasmissione dei dati, nonché i casi in cui non sussistono le condizioni tecniche per l'installazione, la misurazione e la trasmissione dei dati necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. La deliberazione stabilisce altresì le modalità e i tempi per l'adempimento dell'obbligo di installazione di cui al comma 1 per le concessioni rilasciate o rinnovate tra l'entrata in vigore della legge recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alla *legge regionale n. 26/2003* (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), alla *legge regionale n. 7/2012* (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e alla *legge regionale n. 5/2010* (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)" e l'approvazione della deliberazione. ⁽²³⁰⁾

5. Nel rispetto della concorrenza e a condizione che la restituzione delle acque utilizzate avvenga immediatamente al piede dell'opera di presa, garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua e senza sottensione di alveo naturale, possono essere rilasciate nuove concessioni per l'utilizzo a scopo idroelettrico della portata rilasciata in alveo a titolo di DMV dalle opere di presa. La durata delle concessioni relative allo sfruttamento del DMV non può superare la durata delle concessioni di grande e piccola derivazione su cui insistono ⁽²³¹⁾.

6. L'autorità concedente può motivatamente escludere dall'obbligo di rilascio del DMV gli impianti idroelettrici ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo traversa o in adiacenza della stessa e che restituiscono le acque turbinate nell'alveo del corso d'acqua immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua e senza sottensione di alveo naturale.

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di quelli dell'*articolo 15, comma 4, del Reg. reg. 24 marzo 2006, n. 2* (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'*articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*) comporta il venir meno delle condizioni essenziali della derivazione ai sensi dell'*articolo 55 del R.D. 1775/1933*.

(224) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera n), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9*.

(225) Lettera così sostituita dall'*art. 11, comma 1, L.R. 8 agosto 2016, n. 22, entrata in vigore l'11 agosto 2016*.

(226) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 13, lett. v), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione*.

(227) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 2, L.R. 8 agosto 2016, n. 22, entrata in vigore l'11 agosto 2016. Vedi, anche, i commi 3 e 4, del citato art. 11, L.R. n. 22/2016*.

(228) Lettera aggiunta dall'*art. 11, comma 2, L.R. 8 agosto 2016, n. 22, entrata in vigore l'11 agosto 2016. Vedi, anche, i commi 3 e 4, del citato art. 11, L.R. n. 22/2016*.

(229) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 13, lett. v), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione*.

(230) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 3 luglio 2015, n. 10/3783*.

(231) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 3 aprile 2014, n. 14*.

TITOLO VI

Sanzioni, norme transitorie e finali

Art. 54

Sanzioni.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;

a-bis) da euro 500 a euro 20.000 per la mancata installazione, manutenzione e trasmissione dati da parte del concessionario, dei sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV rilasciato in alveo dalle opere di presa di cui all'articolo 53-ter; ⁽²³²⁾

b) da euro 5.000 a euro 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 7, comma 2;

c) da euro 1.000 a euro 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10 in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal d.lgs 22/1997, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

0a) da € 1.000,00 a € 10.000,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di compilazione dei dati di cui all'articolo 18 comma 3 ⁽²³³⁾;

a) da euro 1.000 a euro 10.000 per il conferimento e l'accettazione in discarica effettuato dopo la data indicata dall'articolo 23, comma 2;

b) da euro 500 a euro 5.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.

2-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo V, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste da leggi statali, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da euro 5.000 a euro 50.000 per l'inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del DMV previsto dall'*articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 152/2006* e all'*articolo 12-bis del r.d. 1775/1933* così come stabilito nel provvedimento di concessione o di adeguamento del medesimo ⁽²³⁴⁾;

b) da € 500 a € 20.000 per la mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura prescritti dall'autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d'acqua accumulati e/o derivati prescritti ai sensi dell'articolo 52, comma 4-ter;

c) da € 500 a € 20.000 per ogni variazione apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua, in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli *articoli 25, 26 e 27 del Reg. 24 marzo 2006, n. 2* (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'*articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*). ⁽²³⁵⁾

3. L'irrogazione delle sanzioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalla *L.R. 5 dicembre 1983, n. 90* (Norme di attuazione della *L. 24 novembre 1981, n. 689*, concernente modifiche al sistema penale) e l'introito del relativo provento compete ai comuni nei casi di cui al comma 1 e alle province nei casi di cui al comma 2. Alla Regione sono devoluti:

a) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 1, lettera b);

b) i proventi derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 2, lettera a).

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo V comporta l'applicazione della sanzione da euro 1.000 a euro 10.000 per la realizzazione di opere o la gestione di invasi in assenza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni indicate dall'articolo 53 e dai regolamenti attuativi. Il responsabile è tenuto, in caso di assenza dell'autorizzazione, al ripristino dello stato dei luoghi e, in caso di opere difformi, all'adeguamento alle suddette prescrizioni.

5. L'attività sanzionatoria prevista dal *D.Lgs. n. 152/1999* e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai comuni, alle province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza ⁽²³⁶⁾.

(232) Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 13, lett. w), L.R. 5 agosto 2015, n. 22, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(233) Lettera inserita dall'art. 3, comma 1, lettera s), L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

(234) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera o), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

(235) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. e) della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

(236) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

Art. 55

Norme transitorie.

1. I regolamenti regionali, con i quali si dà attuazione alle disposizioni del titolo I, sono approvati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 4 ⁽²³⁷⁾.

2. Gli enti locali adeguano, entro i successivi dodici mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del servizio, integrandolo con le indicazioni di cui all'articolo 6. L'erogatore adotta, entro i successivi trenta giorni, la carta dei servizi.

3. Per le gare bandite entro il 31 dicembre 2006, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di servizio.

4. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d).

5. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e). Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alle province.
6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le province redigono la relazione di cui all'articolo 16, comma 2. ⁽²³⁸⁾
7. L'autorizzazione rilasciata dalle province ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della L.R. 7 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del *D.P.R. n. 915/82*. Funzioni della Regione e delle province), decade dopo cinque anni dal suo rilascio e, comunque, non prima di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro centottanta giorni dal predetto termine i titolari degli impianti presentano alla provincia istanza di rinnovo ai sensi dell'articolo 16.
8. Il programma di gestione dei rifiuti, o sue parti tematiche, è approvato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. ⁽²³⁹⁾
9. La Delib.G.R. 11 aprile 1995, n. 66818 (Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree contaminate) e successive modificazioni ed integrazioni costituisce parte tematica del programma di gestione dei rifiuti fino alla data di approvazione del programma medesimo.
10. Il piano regionale e i piani provinciali che ne costituiscono attuazione ai sensi dell'*articolo 1, comma 3 della L.R. n. 21/1993*, decadono decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore dal programma di gestione dei rifiuti.
11. La provincia trasmette alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni successivo adempimento, le pratiche relative agli impianti che effettuano operazioni di deposito sul o nel suolo e incenerimento a terra.
12. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per gli impianti di cui al comma 11, presentate alla provincia prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione congiuntamente alla provincia.
13. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 14, i procedimenti relativi alle domande di contributo, inoltrate dai comuni ai sensi dell'*articolo 31 bis della L.R. 7 giugno 1980, n. 94* (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dalla *L.R. n. 94/1980*.
14. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento regionale di cui all'articolo 21, comma 6; entro il medesimo termine, con regolamento regionale sono individuati i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 22, comma 3.
- [15. Il regolamento regionale di cui all'articolo 23, comma 2, è approvato entro il 30 giugno 2005] ⁽²⁴⁰⁾.
16. Il regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
17. La Regione dà attuazione alle disposizioni del titolo III entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione in società consortile a responsabilità limitata con finalità di pubblico interesse delle agenzie locali per il controllo dell'energia, denominate punti energia, istituite con la *L.R. 16 dicembre 1996, n. 36* (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, a fornire servizi di supporto tecnico e professionale per l'attuazione di politiche energetico-ambientali della Regione e degli enti locali e per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella società consortile di cui al presente comma sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell'*articolo 14 della L.R. 6 aprile 1995, n. 14* (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).
- 17bis. La Regione partecipa con una quota maggioritaria, secondo le disposizioni dello statuto, al capitale sociale della costituenda società consortile di cui al comma 17 ⁽²⁴¹⁾.
- 17-ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma 17 è assicurata anche attraverso l'attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali ⁽²⁴²⁾.
18. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono individuati i criteri di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), e sono fissati i termini entro i quali i comuni adottano il primo PUGSS o aggiornano il PUGSS già adottato ⁽²⁴³⁾.

19. La prima elaborazione del piano di gestione di cui all'articolo 45 è effettuata in conformità alle previsioni di cui all'*articolo 44 del D.Lgs. n. 152/1999* e costituisce il piano di tutela delle acque. Ai fini dell'approvazione del piano di gestione la Giunta regionale, ad avvenuta approvazione dell'atto di indirizzi, sentite le province e le Autorità, delibera la proposta di programma di tutela e uso delle acque, ne dispone la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e la pone in libera visione e consultazione presso la sede della Regione e, per le parti d'interesse, presso le sedi delle province. Entro novanta giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte di modifica. La Giunta regionale adotta il programma e trasmette il piano all'Autorità di bacino per l'espressione del parere. La Giunta regionale, recepito il parere dell'Autorità di bacino, approva il programma. Nelle more dell'approvazione lo strumento pianificatorio di riferimento in materia di acquedotti, fognature, collettamento e depurazione è il piano regionale di risanamento delle acque, approvato con *Delib.C.R. 15 gennaio 2002, n. VII/402* ⁽²⁴⁴⁾.

20. Le disposizioni statali attuative della *direttiva 2000/60/CE* sono recepite con regolamento regionale.

21. I regolamenti e gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui agli articoli 46, comma 3, 50, comma 2, 51, comma 3, 52 e 53 sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

22. Per effetto dell'articolo 23, comma 9 ter del *D.Lgs. n. 152/1999*, come modificato dall'*articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258*, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali incompatibili individuate in via ricognitiva dagli stessi regolamenti.

23. Gli enti locali proprietari di reti e di impianti possono, entro il termine previsto dall'articolo 12, comma 1, mantenere la gestione in economia con l'assenso dell'Autorità.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili alle leggi di cui all'articolo 57, comma 1, lettere a), f), g) e comma 2 lettera a) continuano a essere disciplinati dalle medesime leggi.

24-bis. A seguito dell'approvazione del programma regionale per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, come modificato dalla legge regionale recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alla *legge regionale n. 26/2003* (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), alla *legge regionale n. 7/2012* (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e alla *legge regionale n. 5/2010* (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)", le autorizzazioni inerenti gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente comma sono soggette a rivalutazione, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, per l'adeguamento alla nuova pianificazione regionale dei rifiuti ⁽²⁴⁵⁾.

24-ter. La deliberazione di cui all'articolo 53-ter, comma 4, è approvata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alla *legge regionale n. 26/2003* (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), alla *legge regionale n. 7/2012* (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) e alla *legge regionale n. 5/2010* (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)" ⁽²⁴⁶⁾.

(237) Comma modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(238) Si veda la *Delib.G.R. 21 gennaio 2005, n. 7/20287, Criteri per la redazione, da parte delle Province della relazione annuale*.

(239) Si veda la *Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 7/20027, Proposta di programma regionale di gestione dei rifiuti e la Delib.G.R. 27 giugno 2005, n. 8/220, Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)*.

(240) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. c) della L.R. 8 agosto 2006, n. 18.

(241) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 14, lett. a), della L.R. 3 agosto 2004, n. 19. Si veda anche il comma 15 del medesimo articolo.

(242) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, lett. c) della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

(243) Si veda il *Reg. reg. 15 febbraio 2010, n. 6*.

(244) Si veda la *Delib.G.R. 12 novembre 2004, n. 7/19359* e la *Delib.G.R. 29 marzo 2006, n. 8/2244*.

(245) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera p), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

(246) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera p), L.R. 29 ottobre 2013, n. 9.

Art. 56

Modifica di leggi regionali.

1. [Al comma 52-bis dell'*articolo 1 della L.R. n. 1/2000*, dopo le parole «definisce i livelli» sono inserite le parole «minimi e» ⁽²⁴⁷⁾ ⁽²⁴⁸⁾.
2. Alla lettera b) del comma 26 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 1/2000* sono aggiunte, in fine, le parole
... ⁽²⁴⁹⁾
3. Alla *L.R. 70/1983* sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera s) del comma 1 dell'*articolo 35*, sono aggiunte le seguenti lettere:
... ⁽²⁵⁰⁾
 - b) al comma 2 dell'*articolo 38*, dopo la parola «intervento», sono inserite le parole
... ⁽²⁵¹⁾
4. Alla lettera a) del comma 5 dell'*articolo 22 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51* (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico) dopo la parola «sovracomunali;» è aggiunto il seguente periodo
... ⁽²⁵²⁾

(247) Per l'abrogazione del presente comma si veda l'art. 24, comma 6, lettera b), *L.R. 27 giugno 2008, n. 19*.

(248) Comma abrogato dall'art. 11, *L.R. 23 dicembre 2008, n. 33*.

(249) Testo riportato in modifica alla *L.R. 5 gennaio 2000, n. 1*.

(250) Testo riportato in modifica alla *L.R. 12 settembre 1983, n. 70*.

(251) Testo riportato in modifica alla *L.R. 12 settembre 1983, n. 70*.

(252) Testo riportato in modifica alla *L.R. 15 aprile 1975, n. 51*.

Art. 57

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti:
 - a) *L.R. 7 giugno 1980, n. 94* (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
 - b) *Reg. 9 gennaio 1982, n. 2* (Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani);
 - c) *Reg. 9 gennaio 1982, n. 3* (Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale);
 - d) *L.R. 8 luglio 1982, n. 32* (Integrazione alla *L.R. 7 giugno 1980, n. 94*, concernente norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
 - e) *Reg. 7 agosto 1982, n. 6* (Modificazioni al *Reg. 9 gennaio 1982, n. 3*. Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale);
 - f) *L.R. 13 dicembre 1983, n. 94* (Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati);
 - g) *L.R. 14 dicembre 1983, n. 99* (Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 7 giugno 1980, n. 94* Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
 - h) *Reg. 11 agosto 1984, n. 1* (Modifiche ai *Reg. 9 gennaio 1982, n. 2* Normativa per la realizzazione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani e *Reg. 9 gennaio 1982, n. 3* Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali e per l'istituzione del catasto regionale, e successive modificazioni ed integrazioni);
 - i) *L.R. 10 settembre 1984, n. 54* (Modifica alla *L.R. 7 giugno 1980, n. 94* Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);
 - j) *L.R. 10 maggio 1990, n. 51* (Misure per la prima attuazione della raccolta differenziata e il riutilizzo delle materie prime secondarie);

k) *L.R. 1 luglio 1993, n. 21* (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del *d.P.R. 915/82*. Funzioni della Regione e delle Province);

l) *L.R. 9 aprile 1994, n. 11* (Misure urgenti per l'attuazione del programma a breve termine in materia di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, di cui alla *L.R. 1 luglio 1993, n. 21* e di coordinamento con i piani cave provinciali);

m) *Reg. 11 aprile 1994, n. 1* (Regolamento comunale tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili);

n) *L.R. 16 agosto 1994, n. 21* (Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni);

o) *L.R. 18 febbraio 1995, n. 9* (Modifica dell'*articolo 32 della L.R. 1 luglio 1993, n. 21* Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del *D.P.R. n. 915/82*. Funzioni della regione e delle Province);

p) *L.R. 22 novembre 1995, n. 46* (Disposizioni transitorie per le imprese esercenti attività di smaltimento rifiuti, in attesa della loro iscrizione all'albo nazionale);

q) *L.R. 12 settembre 1998, n. 19* (Modifica alla *L.R. 16 agosto 1994, n. 21* «Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni»);

r) comma 9 dell'*articolo 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4* (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e integrazione di disposizioni legislative).

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina del settore energetico:

a) *L.R. 15 marzo 1985, n. 15* (Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico);

b) *L.R. 15 settembre 1989, n. 50* (Incentivazioni nel settore energetico);

c) *L.R. 12 dicembre 1994, n. 40* (Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane);

d) *L.R. 16 dicembre 1996, n. 36* (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici).

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina delle risorse idriche:

[a] titolo III della *L.R. 27 luglio 1977, n. 33* (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica)] ⁽²⁵³⁾;

b) *L.R. 20 marzo 1980, n. 32* (Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

c) *L.R. 28 aprile 1984, n. 23* (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento);

d) *L.R. 10 settembre 1984, n. 53* (Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee);

e) *L.R. 26 novembre 1984, n. 58* (Modifiche alla *L.R. 20 marzo 1980, n. 32*. Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

f) *L.R. 20 ottobre 1998, n. 21* (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della *L. 5 gennaio 1994, n. 36*).

4. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni della *L.R. 5 gennaio 2000, n. 1* (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della *L. 15 marzo 1997, n. 59*) così come modificata dalla *L.R. 3 aprile 2001, n. 6* (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale Collegato ordinamentale 2001):

a) articolo 2, commi 84, 85, 86, 87, 88 e 89;

b) articolo 3, commi 59, 60, 71 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), 72, 73, 74, 74 bis, 108 lettere b), c), f), g), j), o), 109, 111 lettere a), b), c), d), 172 bis, 172 ter e 172 quater;

5. Con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 52 e 53 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) *L.R. 27 maggio 1985, n. 62* (Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento);

b) *L.R. 10 maggio 1990, n. 52* (Modifiche alla *L.R. 27 maggio 1985, n. 62*);

c) *L.R. 2 settembre 1996, n. 20* (Modifiche alle disposizioni del titolo II - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature - della *L.R. 27 maggio 1985, n. 62*. Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento);

d) *L.R. 23 marzo 1998, n. 8* (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale);

e) *articolo 3 della L.R. 10 dicembre 1998, n. 34* (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni, di concessioni per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali), così come modificata dalle *L.R. 27 marzo 2000, n. 18*, *L.R. 17 dicembre 2001, n. 26* e *L.R. 20 dicembre 2002, n. 32*, a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale.

6. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già adottati a base delle disposizioni di cui al presente articolo.

(253) *Lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, lettera f), L.R. 31 marzo 2008, n. 10.*

Art. 58

Norma finanziaria.

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio a far data dal bilancio di previsione 2004-2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Regione Toscana – Legge 28 dicembre 2011, n. 69 recante: “Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007”.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 29 dicembre 2011, n. 63, parte prima.

TITOLO I

Oggetto e finalità

Capo I

Oggetto e finalità

Art. 1 *Ambito di applicazione.*

1. La presente legge detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvedendo:

- a) alla definizione dell'ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato;
- b) alla nuova allocazione delle funzioni già attribuite alle sopresse autorità d'ambito territoriale ottimale di cui agli *articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale);
- c) al riordino della disciplina regionale del servizio idrico integrato e di quella concernente la tutela della risorsa idrica;
- d) al riordino della disciplina regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- e) alla definizione della disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema.

TITOLO II

Norme in materia di servizio idrico integrato

Capo I

Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato

Art. 2 *Individuazione dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato.*

1. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio.

2. Per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, la Giunta regionale può stipulare accordi con le regioni limitrofe, che, previa intesa con l'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3, e sentiti i comuni interessati, possono comprendere la costituzione di ambiti territoriali interregionali, qualora tali ambiti risultino funzionali all'organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, la modifica alla delimitazione territoriale dell'ambito territoriale ottimale unico è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3 *Autorità idrica toscana* ⁽²⁾.

1. È istituita l'autorità idrica toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2, di seguito denominata autorità idrica.

2. L'autorità idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile.

3. L'autorità idrica è dotata di un proprio patrimonio costituito da:

- a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all'articolo 52;
- b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;

c) le acquisizioni dirette effettuate dall'autorità idrica con mezzi propri.

(2) Vedi, anche, la Delib.C.R. 18 giugno 2014, n. 49.

Art. 4 *Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'*articolo 148 del D.Lgs. 152/2006* sono trasferite, per l'intero ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2 della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l'autorità idrica istituita ai sensi dell'articolo 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità idrica svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di cui all'*articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70* (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*.

Art. 4-bis *Funzioni in materia di bonifica di siti contaminati* ⁽³⁾.

1. Nell'ambito delle aree di cui all'*articolo 36-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83* (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, la Regione può avvalersi, ai sensi dell'*articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38* (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dell'Autorità idrica toscana per la progettazione e l'affidamento degli interventi di bonifica da effettuare mediante depurazione delle acque di falda, nonché per il monitoraggio sull'attuazione degli stessi, anche al fine di consentire l'utilizzazione, previi eventuali necessari interventi di adeguamento, degli impianti di trattamento delle acque reflue già esistenti.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati dalla Regione.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula specifici accordi con l'Autorità idrica e gli altri soggetti interessati.

(3) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 20 gennaio 2015, n. 8*.

Art. 5 *Ordinamento dell'autorità idrica.*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6 *Organi dell'autorità idrica.*

1. Gli organi dell'autorità idrica sono:

- a) l'assemblea;
- b) il direttore generale;
- c) il revisore unico dei conti.

Art. 7 *Assemblea.*

1. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro assessori delegati, dei cinquanta comuni individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 4 ⁽⁴⁾.

2. L'assemblea è validamente costituita quando, alla scadenza del termine per il suo rinnovo, le conferenze territoriali abbiano individuato almeno la metà più uno dei membri.

3. I membri dell'assemblea restano in carica cinque anni ed eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'assemblea medesima.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13. Lo statuto dell'autorità idrica può disciplinare la seduta in seconda convocazione determinando un diverso numero di presenze e condizioni ai fini della sua validità ⁽⁵⁾.
5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In prima convocazione, lo statuto ed il piano di ambito sono approvati con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'assemblea. Dalla seconda convocazione l'assemblea delibera con le maggioranze di cui al comma 5 o di cui al comma 7.
7. Lo statuto dell'autorità idrica, fermo restando quanto previsto al comma 6, può stabilire maggioranze diverse, anche attribuendo pesi diversi ai componenti dell'assemblea.
8. Alle sedute dell'assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente o un suo delegato.
9. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
- 9-bis. La Regione mette a disposizione dell'assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate ⁽⁶⁾.

(4) Comma così modificato dall'art. 140, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 giugno 2014, n. 31. Il testo originario era così formulato: "4. Le sedute dell'assemblea, fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13."

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 20 gennaio 2015, n. 8.

Art. 8 Funzioni dell'assemblea.

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità idrica. In particolare provvede:
 - a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità idrica, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale, che fissa anche gli indirizzi relativi all'articolazione organizzativa della suddetta autorità, entro il 31 marzo 2012 ⁽⁸⁾;
 - b) all'approvazione e aggiornamento, anche a seguito della revisione tariffaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l), del piano di ambito di cui all'articolo 19, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;
 - c) all'approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20;
 - d) all'approvazione del piano operativo pluriennale di cui all'articolo 19, comma 2;
 - e) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;
 - f) alla determinazione, ai fini dell'approvazione da parte della competente autorità nazionale:
 - 1) della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;
 - 2) della tariffa per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche contaminate, di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 152/2006 ⁽⁷⁾;
 - g) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
 - h) alla scelta della forma di gestione;
 - i) all'approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
 - l) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - m) all'approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, che ciascuna conferenza territoriale può proporre ai sensi dell'articolo 14, e alla quantificazione delle stesse;

- n) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali di cui all'*articolo 13-bis della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20* (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
- o) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
- p) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità idrica;
- q) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;
- r) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 24.

(7) Lettera così sostituita dall'art. 43, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "f) alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale ai sensi dell'articolo 10, comma 14, del D.L. 70/2011, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 13;"

(8) Con Delib.C.R. 11 luglio 2012, n. 57 e con Delib.C.R. 25 settembre 2012, n. 77 è stato approvato lo schema tipo previsto dalla presente lettera.

Art. 9 Direttore generale.

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità idrica ed è nominato dall'assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'intesa di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.
5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli *articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5* (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ⁽⁹⁾.
6. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
7. L'incarico di direttore generale è revocato dall'assemblea nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea medesima ai sensi dell'articolo 8, con le seguenti modalità:
 - a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea;
 - b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

(9) Comma così modificato dall'art. 141, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

Art. 10 Funzioni del direttore generale.

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:
 - a) all'affidamento del servizio;
 - b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;

- c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'*articolo 152, comma 2, del D.Lgs. 152/2006*;
 - d) all'approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
 - e) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 24;
 - f) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;
 - g) allo svolgimento delle funzioni già attribuite alle autorità di ambito territoriale ottimale dalla *L.R. n. 20/2006* ⁽¹⁰⁾;
 - h) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 27;
 - i) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - l) alla revisione tariffaria secondo le determinazioni della competente autorità nazionale ⁽¹¹⁾.
2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
- a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità idrica;
 - b) all'adozione dei bilanci dell'ente;
 - c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità idrica è attribuita al presidente dell'assemblea.

(10) Lettera così modificata dall'art. 44, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge).

(11) Lettera così modificata dall'art. 44, comma 2, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge).

Art. 11 Consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell'*articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39* (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla *legge regionale 7 maggio 1985, n. 57* "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla *legge regionale 2 novembre 1999, n. 58* "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), nonché la rappresentanza di almeno due membri per ciascuna conferenza territoriale.
2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone l'assemblea stessa.
3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di otto membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.
6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.

Art. 12 Revisore unico dei conti.

1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88* (Attuazione della *direttiva 84/253/CEE*, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).
2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 241 del D.Lgs. n. 267/2000*, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il revisore relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.

Art. 13 *Conferenze territoriali della Toscana.*

1. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali così individuate:
 - a) conferenza territoriale n. 1, denominata "Toscana Nord";
 - b) conferenza territoriale n. 2, denominata "Basso Valdarno";
 - c) conferenza territoriale n. 3, denominata "Medio Valdarno";
 - d) conferenza territoriale n. 4, denominata "Alto Valdarno";
 - e) conferenza territoriale n. 5, denominata "Toscana Costa";
 - f) conferenza territoriale n. 6, denominata "Ombrone".
2. L'appartenenza di ciascun comune alle conferenze territoriali di cui al comma 1, è indicata nell'allegato A della presente legge.
3. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento. Per la partecipazione alla conferenza non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
4. Le conferenze territoriali nominano i componenti dell'assemblea nel numero e nel rispetto dei criteri di popolazione, estensione territoriale e disagio, individuati per ciascuna conferenza territoriale con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per ciascuna conferenza almeno due componenti sono individuati tra i comuni di cui all'*articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali) ⁽¹²⁾.
6. Ai fini di cui al comma 4, ciascuna conferenza è convocata almeno venti giorni prima della scadenza dei componenti dell'assemblea.

(12) Comma così modificato dall'art. 142, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

Art. 14 *Funzioni delle conferenze territoriali della Toscana.*

1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:
 - a) individuare, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, i comuni che partecipano all'assemblea dell'autorità idrica;
 - b) definire, nei limiti delle risorse stabilite dall'assemblea ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m), l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, da proporre all'assemblea;
 - c) definire la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, da proporre all'assemblea;
 - d) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.
2. L'assemblea può non accogliere o accogliere solo parzialmente le proposte di cui al comma 1, lettere b) e c), esclusivamente dandone espressa e documentata motivazione. Qualora le conferenze territoriali non provvedano a formulare le proposte di cui al

comma 1, lettere b) e c), l'assemblea assegna loro un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.

Art. 15 *Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana.*

1. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci, o loro delegati, che la compongono, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.
 2. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione.
 3. I sindaci o i loro delegati che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.
-

Art. 16 *Controllo dei comuni.*

1. Il piano di ambito, con particolare riferimento all'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi, nonché gli atti concernenti la determinazione della tariffa sono sottoposti a riesame su richiesta di venti comuni, formulata con istanza debitamente motivata.
 2. L'assemblea si pronuncia entro trenta giorni.
 3. I comuni possono formulare osservazioni all'autorità idrica sulla base degli elementi forniti dalla relazione di cui all'articolo 24.
-

Art. 17 *Articolazione organizzativa dell'autorità idrica.*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'autorità idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle conferenze di cui all'articolo 13.
 2. Ai fini del comma 1, l'autorità idrica è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
 3. L'autorità idrica, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
-

Art. 18 *Gestore del servizio idrico integrato.*

1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore; negli atti per l'affidamento del servizio, l'autorità idrica indica tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati.
 2. I rapporti tra l'autorità idrica ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati sulla base dello schema tipo adottato dall'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ai sensi dell'*articolo 10, comma 14, del D.L. 70/2011*.
-

Art. 19 *Piano di ambito.*

1. Il piano di ambito è approvato dall'autorità idrica nel rispetto di quanto previsto all'*articolo 149 del D.Lgs. 152/2006* e delle determinazioni dell'agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di cui all'*articolo 10, comma 14, del D.L. 70/2011* e contiene altresì misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.
 2. Il piano di ambito è attuato attraverso il piano operativo pluriennale, che specifica gli obiettivi intermedi relativi al periodo di riferimento, individuando gli interventi da realizzare in tale periodo ed il relativo cronoprogramma.
-

Art. 20 *Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile.*

1. L'autorità idrica predispose ed approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento per

la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee di cui all'*articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80* (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ⁽¹³⁾.

2. Il piano operativo di cui al comma 1, contiene:

- a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti, redatta secondo i criteri di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996* (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- b) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;
- c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;
- d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;
- e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;
- f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.

3. L'autorità idrica, a seguito dell'insorgere di situazioni di criticità idropotabile, dispone l'immediata attivazione del piano operativo di cui al comma 1 per l'area interessata ed il conseguente adeguamento del piano di ambito al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della *legge regionale 5 giugno 2012, n. 24* (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla *L.R. n. 69/2011* ed alla *L.R. n. 91/1998*), l'autorità idrica, ove non abbia già provveduto, procede all'adeguamento entro il termine massimo di dieci giorni dalla dichiarazione ⁽¹⁴⁾.

3-bis. Ai fini di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano operativo di emergenza, i soggetti gestori individuano preventivamente gli operatori affidatari dei medesimi, in conformità alle procedure a tale fine previste dal *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della *direttiva 2004/17/CE* e della *direttiva 2004/18/CE*) ⁽¹⁵⁾.

(13) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 5 giugno 2012, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge) e dall'art. 45, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge).

(14) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 2, L.R. 5 giugno 2012, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, il piano di ambito è conseguentemente adeguato al fine di dare copertura finanziaria agli interventi da attuare, che ne diventano parte integrante.».

(15) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 3, L.R. 5 giugno 2012, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 della stessa legge).

Art. 21 Misure per la riduzione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato.

1. L'autorità idrica provvede nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, e tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'*articolo 146, comma 3, del D.Lgs. 152/2006*, a definire la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione.

2. La percentuale di cui al comma 1, è definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal sopracitato *D.P.C.M. 4 marzo 1996*.

Art. 22 Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante.

1. I progetti definitivi degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), sono approvati dall'autorità idrica che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale.

2. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'*articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30* (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

3. L'autorità idrica costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. Per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui al comma 3, l'autorità idrica può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale secondo quanto previsto all'*articolo 6, comma 3, della L.R. n. 30/2005*. L'autorità idrica può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo ⁽¹⁶⁾.

(16) Comma così modificato dall'art. 46, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge).

Art. 23 *Vigilanza e controllo sul soggetto gestore.*

1. L'autorità idrica vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.
2. Secondo quanto previsto all'*articolo 152 del D.Lgs. 152/2006*, nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l'autorità idrica interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.
3. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l'autorità idrica, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 24 *Relazione annuale.*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio, di cui all'*articolo 47*, ed all'osservatorio regionale, di cui all'*articolo 49* ⁽¹⁷⁾.
2. La relazione illustra:
 - a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
 - c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
 - d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;
 - e) la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni di cui all'*articolo 10 comma 1, lettera g*).

(17) Comma così modificato dall'art. 47, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge).

Capo II

Funzioni regionali

Art. 25 *Individuazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema.*

1. Al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'*articolo 121 del D.Lgs. 152/2006* e con il piano di gestione delle acque di cui alla *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la Regione individua, nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla *legge regionale 19 marzo 2007, n. 14* (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) ⁽¹⁸⁾:
 - a) gli interventi strategici di interesse regionale, tra quelli già previsti nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
 - b) gli ulteriori interventi necessari alla sostenibilità del sistema, sentita l'autorità idrica;

c) le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettere a) e b), al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio.

2. La Giunta regionale promuove azioni, volte ad assicurare sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana, per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nei piani di ambito, assicurando priorità a quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale individua con deliberazione, sulla base delle disponibilità di bilancio, le azioni da attivare ai fini di cui al comma 2.

(18) *Alinea così modificato dall'art. 48, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge).*

Art. 26 *Poteri sostitutivi.*

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla *legge regionale 1° agosto 2011, n. 35* (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla *legge regionale 3 settembre 1996, n. 76* "Disciplina degli accordi di programma"), per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), della medesima legge.

2. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi disciplinati dall'*articolo 152, comma 3, del D.Lgs. 152/2006*. A tal fine, qualora l'autorità idrica non intervenga ai sensi dell'articolo 23, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dall'*articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 27 *Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.*

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche.

2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì:

- a) i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano;
- b) [i canoni di concessione di derivazione delle acque e la destinazione dei relativi introiti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'*articolo 154 del D.Lgs. 152/2006*] ⁽¹⁹⁾.

4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.

5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi, spettano all'autorità idrica.

6. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 5, l'autorità idrica si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale. Può altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare all'autorità idrica i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo.

7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

(19) *Lettera abrogata dall'art. 98, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.*

Art. 28 *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto.*

1. In attuazione dell'*articolo 94, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 152/2006*, e nel rispetto di quanto previsto nello stesso articolo, la Giunta regionale, stabilisce con regolamento le norme tecniche per individuare le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base dei criteri idrogeologici, temporali o geometrici, da applicare in relazione:

- a) al grado di protezione naturale dell'acquifero e delle sue caratteristiche geologiche, idrogeologiche e podologiche;
- b) alle caratteristiche idrochimiche della falda captata;
- c) all'importanza della captazione in termini di volumi estratti e abitanti serviti;
- d) al contesto territoriale in cui è inserita la captazione.

2. Il regolamento disciplina altresì:

- a) i tempi e le modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia da parte dell'autorità idrica;
- b) la struttura e le attività all'interno delle zone di rispetto, in attuazione dell'*articolo 94, comma 5, del D.Lgs. 152/2006*.

3. Sulla base delle disposizioni del regolamento di cui al presente articolo, ed in raccordo con il piano di indirizzo territoriale di cui all'*articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1* (Norme per il governo del territorio), il piano di tutela delle acque, di cui all'*articolo 121 del D.Lgs. 152/2006*, individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

Art. 29 *Trasmissione dei dati e delle informazioni.*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall'osservatorio, l'autorità idrica e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.

TITOLO III

Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani

Capo I

Disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Art. 30 *Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.*

1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, gli ambiti territoriali ottimali (ATO), già istituiti ai sensi dell'*articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25* (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), abrogato dalla presente legge, sono i seguenti:

- a) ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola ⁽²⁰⁾;
- b) ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
- c) ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

2. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-Romagna per l'inserimento dei comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.

3. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l'inserimento del Comune di Sestino, compreso nella Provincia di Arezzo, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Marche.

4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui ai commi 2 e 3, cessano di essere compresi, rispettivamente, negli ambiti territoriali ottimali Toscana Centro e Toscana Sud, dettando le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento delle rispettive autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

5. Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con atto del Consiglio regionale sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni interessati ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

(20) Lettera così modificata dall'art. 49, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge).

(21) Comma così modificato dall'art. 49, comma 2, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge).

(22) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Delib.C.R. 11 giugno 2013, n. 59.

Art. 31 *Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.*

1. Per ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 30, è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.
 2. Le autorità servizio rifiuti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
 3. Le autorità servizio rifiuti sono altresì dotate di un proprio patrimonio costituito da:
 - a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all'articolo 52;
 - b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
 - c) acquisizioni dirette effettuate dall'autorità servizio rifiuti con mezzi propri.
-

Art. 32 *Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'articolo 31.
 2. Le autorità servizio rifiuti svolgono le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio.
-

Art. 33 *Ordinamento delle autorità servizio rifiuti.*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, alle autorità servizio rifiuti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. 267/2000.
-

Art. 34 *Organi delle autorità servizio rifiuti.*

1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono:
 - a) l'assemblea;
 - b) il direttore generale;
 - c) il revisore unico dei conti.
-

Art. 35 *Assemblea.*

1. L'assemblea è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento. I membri dell'assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'assemblea medesima.
2. L'assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.
3. Fino all'approvazione dello statuto, l'assemblea delibera validamente con le maggioranze già previste nello statuto delle comunità d'ambito, di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti).
4. Alle sedute dell'assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente ⁽²⁴⁾.

5. Per la partecipazione all'assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.

5-bis. La Regione mette a disposizione dell'assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate ⁽²³⁾.

(23) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 20 gennaio 2015, n. 8.

(24) Comma così sostituito dall'art. 50, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Alle sedute dell'assemblea sono inviati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati."

Art. 36 Funzioni dell'assemblea.

1. L'assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare provvede:

- a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012 ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾;
- b) all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito di cui all'articolo 27 della L.R. n. 25/1998;
- c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
- d) alla scelta della forma di gestione;
- e) all'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006;
- f) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- g) alla nomina del direttore generale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, del revisore unico dei conti, nonché dei membri del consiglio direttivo;
- h) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'autorità servizio rifiuti;
- i) all'approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell'ente predisposti dal direttore generale;
- l) all'approvazione della relazione annuale di cui all'articolo 46.

(25) Lettera così sostituita dall'art. 143, L.R. 18 giugno 2012, n. 29. Il testo originario era così formulato: «a) all'approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell'autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 2012».

(26) Vedi, anche, la Delib.C.R. 25 settembre 2012, n. 78.

Art. 37 Direttore generale.

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'autorità servizio rifiuti ed è nominato dall'assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'intesa di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
4. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità servizio rifiuti.
5. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dagli articoli 10, 11 e 12 della L.R. n. 5/2008 ⁽²⁷⁾.

6. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

7. L'incarico di direttore generale è revocato dall'assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall'assemblea stessa, ai sensi dell'articolo 36, con le seguenti modalità:

- a) su proposta del consiglio direttivo, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei componenti dell'assemblea;
- b) su proposta e approvazione dei due terzi dei componenti dell'assemblea, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

(27) Comma così modificato dall'art. 144, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

Art. 38 Funzioni del direttore generale.

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ente e provvede in particolare:

- a) all'affidamento del servizio;
- b) alla gestione del contratto di servizio;
- c) al controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto all'articolo 43 ⁽²⁸⁾;
- d) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 25/1998;
- e) alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), secondo i criteri, le modalità ed i tempi stabiliti nel programma regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o-bis), della L.R. n. 25/1998;
- f) all'invio alla Giunta regionale di un rapporto annuale sui rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica;
- g) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 46;
- h) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:

- a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità servizio rifiuti;
- b) all'adozione dei bilanci dell'ente;
- c) all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'autorità servizio rifiuti è attribuita al presidente dell'assemblea.

(28) Lettera così modificata dall'art. 145, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

Art. 39 Consiglio direttivo.

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L.R. n. 39/2004.

2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'assemblea, informandone la stessa assemblea.

3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
 5. I membri del consiglio eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.
 6. I membri del consiglio non percepiscono alcuna indennità.
-

Art. 40 *Revisore unico dei conti.*

1. L'assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al *D.Lgs. 88/1992*.
 2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.
 3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 241 del D.Lgs. 267/2000*, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.
 4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
 5. Il revisore relaziona annualmente all'assemblea sui risultati dell'attività svolta.
-

Art. 41 *Articolazione organizzativa delle autorità servizio rifiuti.*

1. Ciascuna autorità servizio rifiuti è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecniche ed operative.
 2. Ai fini del comma 1, l'autorità servizio rifiuti è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
 3. L'autorità servizio rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
-

Art. 42 *Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.*

1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto dall'*articolo 26 della L.R. n. 61/2007*.
 2. I rapporti tra le autorità servizio rifiuti ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'*articolo 203 del D.Lgs. 152/2006*.
-

Art. 43 *Vigilanza e controllo sul soggetto gestore.*

1. L'autorità servizio rifiuti vigila sull'attività del soggetto gestore e controlla l'attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito.
 2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel piano di ambito, l'autorità servizio rifiuti interviene per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal contratto.
 3. Fatte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di contratto di servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 203 del D.Lgs. 152/2006*, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l'autorità servizio rifiuti, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
-

Art. 44 *Poteri sostitutivi della Regione.*

1. Qualora l'autorità servizio rifiuti non intervenga ai sensi dell'articolo 43, o comunque rimanga inerte, la Regione può sostituirsi con le modalità previste dalla *L.R. n. 53/2001*.

2. Oltre ai poteri sostitutivi di cui al comma 1, la Regione esercita i poteri sostitutivi, di cui alla *L.R. n. 35/2011*, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), della medesima legge.

Art. 45 *Trasmissione dei dati e delle informazioni.*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 49, oltre ai dati ed alle informazioni acquisite dall'osservatorio, l'autorità servizio rifiuti e i gestori mettono a disposizione delle strutture regionali competenti ogni altro dato e informazione richiesta.

Art. 46 *Relazione annuale.*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con in contenuti di cui al comma 2, da inviare all'assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, nonché al comitato regionale per la qualità del servizio, di cui all'articolo 47, ed all'osservatorio regionale di cui all'articolo 49 ⁽²⁹⁾.

2. La relazione di cui al comma 1, illustra:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
- b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
- c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
- d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario.

(29) Comma così modificato dall'art. 51, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge).

TITOLO IV

Disposizioni comuni e transitorie

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 47 *Comitato regionale per la qualità del servizio.*

1. Presso il Consiglio regionale è istituito il comitato per la qualità del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, che, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio di cui all'articolo 49, segnala, all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti, eventuali criticità e formula alle stesse proposte per la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio. Esso formula all'autorità idrica e alle autorità servizio rifiuti pareri preventivi o osservazioni sugli atti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), d), f), g), h) ed l), e di cui all'articolo 36, comma 1, lettere b), c), d) ed f).

2. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale competente per materia o, in caso di sua assenza, il dirigente competente per materia;
- b) quattro consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della rappresentanza delle minoranze;
- c) tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) tre membri designati dal comitato regionale consumatori e utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) fra le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) due membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) tre membri designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) due membri designati dal forum toscano dei movimenti per l'acqua a seguito della loro formale costituzione in associazione.

3. Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali dell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti.
4. I membri del comitato eleggono al loro interno il presidente.
5. Entro il 30 giugno 2012, il Consiglio regionale disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del comitato, definisce i criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui al comma 2 ed altresì i criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati locali di cui all'articolo 48.
6. Per la partecipazione al comitato non è previsto alcun compenso.

Art. 48 *Comitati locali per la qualità del servizio.*

1. Il comitato regionale per la qualità del servizio, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 47, comma 5, istituisce, presso ciascuna conferenza territoriale di cui all'articolo 13 ed altresì presso ciascuna autorità servizio rifiuti, comitati locali per la qualità del servizio, che operano a supporto del comitato regionale medesimo, anche assicurando forme di consultazione dei cittadini e delle imprese utenti al fine di verificare il livello di qualità dei servizi erogati.

Art. 49 *Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.*

1. A supporto della Regione nell'esercizio delle proprie funzioni, è istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. L'osservatorio è composto da quattro membri nominati dal Presidente della Giunta regionale di cui:

a) tre membri individuati tra esperti dotati di alta e riconosciuta professionalità nella materia del servizio idrico integrato e di quello di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui uno su proposta del Consiglio regionale;

b) un membro in rappresentanza dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

3. L'osservatorio, quando sono trattati argomenti inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, è integrato con un rappresentante dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.

4. L'osservatorio acquisisce ed elabora le informazioni ed i dati sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi provvedendo in particolare:

a) all'acquisizione ed analisi dei dati e delle informazioni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle forme di gestione, alle convenzioni ed ai contratti di affidamento in essere, alle tariffe applicate, ai costi, alle modalità di erogazione ed alle infrastrutture dei servizi, nonché ai livelli qualitativi e quantitativi degli stessi;

b) alla comparazione dei costi di produzione e del livello di qualità dei servizi erogati;

c) all'analisi della programmazione degli interventi e del relativo piano economico e finanziario contenuto nella pianificazione di ambito;

d) alla comparazione ed alle elaborazioni relative alle tariffe dei servizi applicate dai soggetti gestori;

e) allo studio ed alla valutazione comparata dei modelli organizzativi e di gestione sperimentati anche in altre regioni.

5. L'osservatorio opera in continuo raccordo con le strutture competenti della Giunta regionale.

6. L'osservatorio assicura altresì la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte tramite la pubblicazione sul sito internet della Giunta regionale di una relazione annuale, trasmessa preventivamente alla Giunta regionale per le sue valutazioni da rendersi entro trenta giorni, sullo stato del servizio e sui risultati dell'attività svolta nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti. La relazione è trasmessa al Consiglio regionale e della sua pubblicazione è data informazione, in via telematica, all'autorità idrica, alle autorità servizio rifiuti nonché al comitato regionale per la qualità del servizio ⁽³¹⁾.

7. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti provvedono, con cadenza annuale, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3, lettera a), in via telematica tramite l'infrastruttura della rete regionale di cui alla *legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1* (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") e alla *legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54* (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

8. Oltre a quanto previsto al comma 6, l'osservatorio mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.

9. Per le attività dell'osservatorio, la Giunta regionale si avvale dell'IRPET, nelle forme e con le modalità di cui alla *legge regionale 29 luglio 1996, n. 59* (Ordinamento dell'IRPET), nonché del supporto conoscitivo dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) secondo quanto previsto, rispettivamente, dalla *legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87* (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse S.p.A." nella società "Agenzia regionale recupero risorse S.p.A." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla *legge regionale 18 maggio 1998, n. 25*) e dalla *legge regionale 22 giugno 2009, n. 30* (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

10. I membri dell'osservatorio percepiscono un gettone di presenza pari a trenta euro a seduta. Ai membri dell'osservatorio spetta altresì il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dell'organismo, fino ad un massimo di cinque sedute l'anno ⁽³⁰⁾.

(30) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 20 gennaio 2015, n. 8.

(31) Comma così modificato dall'art. 52, comma 1, L.R. 24 febbraio 2016, n. 15, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56, comma 1, della medesima legge).

Capo II

Disposizioni transitorie

Art. 50 *Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi dell'autorità idrica.*

1. Gli organi dell'autorità idrica sono costituiti entro il 30 giugno 2012.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fino all'effettivo insediamento degli organi dell'autorità idrica, le funzioni di tali organi sono svolte da sei commissari individuati nei presidenti dei consigli di amministrazione delle sopresse autorità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, che operano ciascuno con riferimento al territorio dell'autorità di ambito territoriale ottimale di appartenenza, avvalendosi del supporto tecnico del direttore della medesima autorità di ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.
3. Il bilancio preventivo dell'autorità idrica relativo all'anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012, contestualmente alle modalità di copertura dei costi di funzionamento dell'autorità stessa.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, provvede:
 - a) a convocare le conferenze territoriali per l'individuazione dei comuni che compongono l'assemblea dell'autorità idrica, entro il 31 maggio;
 - b) a convocare l'assemblea dell'autorità idrica per la nomina del suo presidente, dei membri del consiglio direttivo, del direttore generale e del revisore unico dei conti;
 - c) ad individuare con decreto, fra i commissari di cui al comma 2, il soggetto incaricato a provvedere alla formale costituzione giuridica dell'autorità idrica e alla gestione dei fondi della medesima.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica decorso il termine di cui al comma 4, lettera a).
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l'indennità per i commissari di cui al comma 2.

Art. 51 *Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti.*

1. Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono costituiti entro il 30 giugno 2012.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'effettivo insediamento degli organi di ciascuna autorità servizio rifiuti, le funzioni di tali organi sono svolte da un commissario, individuato nel presidente del consiglio di amministrazione della corrispondente comunità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, il quale si avvale del supporto tecnico del direttore della medesima comunità d'ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011.

3. Ai fini di cui al comma 1, la prima assemblea di ciascuna autorità servizio rifiuti è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, per la nomina del presidente dell'assemblea medesima, dei membri del consiglio direttivo, del revisore unico dei conti, nonché del direttore generale.
4. Fino a diversa determinazione dello statuto, le quote di ripartizione tra i comuni delle spese di funzionamento dell'autorità servizio rifiuti sono quelle in essere nelle corrispondenti comunità d'ambito al 31 dicembre 2011.
5. Il bilancio preventivo delle autorità servizio rifiuti, relativo all'anno 2012, è approvato entro il 31 gennaio 2012.
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l'indennità per i commissari di cui al comma 2.

Art. 52 *Scioglimento dei consorzi e subentro dell'autorità idrica e delle autorità servizio rifiuti.*

1. Alla data del 1° gennaio 2012 i consorzi, di cui all'articolo 24 della L.R. n. 61/2007 e di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), cessano dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti.
2. L'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti subentrano, a partire dal 1° gennaio 2012, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi di cui all'articolo 24 della L.R. n. 61/2007 e di cui all'articolo 4 della L.R. n. 81/1995.
3. Entro il 29 febbraio 2012, i commissari di cui agli articoli 50 e 51, effettuano ed inviano, all'autorità idrica e all'autorità servizio rifiuti di appartenenza, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data del 31 dicembre 2011, relativa ai consorzi di cui al comma 1, recante:
 - a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
 - b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili;
 - c) il bilancio finale;
 - d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

Art. 53 *Disposizioni transitorie relative al personale.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4 della L.R. n. 81/1995, abrogata con la presente legge, è trasferito nei ruoli organici dell'autorità idrica.
2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici delle comunità di ambito di cui all'articolo 24 della L.R. n. 61/2007, è trasferito nei ruoli organici delle corrispondenti autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. Per effetto del trasferimento di cui ai commi 1 e 2, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata.
4. I contratti subordinati di lavoro a tempo determinato, stipulati dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4 della L.R. n. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all'articolo 24 della L.R. n. 61/2007, in essere alla data di cui ai commi 1 e 2, rimangono efficaci per la durata degli stessi e nei medesimi subentrano a tutti gli effetti rispettivamente l'autorità idrica e le autorità servizio rifiuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4 della L.R. n. 81/1995 e dalle comunità di ambito di cui all'articolo 24 della L.R. n. 61/2007 destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) confluiscono per l'intero importo rispettivamente tra le risorse dell'autorità idrica e delle autorità per il servizio gestione rifiuti destinate alle medesime finalità.

Art. 54 *Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato.*

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, l'autorità idrica subentra, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l'affidamento del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in tutti i rapporti ad esse inerenti posti in essere dalle autorità di ambito territoriale ottimale, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di finanziamento dei soggetti affidatari.
2. Le conferenze territoriali, avvalendosi delle strutture periferiche di cui all'articolo 17, provvedono a supportare l'autorità idrica nella gestione delle convenzioni di cui al comma 1.
3. L'autorità idrica subentra altresì nelle procedure di affidamento del servizio eventualmente già avviate dalle autorità di ambito territoriali ottimale.
4. Entro il 31 dicembre 2014, l'autorità idrica provvede all'approvazione del nuovo piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 20. I piani operativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono efficacia fino alla data di pubblicazione del nuovo piano.
5. I piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, con specifico riferimento agli schemi pluriennali di investimento, e l'autorità idrica provvede alla loro progressiva armonizzazione.

Art. 55 *Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.*

1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle comunità d'ambito, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate.

Art. 56 *Disposizioni transitorie relative all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla L.R. n. 35/2011.*

1. Fino all'approvazione dei piani di ambito di cui all'*articolo 27 della L.R. n. 25/1998*, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 44 sono esercitati per la realizzazione delle opere previste nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio di cui all'*articolo 27 della L.R. n. 61/2007*.
2. Nel caso in cui si renda necessario individuare nuovi siti per la realizzazione degli impianti previsti nei piani straordinari di cui all'*articolo 27 della L.R. n. 61/2007*, la Regione promuove un accordo di programma ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, della L.R. n. 35/2011*.

TITOLO V

Norme finali

Capo I

Disposizioni finali

Art. 57 *Disposizioni finali.*

1. Nella *L.R. n. 25/1998* le parole "comunità d'ambito" e "comunità di ambito", sono sostituite dalle seguenti: "autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".
2. Nella *L.R. n. 25/1998* le parole "piano industriale" e "piani industriali", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "piano di ambito" e "piani di ambito".
3. Le disposizioni di cui all'*articolo 30, comma 2, della L.R. n. 61/2007*, di cui all'*articolo 81, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65* (Legge finanziaria per l'anno 2011) e di cui alla *legge regionale 2 agosto 2011, n. 37* (Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011"), si applicano alle autorità servizio rifiuti di cui all'articolo 31 della presente legge.
4. Per sopravvenute esigenze straordinarie ed al fine di assicurare la massima efficacia nella gestione dei rifiuti, i piani straordinari, già approvati ai sensi dell'*articolo 27 della L.R. n. 61/2007*, possono essere modificati con la procedura di cui allo stesso articolo 27, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta regionale ed a condizione che non prevedano nuove o diverse localizzazioni.

Capo II**Modifiche legislative e abrogazioni**

Art. 58 *Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 25/1998.*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 25/1998 è sostituita dalla seguente: "c) autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: l'autorità di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007).".

Art. 59 *Modifiche all'articolo 6-ter della L.R. n. 25/1998.*

1. Al comma 4 dell'articolo 6-ter della L.R. n. 25/1998 le parole: "o l'ente che assumerà le relative funzioni", sono soppresse.

Art. 60 *Modifiche all'articolo 8-bis della L.R. n. 25/1998.*

1. Al comma 3 dell'articolo 8-bis della L.R. n. 25/1998 le parole: "o l'ente che assumerà le relative funzioni", sono soppresse.

Art. 61 *Modifiche all'articolo 9 della L.R. n. 25/1998.*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 25/1998 è inserita la seguente: "g-bis) la definizione dei livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;".

Art. 62 *Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 25/1998.*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della L.R. n. 25/1998 le parole: "all'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 30 della L.R. n. 69/2011".

Art. 63 *Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 25/1998.*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della L.R. n. 25/1998 le parole: "di cui all'articolo 24, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 30 della L.R. n. 69/2011".

Art. 64 *Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 25/1998.*

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della L.R. n. 25/1998 le parole: "di cui all'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 30 della L.R. n. 69/2011".

2. Al comma 5 dell'articolo 22 della L.R. n. 25/1998 la parola: "industriale" è sostituita dalle seguenti: "di ambito".

Art. 65 *Modifiche alla rubrica del titolo VI della L.R. n. 25/1998.*

1. La rubrica del titolo VI della L.R. n. 25/1998 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per la programmazione di ambito nonché per l'attribuzione dei finanziamenti.".

Art. 66 *Modifiche all'articolo 23-bis della L.R. n. 25/1998.*

1. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della L.R. n. 25/1998 le parole: "o non si sia provveduto, entro i termini previsti dalla presente legge, alla costituzione della comunità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "o non si sia provveduto, entro il termine previsto dall'articolo 51 della L.R. n. 69/2011 alla costituzione degli organi dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.".

Art. 67 *Modifiche all'articolo 30-bis della L.R. n. 25/1998.*

1. Al comma 3 dell'articolo 30-bis della L.R. n. 25/1998, le parole: "che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d'ambito, e" sono soppresse.

Art. 68 Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 25/1998.

1. Al comma 6 dell'articolo 31 della L.R. n. 25/1998, le parole: "ove costituite" sono soppresse.

Art. 69 Modifiche all'articolo 4 della L.R. n. 30/2005.

1. La rubrica dell'articolo 4 della L.R. n. 30/2005 è sostituita dalla seguente: "Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 30/2005 è inserito il seguente: "2-bis. L'autorità idrica toscana di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito."

Art. 70 Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 91/1998.

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è aggiunto il seguente:

"1-quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti indirizzi per l'ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa."

Art. 71 Modifiche all'articolo 2 della L.R. n. 35/2011.

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 35/2011 è inserita la seguente: "b-bis) previste nel piano di ambito di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007), e definite strategiche di interesse regionale nell'ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)."

2. Dopo la lettera b-bis), del comma 1 dell'articolo 2 della L.R. n. 35/2011, è inserita la seguente: "b-ter) previste nei piani di ambito di cui all'articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)".

Art. 72 Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 14/2007.

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è aggiunta la seguente: "d-bis) all'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007)."

Art. 73 Modifiche all'articolo 27 della L.R. n. 61/2007.

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della L.R. n. 61/2007 le parole: "piani industriali" sono sostituite dalle seguenti: "piani di ambito".

Art. 74 Modifiche all'articolo 31 della L.R. n. 61/2007.

1. Il comma 2 dell'articolo 31 della L.R. n. 61/2007, è sostituito dal seguente: "2. I piani di ambito di cui all'articolo 27 della L.R. n. 25/1998 hanno i contenuti di cui all'articolo 203, comma 3, del D.Lgs. 152/2006."

Art. 75 *Abrogazioni.*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
 - a) *legge regionale 4 aprile 1997, n. 26* (Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli *articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36*);
 - b) *legge regionale 21 luglio 1995, n. 81* (Norme di attuazione della *legge 5 gennaio 1994, n. 36* "Disposizioni in materia di risorse idriche");
 - c) *articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20* (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
 - d) *articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25* (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
 - e) *comma 3 dell'articolo 21-quater della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20* (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
-

Capo III**Disposizioni finanziarie e entrata in vigore****Art. 76** *Norma finanziaria.*

1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui all'articolo 25, comma 1 lettera c), sono definite, a partire dall'esercizio 2012, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER di cui alla *L.R. n. 14/2007*.
 2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017 ⁽³²⁾.
 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
-

(32) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 20 gennaio 2015, n. 8. Il testo originario era così formulato: «2. Gli oneri di cui alla presente legge, derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'osservatorio di cui all'articolo 49, sono stimati in euro 3.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e sono finanziati, senza nuove o maggiori spese, mediante gli stanziamenti di cui alla unità previsionale di base (UPB) 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014.».

Art. 77 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
